

***GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA***



A cura di
Ciro Galeone - Ufficio Sindacale Apindustria Vicenza
Paolo Filippi - Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
Maria Chiara Ronzani - Ufficio fiscale Apindustria Vicenza
Francesco Zuech - Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Sommario

1	<u>PREMESSE</u>	5
1.1	LA DISTINZIONE FRA MODELLO SEMPLIFICATO E MODELLO ORDINARIO	5
1.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI	5
1.2.1	SCADENZE PRESENTAZIONE	6
1.2.2	DICHIARAZIONE UNIFICATA	6
1.2.3	POSSIBILITÀ DI DIVIDERE IL 770 SEMPLIFICATO IN DUE PARTI	6
1.2.4	MODALITÀ INDICAZIONE IMPORTI	7
1.3	SOGGETTI OBBLIGATI	7
1.3.1	OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN PRESENZA DI CREDITI DALLA DICHIARAZIONE PRECEDENTE	8
1.3.2	MODELLO ORDINARIO: NON PIÙ OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO SK AL SOLO SCOPO DI SEGNALARE IL DEPOSITO DELLE AZIONI	8
1.4	FRONTESPIZIO: CODICE ATTIVITÀ ATECOFIN 2004 – NOVITÀ !	9
2	<u>QUADRI ESCLUSIVI DEL 770 SEMPLIFICATO</u>	9
3	<u>COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE</u>	9
3.1	I DATI RELATIVI AL SOSTITUITO: LA COMPILAZIONE DELLA PARTE A	9
3.2	GLI ASPETTI FISCALI: LA COMPILAZIONE DELLA PARTE B	10
3.2.1	LA DEDUZIONE DI CUI ALL'ART. 11 (GIÀ 10-BIS) TUIR E LA NO TAX AREA – NOVITÀ !	10
3.2.2	I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO	13
3.2.3	LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15
3.2.4	IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16
3.2.5	IL "TITOLO"	17
3.2.6	L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR E IL MOD. 770 SEMPLIFICATO	17
3.2.7	LA PERCENTUALE DEL TFR DESTINATO AL FONDO PENSIONE	18
3.2.8	LE DETRAZIONI DA RICONOSCERE IN SEDE DI DETERMINAZIONE DEL TFR: LA COMPILAZIONE DEI PUNTI 81 E 129	18
3.2.9	IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO	19
3.3	ASPETTI PREVIDENZIALI: LA COMPILAZIONE DELLA PARTE C	20
3.3.1	I DATI PREVIDENZIALI INPS	20
3.3.2	I DATI ASSICURATIVI INAIL	21
3.4	ASSISTENZA FISCALE: LA COMPILAZIONE DELLA PARTE D	22
4	<u>COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI</u>	23

5	<u>QUADRI COMUNI FRA 770 SEMPLIFICATO E 770 ORDINARIO (ST E SX)</u>	31
5.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROSPETTI/QUADRI ST E SX DEL MODELLO 770	31
5.2	ST E SX - PRINCIPALI NOVITÀ !	31
6	<u>IL PROSPETTO/QUADRO ST (RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE)</u>	32
6.1	CARATTERISTICHE DEL PROSPETTO/QUADRO ST ED ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	32
6.1.1	RECUPERO DI RITENUTE RESTITUITE SU REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI	39
6.1.2	RECUPERO DI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI CONGUAGLIO	39
6.1.3	RECUPERO DI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI IN SEGUITO ALL' ASSISTENZA FISCALE	40
6.1.4	RECUPERO DELL' ANTICIPO D'IMPOSTA SUL TFR	40
6.1.5	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI/RITARDATI VERSAMENTI DI RITENUTE	41
6.1.6	ERRATO UTILIZZO DEI CODICI TRIBUTO E/O REGIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 DI VERSAMENTO	43
6.1.7	COMPILAZIONE PROSPETTO/QUADRO ST IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE O SUCCESSIONI CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO	43
6.1.8	COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO ST IN PRESENZA DI PASSAGGIO CON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA ESTINZIONE DEL PRECEDENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA	44
7	<u>IL PROSPETTO/QUADRO SX (RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI)</u>	45
7.1	CARATTERISTICHE DEL PROSPETTO/QUADRO SX ED ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	45
7.1.1	RECUPERO DI ECCEDENZE DI RITENUTE VERSATE	47
7.1.2	RECUPERO DELL' ECCEDENZA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR	48
7.1.3	RECUPERO DI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI, A SEGUITO DI OPERAZIONI DI CONGUAGLIO, ATTINGENDO DA ADDIZIONALI, RITENUTE DIVERSE DA LAVORO DIPENDENTE E SOMME ANTICIPATE DAL SOSTITUTO	49
8	<u>QUADRI ESCLUSIVI DEL 770 ORDINARIO</u>	50
8.1	QUADRI 770/SF, 770/SH E UNICO RZ	51
8.1.1	QUADRO SF – REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	52
8.1.2	QUADRO SH – REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI	53
8.2	QUADRI SI E SK: CARATTERISTICHE E NOVITÀ !	55
8.2.1	QUADRO SI – UTILI PAGATI NELL' ANNO 2003	57
8.2.2	QUADRO SK – COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI	59
8.3	QUADRO SP – TITOLI ATIPICI	66

9	APPENDICE ESEMPI	68
9.1	ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE	68
9.1.1	ESEMPIO 1 – ASSISTENZA FISCALE: 730-4 RETTIFICATIVO	68
9.2	ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI	69
9.2.1	ESEMPIO 1 - COMPENSO PAGATO A PROFESSIONISTA CON CASSA DI PREVIDENZA	69
9.2.2	ESEMPIO 2 - COMPENSO PAGATO A PROFESSIONISTA SENZA CASSA ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	69
9.2.3	ESEMPIO 3 - COMPENSO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	70
9.2.4	ESEMPIO 4 - PROVVIGIONI PAGATE AD UN AGENTE DI COMMERCIO	70
9.2.5	ESEMPIO 5 - COMPENSI PAGATI A SOGGETTI IN REGIME DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE O ATTIVITÀ MARGINALI	71
9.3	ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO/QUADRO ST E SX	72
9.3.1	ESEMPIO 1 - VERSAMENTO RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO	72
9.3.2	ESEMPIO 2 - VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI EROGATI ENTRO IL 12/01/2004 (PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO)	72
9.3.3	ESEMPIO 3 - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ST NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER I “SOSTITUTI MINIMI”	73
9.3.4	ESEMPIO 4 - RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO DI RITENUTE	73
9.3.5	ESEMPIO 5 - ERRATO UTILIZZO DEI CODICI TRIBUTO E/O REGIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 DI VERSAMENTO	74
9.3.6	ESEMPIO 6 - RECUPERO DELL’ANTICIPO D’IMPOSTA SUL TFR (RIF. ART. 3 CO. 213 LEGGE 662/96) IN SEDE DI EROGAZIONE DEL TFR	75
9.3.7	ESEMPIO 7 - RECUPERO DELL’ANTICIPO D’IMPOSTA SUL TFR IN SEDE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (D.LGS 47/2000)	75
9.3.8	ESEMPIO 8 - VERSAMENTO DI RITENUTA IN ECCESSO ERRONEAMENTE ESEGUITO	76
9.3.9	ESEMPIO 9 - SCOMPUTO (COMPENSAZIONE “INTERNA”) DI VERSAMENTO IN ECCESSO ERRONEAMENTE ESEGUITO	77
9.3.10	ESEMPIO 10 - COMPENSAZIONE, CON F24 (COMPENSAZIONE “ESTERNA”), DI VERSAMENTO IN ECCESSO ERRONEAMENTE ESEGUITO L’ANNO PRECEDENTE	78
9.3.11	ESEMPIO 11 - CONGUAGLIO A CREDITO DEL DIPENDENTE LICENZIATO	79
9.3.12	ESEMPIO 12 - VERSAMENTO IN ECCESSO DELL’ACCONTO RELATIVO ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR (D.LGS 47/2000)	80
9.3.13	ESEMPIO 13 - VERSAMENTO IN ECCESSO DEL SALDO RELATIVO ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR (D.LGS 47/2000)	81
9.4	ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL 770 ORDINARIO	82
9.4.1	ESEMPIO 1 – QUADRO SF: FINANZIAMENTO SOCI FRUTTIFERO	82
9.4.2	ESEMPIO 2 – QUADRI SI E SK: DELIBERAZIONE E DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	83

1 PREMESSE

1.1 La distinzione fra modello semplificato e modello ordinario

Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 dal regolamento sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ed, in particolare, secondo quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 3-bis del predetto D.P.R., la dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata suddivisa, dal 2002 (770/2003), in due parti che costituiscono **due distinte dichiarazioni**, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti.

Trattasi del

Mod. 770 semplificato	che riguarda, in sostanza, l'erogazione dei redditi da lavoro (lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, provvigioni ed altri redditi diversi)
e del	
Mod. 770 ordinario	che riguarda, invece, l'erogazione (o l'intermediazione nell'erogazione) di redditi di capitale (es. dividendi distribuiti) e/o di altri redditi di natura finanziaria.

Ogni sostituto potrebbe perciò, a seconda dei casi, essere tenuto alla compilazione dell'una o dell'altra dichiarazione oppure di entrambe secondo la modalità ed i termini che verranno di seguito illustrate.

1.2 Modalità di presentazione e termini

La dichiarazione deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario qualificato.

Si ricorda che non è possibile presentare la dichiarazione tramite banche convenzionate od uffici postali e che la momentanea permanenza all'estero del soggetto non autorizza l'uso della raccomandata o altro mezzo equivalente.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi :

- del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti **superiore a 20**;
- del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti **non superiore a 20**.

Ai fini dell'individuazione del servizio da utilizzare, per il computo dei soggetti si deve fare riferimento:

- *per il 770 semplificato* → al numero di comunicazioni indicate nel frontespizio;
- *per il 770 ordinario* → al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF,SG,SK,SL,SO e SR (si precisa, a riguardo, che, nel caso, più righi riferiti allo stesso soggetto devono essere conteggiati più volte).

Attenzione:

- Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti inferiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.
- I sostituti d'imposta che si avvalgono della facoltà (vedi paragrafo 1.2.3) di separare il Mod. 770 SEMPLIFICATO, verificano il superamento del limite dei 20 soggetti avendo riguardo al numero di

comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggiore dei due.

- Si ricorda, infine, quanto precisato con circolare n. 21 del 5 marzo 2001 dell'Agenzia delle Entrate, ove viene stabilito che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico Entratel, continueranno ad avvalersi in ogni caso di tale servizio.

b) Presentazione telematica tramite intermediario.

I soggetti possono, in alternativa alla presentazione telematica diretta, rivolgersi ad un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, associazioni sindacali di categoria, eccetera). **Tra gli utenti abilitati c'è anche la nostra associazione (per informazioni sulla fruizione del servizio di invio telematico, contattare l'Ufficio fiscale dell'Associazione al n. Tel. 0444-232211).**

1.2.1 Scadenze presentazione

Si precisa che:

<i>il modello semplificato</i>	deve essere presentato telematicamente entro il 30/09/2004 ;
<i>il modello ordinario</i>	deve essere presentato telematicamente entro il 02/11/2004 .

1.2.2 Dichiarazione unificata

Si precisa che:

<i>il modello semplificato</i>	non può essere inserito all'interno del modello UNICO;
<i>il modello ordinario</i>	può essere inserito all'interno del modello UNICO oppure inviato autonomamente.

N.B.: Per quanto concerne l'inserimento dei prospetti/quadri ST ed SX nel modello semplificato e/o in quello ordinario, si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 5.1 *Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX del modello 770*.

1.2.3 Possibilità di dividere il 770 semplificato in due parti

Dallo scorso anno (770/2003) è stata reintrodotta, con le particolarità sotto riportate, la possibilità (non è quindi obbligatorio) di presentazione del modello da parte di due soggetti diversi, qualora ciò risulti più agevole al contribuente.

La suddivisione dovrà avvenire come segue:

1^ parte	deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati , alle indennità di fine rapporto , alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2003 per il periodo d'imposta precedente;
2^ parte	deve, invece, contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo , alle provvigioni e ai redditi diversi .

Si precisa che il 770 ordinario non può, invece, essere diviso in più parti.

N.B.: Per quanto concerne l'inserimento dei prospetti/quadri ST ed SX nel modello semplificato e/o in quello ordinario, si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 5.1 *Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX del modello 770*

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

1.2.4 Modalità indicazione importi

Per l'indicazione all'unità dei euro dei dati, vanno seguite le seguenti regole:

<ul style="list-style-type: none">Gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali	vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello	Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.
<ul style="list-style-type: none">Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAP ed IPOST.	vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L' arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi.	Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

1.3 Soggetti obbligati

MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione *Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO* coloro che nel 2003 hanno corrisposto somme o valori

- soggetti a **ritenuta alla fonte**, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

e/o

- soggetti a **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST

e/o

- soggetti a **premi assicurativi dovuti all'INAIL**.

Sono perciò potenzialmente interessate tutte le imprese (individuali o societari) nonché i professionisti gli enti commerciali e non, nonché le Amministrazioni dello Stato. Per l'elencazione completa dei soggetti si rimanda alle istruzioni ministeriali del modello.

Anche i **titolari di posizione assicurativa INAIL** comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Anche se non tenuti all'effettuazione della ritenuta, sono obbligati alla presentazione del Mod. 770 semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo o d'impresa (provvigioni) che hanno adottato il **regime agevolato delle nuove iniziative e delle attività marginali** (si veda per approfondimenti quanto riportato nel capitolo 4 **COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI** nonché l'**Esempio 5 - compensi pagati a soggetti in regime di nuove iniziative produttive o attività marginali** – riportato in appendice.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le **aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia**. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2004 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

MODELLO 770 ORDINARIO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione *Mod. 770/2003 ORDINARIO* coloro che nel 2003 hanno corrisposto

- somme o valori soggetti alla ritenuta d'acconto su redditi di capitale
- compensi per avviamento commerciale
- contributi ad enti pubblici e privati
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
- premi e vincite
- altri proventi finanziari, tra cui quelli derivanti da partecipazione in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Oltre ai soggetti sopra indicati, si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del *Mod. 770/2004 ORDINARIO* i soggetti che:

- hanno applicato nel 2003 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2003 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art.27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
- hanno applicato nel 2003 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, co. 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs.n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2003.

1.3.1 Obbligo di presentazione in presenza di crediti dalla dichiarazione precedente

Le istruzioni al quadro/prospetto SX del modello, precisano che, qualora nella colonna 5 del rigo SX4 (credito da utilizzare in compensazione) della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770 compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2003 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Dal tenore delle istruzioni non è chiaro se, nel caso di completo utilizzo del credito nel corso del 2003 tramite compensazione con debiti d'imposta (es. Iva, redditi, Irap, eccetera) avvenuta con utilizzo del mod. F24, ai sensi del D.Lgs 241/97, sia comunque necessario compilare il modello o sia superfluo tale adempimento. Nel dubbio, a fini prudenziali, si consiglia comunque la presentazione del modello, anche se apparentemente superflua.

1.3.2 Modello ordinario: non più obbligatoria la compilazione del quadro SK al solo scopo di segnalare il deposito delle azioni

Dal 2002 (mod 770/2003) le istruzioni al quadro SK del mod. 770 ORDINARIO non prevedono più l'obbligo di compilazione del quadro stesso qualora, non essendo stati corrisposti utili, sarebbe avvenuta solo allo scopo di segnalare i dati dei soci che hanno depositato le azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Ne deriva che, in presenza di tale unica situazione, il 770 ORDINARIO non deve essere presentato e i quadri ST ed SX devono essere obbligatoriamente inseriti nel modello 770 SEMPLIFICATO (per approfondimenti si veda il paragrafo **5.1** Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX del modello 770).

1.4 Frontespizio: codice attività Atecofin 2004 – Novità !

Si ricorda che il codice attività da indicare nel frontespizio dovrà essere desunto dalle nuove tabelle Atecofin 2004. Si veda per approfondimenti quanto riportato nel notiziario Apindustria Vicenza n° 1 del 15/01/2004, pag. 45.

2 QUADRI ESCLUSIVI DEL 770 SEMPLIFICATO

Il modello 770/2004 SEMPLIFICATO corrisponde sostanzialmente ai quadri che, fino al modello 770/2001, avevano la denominazione SA, SB, SC, SD, ed SE. **Contiene, pertanto, i dati relativi alle certificazioni** rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2003** relativamente al periodo d'imposta precedente.

Il modello può contenere anche i prospetti ST (ritenute operate e versamenti eseguiti) e SX (compensazioni effettuare in relazione ai dati esposti nel prospetto ST). Sul punto, si rimanda al paragrafo **5.1** *Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX del modello 770*.

Nel modello 770 SEMPLIFICATO i quadri assumono la denominazione di "comunicazione" o "prospetti", mentre nel modello 770 ORDINARIO mantengono la denominazione di quadro.

Più precisamente, nel 770 SEMPLIFICATO, sono previsti:

- la comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale;
- la comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- il prospetto ST;
- il prospetto SX.

3 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE

3.1 I dati relativi al sostituto: la compilazione della parte A

La parte relativa ai dati del contribuente riporta, oltre alle caselle relative agli elementi anagrafici, i punti 8 e 9 che riguardano situazioni specifiche del contribuente, legate alla sua eventuale adesione a fondi complementari o ad una sua particolare qualifica.

Il **punto 8** evidenzia l'iscrizione del dipendente o collaboratore a Fondi particolari, ovvero (codice 4) la scelta di aderire ad un Fondo diverso da quello contrattualmente disponibile. I codici da utilizzare sono:

1 - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti "vecchi iscritti" a vecchi fondi);

2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);

4 - per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

L'elenco aggiornato dei Fondi pensione è disponibile sul sito della Commissione di Vigilanza prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (www.covip.it, area Albo Fondi Pensione).

Il contenuto del punto 8 si coordina con quanto contemplato dalla sezione "ALTRI DATI" della PARTE B – DATI FISCALI, punti da 26 a 30 (per i quali si rimanda al seguito della trattazione).

Al **punto 9** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle istruzioni ministeriali.

L'addizionale Irpef ai comuni ed il punto 12

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del **punto 12**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it, (area servizi, voce addizionale comunale all'Irpef).

3.2 Gli aspetti fiscali: la compilazione della parte B

La struttura della parte B relativa alla indicazione dei dati fiscali risente quest'anno, come d'altronde il CUD 2004, dell'introduzione della deduzione di cui all'art. 11 (già 10-bis) del TUIR, mirata a garantire la cosiddetta *no tax area*. Tra questi, è ora richiesto anche il reddito dell'abitazione principale (punto 44), giustificato dalla necessità di determinare correttamente l'importo della deduzione ex art. 11 spettante.

In linea generale, comunque, i campi compresi in questa parte sono esattamente gli stessi previsti nell'analoga parte del CUD, ai quali si aggiunge un'ulteriore sezione avente come oggetto le indennità di fine rapporto.

Pertanto, in questa parte vanno inseriti i redditi riferiti all'anno 2003 ed erogati entro il 12 gennaio 2004. (principio di "cassa allargata").

Per quanto riguarda i punti relativi al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ricordiamo che il D.Lgs. 344/2003 ne ha innovato significativamente la disciplina; tuttavia ai fini del trattamento dei redditi corrisposti nel 2003 e quindi della compilazione del 770/2004, le norme applicabili restano quelle previgenti, cioè quelle in vigore al 31 dicembre 2003.

Ricordiamo infine che la dichiarazione riguarda anche i redditi corrisposti agli eventuali eredi del sostituto (l'ultima mensilità, i ratei di fine rapporto etc.), riportando in tal caso i dati anagrafici dell'erede nella parte A e compilando i punti 1 (o 2) e 12.

Di seguito, pertanto, evidenzieremo soprattutto i nuovi punti conseguenti all'introduzione della deduzione di cui all'art. 11, riproponendo inoltre un commento sui redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, sulla previdenza complementare e sul trattamento di fine rapporto.

3.2.1 La deduzione di cui all'art. 11 (già 10-bis) Tuir e la no tax area – Novità !

Com'è noto, la Legge Finanziaria per il 2003 (L. 27/12/2002, n. 289) ha apportato significative modifiche alla struttura dell'IRPEF. L'art. 2 della L. 289/2002, significativamente intitolato "Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", ha infatti modificato gli articoli 10, 11 e 13 del TUIR, introducendo inoltre un articolo 10-bis (ora 11). Grazie a queste innovazioni, si è voluto anzitutto realizzare l'aumento della cosiddetta *no-tax area*, cioè quel limite entro il quale non vi è, di fatto, prelievo fiscale. Tale limite, nel nuovo sistema, varia in relazione alla categoria di reddito ed in funzione inversamente proporzionale al reddito complessivo stesso.

Ciò si è tradotto in un'inedita deduzione d'imposta, definita appunto dal nuovo art. 11 del TUIR, la cui finalità è quella di assicurare la progressività dell'imposizione e che opera determinando la parte del reddito

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

10/88

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

complessivo che non deve essere assoggettata ad IRPEF (la *no tax area* di cui sopra). La sua caratteristica è quindi quella di variare d'importo al variare del reddito, fino eventualmente ad annullarsi, entro comunque un limite massimo, anch'esso variabile in funzione della tipologia di reddito. Sono state inoltre ridefinite, sia come importo sia come modalità di applicazione, le detrazioni d'imposta per la produzione del reddito di cui all'art. 14 (già 13) TUIR.

Infine, è stata comunque prevista una "clausola di salvaguardia" a favore del contribuente, il quale ha potuto optare per la tassazione dei redditi 2003 con il sistema previgente, qualora questo sia risultato, a conti fatti, più favorevole.

Non hanno subito modifiche, invece, gli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del TUIR o da altre disposizioni, le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e per canoni di locazione, le altre detrazioni per oneri, previste dall'art. 14 (già 13-bis) del TUIR, i crediti d'imposta sui dividendi e per le imposte pagate all'estero (fatto salvo quanto già detto a proposito del D.Lgs. 344/03). Tutti questi elementi possono quindi entrare in gioco, con le consuete modalità, per la definizione dell'imposizione complessiva in capo al contribuente.

Le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2003. A questo proposito, va tenuto presente che gli emolumenti riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente (per il già ricordato "principio di cassa allargato"), restando così soggetti alle disposizioni in materia di IRPEF applicabili all'anno 2002. Le nuove disposizioni, pertanto, sono state applicabili agli emolumenti e ai compensi riferiti al 2002 corrisposti dal 13 gennaio 2003.

Ricordiamo che è tuttora disponibile, nella Sezione Sindacale/Previdenziale del sito www.apindustria.vi.it, la funzione per il calcolo immediato della nuova Irpef ed il confronto con l'imposta previgente, sulla base del semplice inserimento del dato reddituale preso in considerazione.

Per quanto riguarda la deduzione di cui all'art. 11, essa è costituita da un importo-base, pari a 3.000 €, non rapportati all'anno, da incrementare:

- di 4.500,00 €, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) o alcune tipologie di redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, già 47, TUIR, 1° comma), tra i quali in primo luogo i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative, nonché le indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le borse di studio e gli assegni di formazione professionale. L'ulteriore importo va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- di 4.000,00 €, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente derivanti da pensione. Anche questo ulteriore importo va rapportato al periodo di pensione nell'anno;
- di 1.500,00 €, non rapportati all'anno, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo professionale o artistico o di impresa in contabilità semplificata.

Gli importi della deduzione in questione previsti per le varie categorie di reddito, non sono cumulabili tra loro.

Come si diceva in premessa, l'ammontare concretamente spettante della deduzione di cui all'art. 11 TUIR diminuisce al crescere dell'ammontare del reddito complessivo. L'importo effettivo per il 2003 risulta perciò dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{26.000 + \text{importo max della deduzione} + \text{oneri deduc.} - \text{reddito complessivo} - \text{cred. d'imp. sui dividendi}}{26.000}$$

dove l'importo di 26.000 è un parametro costante, tanto al numeratore quanto al denominatore.

N.b.: la formula comprendente il credito d'imposta sui dividendi è applicabile fino al 31 dicembre 2003; dal 1° gennaio 2004, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 344/2003, ai fini della determinazione della deduzione tale credito d'imposta non è più rilevante.

L'importo massimo della deduzione è quello costituito dalla deduzione-base di 3.000,00 euro, più l'intero ulteriore importo riportato nel paragrafo precedente per ciascuna categoria di redditi, fatte salve le considerazioni sulla compresenza di redditi diversi in capo allo stesso contribuente.

Il risultato del suddetto rapporto potrà essere:

- uguale o superiore a uno. In questo caso, la deduzione compete per intero;

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

- pari a zero o minore di zero. In questo caso, la deduzione non compete affatto;
- compreso tra zero e uno. In questo caso, la deduzione si applica in misura percentuale, considerando le prime quattro cifre decimali del risultato del rapporto.

L'art. della L. 289/2002, comma 3, ha inoltre introdotto, per il solo anno 2003, una "clausola di salvaguardia" che consente ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli, intendendosi per tali non solo quelle relative alle aliquote e agli scaglioni di reddito (art. 12, già 11, del TUIR), ma anche quelle che stabilivano le precedenti detrazioni d'imposta per spese di produzione del reddito, di cui all'art. 14 (già 13) del TUIR.

Per quanto riguarda infine i riflessi sulle addizionali regionali e comunali all'Irpef, è stato giustamente notato come l'introduzione del nuovo sistema ora illustrato, abbia aggravato il fenomeno del cosiddetto "doppio imponibile" tra imposta nazionale e addizionali locali, in quanto l'art. 2, comma 4, della L. 289/2002 esclude l'applicabilità della deduzione di cui all'art. 11 ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali regionali e comunali IRPEF. La base imponibile delle addizionali IRPEF resta perciò costituita dal reddito complessivo IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR. Tuttavia, resta confermato che le addizionali non sono dovute se, per lo stesso anno, non risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta sui dividendi e per le imposte pagate all'estero. Di fatto, quindi, l'estensione della no tax area riguarda anche le addizionali regionali e comunali, che non sono dovute qualora il contribuente non debba versare IRPEF in relazione all'applicazione della deduzione prevista dal nuovo art. 11 del TUIR, ovvero delle nuove detrazioni previste dall'art. 14 del TUIR.

Ai fini della comunicazione dei dati fiscali del percettore di redditi di lavoro dipendente o assimilati, pertanto, i **punti 1 e 2** devono ora recare i redditi al lordo della deduzione teoricamente spettante, a netto degli oneri di cui all'art. 10 TUIR e dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Il **punto 4** va barrato solo se, a seguito di esplicita richiesta del contribuente, il sostituto non ha riconosciuto la deduzione di cui all'art. 11. In tal caso, ferma restando la compilazione dei punti 6 e 7, non dovrà risultare alcun importo al punto 24. Il punto 4 non va barrato, invece, quando la deduzione non viene riconosciuta semplicemente perché non spettante, in quanto dalla formula sopra esposta risulta un rapporto minore o pari a zero.

A seguito delle innovazioni suddette, nel 770/2004 non è più richiesta l'indicazione del semplice periodo di lavoro utile ai fini della detrazione d'imposta per lavoro dipendente; i **punti 6 e 7** prevedono invece l'indicazione distinta dei giorni di spettanza teorica della deduzione di cui all'art. 11, rispettivamente per i redditi di lavoro dipendente (ed i redditi assimilati, quali quelli di collaborazione coordinata e continuativa) e di pensione. **La somma dei due periodi non può eccedere i 365 giorni.** I due punti in questione vanno sempre compilati, anche quando è stato barrato il punto 4.

Pertanto, nel caso classico del pensionato che lavora, per tutta la durata del rapporto di lavoro i giorni andranno indicati al punto 6 e non al punto 7. Nelle Annotazioni, inoltre, dovranno essere indicate le date di inizio e fine del periodo di lavoro o pensione, se di durata inferiore all'anno, mentre in caso di conguaglio tra più redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione dovrà essere specificato il periodo di pensione distintamente per ciascun reddito conguagliato.

Negli **ALTRI DATI**, aldilà di un "rimescolamento" delle carte, ovvero delle caselle, si segnala anzitutto l'ovvio punto dedicato all'esposizione della deduzione di cui all'art. 11 effettivamente riconosciuta (**punto 24**).

Il **punto 40** è dedicato all'indicazione di specifiche situazioni di applicazione della *no tax area*, cioè le situazioni in cui non vi è prelievo fiscale in capo al contribuente, perché il reddito imponibile scende sotto il livello minimo. La casella va eventualmente compilata in tre ipotesi (delle quali però la terza riguarda solo i Fondi pensione, in veste di sostituti d'imposta), utilizzando i seguenti codici:

	Codice
Reddito complessivo al quale concorrono solo: 1) redditi di pensione non superiori a 7.500,00 € 2) redditi di terreni non superiori a 185,92 € 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze	A
Reddito complessivo al quale concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.800,00 €, ferme restando le condizioni di cui ai punti 2) e 3) della lettera A.	B
Ritenute Irpef (punto 12) esposte al netto dell'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale avvenute in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata	C

L'ipotesi di cui alla lettera "C", in particolare, si verifica in caso di riscatto della posizione individuale da parte di un iscritto ad un Fondo pensione. Quando il riscatto da parte dell'iscritto non deriva da pensionamento, da cessazione del rapporto per messa in mobilità o comunque da cause non dipendenti dalla volontà delle parti, le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono assoggettate a tassazione ordinaria, ma il Fondo erogante può compensare l'imposta dovuta con l'eccedenza d'imposta conseguente alle eventuali anticipazioni in forma di capitale.

I punti 43, 44 e 45 riguardano infine rispettivamente:

- l'importo degli eventuali ulteriori redditi comunicati dal contribuente al sostituto d'imposta, ai fini della corretta determinazione delle deduzione e detrazioni spettanti (punto 43);
- il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, comunicato agli stessi fini (punto 44);
- il numero complessivo dei giorni di pensione (punto 45) che, come recitano le Istruzioni ministeriali, è richiesto a soli fini statistici e potrebbe non coincidere con i giorni indicati al punto 7.

3.2.2 I redditi di lavoro dipendente prestato all'estero

Stante quanto ricordato in premessa in relazione alle modifiche della disciplina sul credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, nel 770/2004 permangono le quattro caselle nel quadro B (punti da 8 a 11), introdotte nel mod. 770/2003.

Per comodità del lettore, riproponiamo la sintesi dei riferimenti normativi e di prassi vigenti fino al 31 dicembre 2003.

Il Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 è intervenuto a suo tempo su due disposizioni del T.U.I.R.:

- *si è abrogata la lettera c) dell'art. 3, c. 3:* la disposizione consentiva di escludere dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
- *si è introdotto il nuovo comma 8-bis nell'art. 48:* la disposizione prevede l'imponibilità dei medesimi redditi (con le caratteristiche enunciate al precedente periodo) se riferiti a dipendenti che soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 gg. nell'arco di 12 mesi e sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto interministeriale.

L'innovazione opera a partire dal 1° gennaio 2001 e, affinché dispieghi i propri effetti, richiede (Agenzia delle Entrate Circolare 16-11-00 n. 207):

- che il lavoratore sia qualificato come residente in Italia (ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R.);
- la stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero (da ciò si deduce che la norma non si applica ai dipendenti in trasferta);
- la collocazione del dipendente in uno speciale ruolo estero.

La medesima circolare ha chiarito come l'espressione "nell'arco di 12 mesi" *non sia da riferirsi al periodo d'imposta* ma alla permanenza del lavoratore all'estero nello specifico contratto di lavoro, il quale può prevedere un periodo a cavallo tra due anni solari (si veda anche la circolare 26-01-01 n. 9/E).

Il sostituto non deve perciò attendere il decorso dei 183 gg. per considerare le retribuzioni convenzionali, ma può applicare a partire dalla prima retribuzione erogata quanto previsto dal comma 8-bis, qualora lo specifico contratto preveda la permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni. Naturalmente, nel caso di

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

13/88

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

permanenza inferiore ai 183 gg., tutto il reddito percepito dal dipendente distaccato per la prestazione lavorativa all'estero concorrerà a formare la base imponibile assoggettata a tassazione ordinaria e, quando vengano comunque meno le condizioni richieste per l'applicazione del particolare regime, si opereranno le opportune rettifiche in sede di conguaglio (Agenzia delle Entrate Circolare 26-01-01 n. 7/E).

Il fatto che sia considerata una retribuzione convenzionale, senza tenere conto dei compensi effettivamente erogati, comporta che l'eventuale riconoscimento di *fringe benefits* non subirà alcuna tassazione di tipo autonomo.

Si precisa come permanga il regime ordinario per gli altri redditi posseduti, oltre che per l'eventuale erogazione di indennità di fine rapporto afferente a periodi lavorati all'estero.

In assenza della retribuzione convenzionale, determinata dal decreto entro il 31 gennaio di ogni anno, si dovrà fare riferimento al decreto dell'anno precedente, salvo conguaglio di fine anno. Qualora il settore di pertinenza non fosse considerato dal decreto dell'anno precedente il sostituto considererà, in via provvisoria, il reddito effettivo erogato, salvo conguaglio di fine anno.

Il regime non trova applicazione quando il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nello stato estero: in questo caso la normativa della convenzione prevale sulla normativa interna (Agenzia delle Entrate Circolare 16-11-00 n. 207).

Il modello OCSE contro le doppie imposizioni costituisce il termine di riferimento cui si uniformano le singole convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

In particolare sono tre gli articoli che rivestono una particolare importanza:

- l'art. 4: precisa i presupposti per il riconoscimento della residenza;
- l'art. 15: disciplina l'imponibilità del reddito da lavoro subordinato;
- l'art. 23: contempla il metodo per evitare le doppie imposizioni, ispirato al principio del *credit method*.

Il disposto dell'art. 15 reca il principio secondo il quale il reddito da lavoro del dipendente che soggiorni per più di 183 gg. nello stato estero, sarà assoggettato a tassazione sia all'estero (secondo le regole qui previste e presentando la dichiarazione dei redditi) che in Italia (applicando il regime delle retribuzioni convenzionali).

Per quanto concerne le modalità della doppia imposizione, l'art. 23 della convenzione OCSE adotta il principio del *credit method*, in base al quale lo stato di residenza può concedere al contribuente un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte pagate all'estero su tali redditi. Il credito non può comunque eccedere la quota di imposte dello stato di residenza del beneficiario relativa ai redditi di fonte estera, nella proporzione in cui questi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In assenza di una convenzione opera l'art. 15 del T.U.I.R., comunque ispirato al *credit method*, che costituisce una norma residuale che mira a risolvere unilateralmente il problema della doppia imposizione.

La citata norma stabilisce che *“se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo... omissis...”*.

In sostanza il credito d'imposta non può eccedere la quota di Irpef relativa al reddito estero ed è determinabile in base al rapporto:

$$\frac{RE}{RC}$$

dove “RE” è il reddito prodotto all'estero e “RC” è il reddito complessivo (al lordo di eventuali perdite degli anni precedenti ammesse in deduzione).

Ad esempio, se consideriamo un reddito RE pari a 10.000 € ed un reddito RC pari a 50.000 €, otteniamo un rapporto pari al 20%: pertanto, la quota di imposta estera ammessa in detrazione dall'imposta netta è pari al 20% dell'imposta calcolata secondo la normativa fiscale italiana.

Ricordiamo come sia possibile in ogni caso derogare agli accordi internazionali, qualora il sistema previsto dall'art. 15 del T.U.I.R. sia più favorevole di questi (si veda l'art. 128 del T.U.I.R.).

Il fatto che la detrazione debba essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione di redditi (quindi anche nel Cud) relativa al periodo d'imposta in cui l'imposta estera è stata pagata a titolo definitivo, comporta che le imposte pagate oltre confine debbano essere *irripetibili*, ossia non pagate a titolo d'acconto o con possibilità di rimborso a seguito di conguaglio.

Questo significa che, dal momento che i redditi di lavoro dipendente devono essere dichiarati in Italia nell'anno in cui sono stati percepiti, può verificarsi uno sfasamento tra il momento in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo ed il momento in cui è possibile fruire del credito d'imposta. Potrà perciò accadere che:

- le imposte pagate all'estero divengano definitive prime della scadenza della dichiarazione dei redditi: in questo caso vi è coincidenza tra dichiarazione dei redditi e godimento del credito d'imposta;
- le imposte pagate all'estero non sono divenute definitive prima della scadenza della dichiarazione dei redditi: in questa seconda ipotesi il credito d'imposta viene esercitato nell'anno successivo a quello in cui il relativo reddito è dichiarato.

Nella seconda ipotesi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risoluzione 03-07-01 n. 104/E, che gli elementi di calcolo per la determinazione del limite del credito d'imposta fruibile, **devono essere quelli relativi al periodo in cui i redditi sono stati dichiarati**. Il che equivale a dire che il beneficio sarà determinato avendo come riferimento la struttura dei redditi relativa all'anno di percezione e non quella relativa alla dichiarazione in corso.

Il credito d'imposta così determinato può essere riconosciuto dal sostituto in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (art. 23, c. 3 del D.P.R. n. 600/73), diventando così rilevante ai fini della compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Il riflesso del riconoscimento della detrazione oggetto della nostra attenzione sta *in primis* nella compilazione del **punto 8**, con evidenza separata dalle ritenute Irpef di cui al punto 12.

Si dovrà, di conseguenza, fornire gli altri elementi utili alla sua determinazione con la compilazione dei successivi punti 9, 10 e 11:

- **punto 9**: anno di percezione del reddito estero;
- **punto 10**: reddito prodotto all'estero;
- **punto 11**: imposta pagata all'estero resasi definitiva.

3.2.3 La previdenza complementare

Anche la sezione contenente i dati relativi alla previdenza complementare replica i contenuti del mod. CUD (punti da 26 a 29). Rispetto a quest'ultimo, va aggiunta l'indicazione del codice fiscale del familiare a carico (punto 30) sulla posizione previdenziale del quale il sostituto versa, nonché il relativo importo (punto 29).

Come è ormai noto la disciplina fiscale della previdenza complementare è stata profondamente incisa dal D. Lgs. n. 47/2001, che ha previsto un *unico regime* per i contributi versati:

- alle forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva (es. Fondapi);
- alle forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti, di cui all'art. 9-bis del D. Lgs. n. 124/93;
- alle forme pensionistiche individuali attivate mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, aventi contenuto previdenziale (art. 9-ter del medesimo D. Lgs. n. 124/93).

La deducibilità dei contributi versati, disciplinata dall'art. 10, c. 1, lettera e-bis del T.U.I.R., è ammessa per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque per un importo non superiore a 5.164,57 €.

La precedente disposizione non si applica ai "vecchi iscritti" ai vecchi fondi di cui al codice 1 del punto 8.

N.B.: se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, si dovrà osservare un ulteriore limite: la deduzione competerà, relativamente a tali redditi e in concorrenza con gli altri due vincoli citati, per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

Si è però del parere che l'assenza della devoluzione del TFR al fondo negoziale condizioni pesantemente la deducibilità di quanto versato alle forme pensionistiche individuali, e questo aspetto si collega alla compilazione del più volte citato punto 8: se un lavoratore dipendente ha ritenuto di non aderire al fondo di previdenza negoziale identificato dal ccnl applicato al rapporto di lavoro (ad es. Fondapi per le aziende che applicano i ccnl Confapi metalmeccanico, tessile, alimentare, chimico e settori accorpati, plastica-gomma, calzature, pelli e cuoio, giocattoli, penne e spazzole, cartario-cartotecnico, grafico-editoriale), preferendo a quest'ultimo l'attivazione di un'altra forma pensionistica, potrà vedersi negata la possibilità di dedurre i contributi eventualmente versati a tale titolo.

In questo senso, per un lavoratore dipendente la compilazione del punto 8 con l'apposizione del codice 4 potrà essere bloccante a riguardo dell'abbattimento del reddito imponibile, mentre il collaboratore coordinato e continuativo (codice 3, in quanto soggetto per cui non è prevista l'erogazione del TFR) potrà limitarsi ad osservare gli ordinari limiti comunque previsti (12% del reddito complessivo e 5.164,27 €).

L'eventuale penalizzazione comporta comunque un correttivo: ricordiamo infatti come il sostituito debba produrre una comunicazione al fondo entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di rendere nota la quota di contributi non dedotta in sede di dichiarazione dei redditi (o comunque di conguaglio fiscale a cura del datore di lavoro). In questo modo la quota del futuro trattamento erogato dal fondo riconducibile all'importo non dedotto, non subirà alcuna tassazione.

Per quanto riguarda la compilazione del punto 29, ricordiamo che la deduzione di quanto versato per il familiare a carico è riconosciuta, negli stessi termini e limiti ordinariamente previsti, per la sola parte che non ha trovato capienza nel beneficiario: potrà perciò accadere che sia riconosciuta la totale deducibilità oppure una quota parte. L'importo è un "di cui" dei punti 26 e 27 e, in base alle Istruzioni ministeriali, nelle annotazioni si dovrà indicare l'importo per il quale il contribuente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, specificando inoltre la quota parte compresa nel punto 26 e quella afferente al punto 27.

La compilazione del punto **32**, recante il codice fiscale del familiare sulla cui posizione previdenziale il sostituito versa, concederà all'amministrazione finanziaria di operare il necessario incrocio dei dati.

3.2.4 Il trattamento di fine rapporto

La compilazione del prospetto (punti da 70 a 127) è dovuta nei soli casi in cui siano erogate le previste indennità.

Nel modello è richiesta l'esposizione analitica dei dati relativi alle indennità corrisposte, distinguendo tra quanto risulta maturato entro il 31 dicembre 2000 e quanto è maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

La necessità discende dalla previsione contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. 47/2000, secondo il quale al TFR, alle anticipazioni e alle altre somme e indennità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 si rendono applicabili le nuove disposizioni previste dal riscritto testo dell'art. 17 del T.U.I.R., mentre ai medesimi trattamenti maturati sino al tutto il 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le precedenti modalità di tassazione.

Ciò non significa che si debbano determinare due redditi di riferimento: *sarà sufficiente tenere distinte le modalità di tassazione per quanto attiene agli imponibili*.

Il complesso normativo di riferimento per il mutato regime fiscale del trattamento di fine rapporto è costituito dal già citato D.Lgs. n. 47/2000 e dal D.Lgs. n. 168/2001, provvedimenti commentati dall'Agenzia delle Entrate con circolari n. 29 del 20 marzo 2001 e n. 78 del 6 agosto 2001.

In estrema sintesi i riferimenti normativi e di prassi citati portano, per quanto risulta maturato dal 1° gennaio 2001, all'abbandono della riduzione forfetaria di 600.000 lire in precedenza riconosciuta per ciascun anno preso a base della commisurazione per il TFR, alla tassazione della rivalutazione del fondo maturato mediante una imposta sostitutiva dell'11% (a titolo definitivo) e ad una riliquidazione dell'aliquota media in base alla quale è stato tassato, a titolo provvisorio, il TFR erogato (la tassazione definitiva della quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2001 avverrà a cura degli Uffici ministeriali e risulterà condizionata dal reddito complessivo del contribuente nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento).

La compresenza dei due regimi fiscali, ante e post D.Lgs. n. 47/2000, è quindi all'origine della struttura di questa parte del mod. 770 Semplificato, che permetterà all'Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione della definitiva aliquota di tassazione, una volta scomputata la componente della rivalutazione (perché tassata a titolo definitivo mediante l'imposta sostitutiva) e acquisiti gli elementi reddituali relativi al precedente quinquennio.

Ciò posto deve intendersi l'esatto significato di alcuni punti. In particolare deve intendersi:

- per **TFR erogato nell'anno (punto 70)**, l'ammontare del TFR effettivamente erogato, comprensivo pertanto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva del 11% e al netto della predetta imposta sostitutiva;
- per **TFR maturato (punto 86)**, il TFR complessivamente maturato fino al 31 dicembre 2000, compresi eventuali anticipazioni e acconti già erogati fino alla stessa data e il TFR destinato ai fondi pensione fino alla medesima data; le rivalutazioni non pongono particolari problemi in quanto

confluiscono nel fondo e vengono assoggettate a tassazione separata con la stessa aliquota del TFR;

- per **ammontare di TFR erogato (punto 87)**, la parte dell'importo indicato al precedente punto 70 erogata nell'anno 2003. *L'importo indicato al punto 87 non può eccedere quello indicato al precedente punto 86.* Sul punto le istruzioni per la compilazione del modello ricordano che l'ammontare massimo da evidenziare nel punto 87 è pari alla differenza tra il punto 86 e la somma dei punti 91 (TFR destinato al fondo pensione) e 114 (acconti e anticipazioni di TFR già erogati dal 1974 al 2002);
- per **ammontare netto delle altre indennità e somme (punto 89)**, l'importo dell'indennità maturato fino al 31 dicembre 2000, diminuito dei contributi obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale e dei contributi facoltativi a carico del dipendente nei limiti del 4% dell'importo annuo dell'imponibile fiscale e delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro dipendente;
- per **TFR maturato (punto 95)**, il TFR complessivamente maturato a partire dal 1° gennaio 2001, comprensivo di relativi anticipazioni e acconti e del TFR destinato a fondi pensione a partire dalla medesima data, al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11%;
- per **ammontare di TFR erogato (punto 96)**, il TFR che matura dal 2001 erogato nel 2003. Trattandosi di ammontare erogabile, l'importo massimo da evidenziare in questo punto, in coerenza con quanto detto a proposito del punto 70, è dato dall'intero importo del precedente punto 95, aumentato delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11% e al netto di tale imposta sostitutiva. In sostanza, l'importo indicato nel punto 96 *può essere superiore a quello indicato nel punto 95* per una somma pari alle rivalutazioni del TFR già tassate, al netto dell'imposta sostitutiva;
- per **ammontare netto delle altre indennità e somme (punto 98)**, l'importo dell'indennità maturato a partire dal 1° gennaio 2001, diminuito dei soli contributi obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale.

3.2.5 Il "titolo"

Le istruzioni prevedono pertanto codici differenziati per titolo:

	Codice
Anticipo (in costanza di rapporto)	A
Saldo	B
Acconto (a dipendenti già cessati)	C
Indennità per cessazione collaboratori	D

Interessati dall'esposizione dei citati codici saranno i punti **83-85-88-90-97-99-102**.

Si ritiene che il **codice D** possa essere evidenziato solo nel punto **99**, atteso che l'ammontare netto delle indennità per cessazione di rapporti di collaborazione deve essere complessivamente indicato nel solo punto 98.

3.2.6 L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e il mod. 770 Semplificato

L'imposta sostitutiva dell'11% non trova una specifica evidenza nell'ambito della parte della comunicazione concernente i dati relativi al TFR: le due rate *troveranno autonoma indicazione solamente nel prospetto ST*.

Si è reso necessario individuare un criterio convenzionale per l'indicazione del *periodo di riferimento*: la logica proposta dalla circolare n. 34/E del 18/04/2002 (in analogia con le modalità seguite per indicare le ritenute riferite ai conguagli di fine anno), prevede l'indicazione al punto 1 del prospetto ST il periodo di riferimento "12/2003" sia nel caso di versamento in acconto (cod. tributo 1712) che a saldo (cod. tributo 1713).

Per il recupero dell'eventuale eccedenza di imposta sostitutiva versata in sede acconto o di saldo, si rinvia al paragrafo **7.1.2 Recupero dell'eccedenza d'imposta sostitutiva sulle rivalutazione del Tfr**,

3.2.7 La percentuale del TFR destinato al fondo pensione

Il **punto 93** reca l'indicazione della percentuale media del trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione: l'indicazione è contenuta nella sezione riferita al TFR maturato sino al 31 dicembre 2000, in quanto funzionale alla determinazione della quota della riduzione annuale di 309,87 (ex 600.000 lire) da riconoscere al fondo pensione.

Ad esempio, se viene trasferito al fondo pensione il 50% del TFR, l'imponibile del TFR è ridotto di 154,935 € per ciascuna annualità, mentre i rimanenti 154,935 € vanno a beneficio del fondo pensione (sempre fino al 31 dicembre 2000).

Il punto 93 *non deve essere tuttavia compilato con importi da riferirsi a "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/92*. Si tratta, tra gli altri, dei fondi di competenza della categoria dei dirigenti (es. PREVINDAPI), atteso che la riduzione annuale deve essere attribuita esclusivamente dal sostituto d'imposta a prescindere dalla percentuale di TFR destinata al "vecchio" fondo pensione.

Nella sezione relativa al TFR maturato dal 2001 non è richiesta una informazione analoga al punto 93, perché l'abbattimento di 309,87 € non è più dovuto; non rileva in merito nemmeno l'istituita detrazione di 61,98 € (ex 120.000 lire) annui per i rapporti superiori ai due anni (art. 17 T.U.I.R.), in quanto riconosciute solo in riferimento al TFR e non a quanto accantonato presso il fondo pensione.

3.2.8 Le detrazioni da riconoscere in sede di determinazione del TFR: la compilazione dei punti 81 e 129

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 19 (già 17) del Tuir riconosce l'attribuzione di una specifica detrazione d'imposta per le indennità di fine rapporto riferite a rapporti di lavoro determinato di *durata effettiva non superiore a due anni*.

L'abbattimento è commisurato in 61,98 € annui, con esclusione di periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio).

La detrazione non compete per i rapporti di lavoro che, sorti come contratti a tempo determinato, siano stati successivamente convertiti (senza liquidazione del TFR) in rapporti a tempo indeterminato.

La detrazione commentata, perfettamente a regime in quanto inserita nel Tuir, si accompagna ad un altro abbattimento di natura transitoria, contemplato dall'art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 47/2000: si tratta di una detrazione (sempre pari a 61,98 €) da riconoscere a rapporti cessati nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino a alla data di entrata in vigore della riforma del TFR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. La norma è rivolta ai soggetti penalizzati dalla riforma del TFR, con la funzione di compensare in parte TFR che, essendo maturati nei primi anni di entrata in vigore delle nuove norme, non possono godere interamente della minore tassazione della rivalutazione rispetto al capitale.

Disposizioni comuni ad entrambe le detrazioni:

- competono a partire dalle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001;
- sono riconosciute solo per i periodi di maturazione del TFR;
- sono rapportate a mese per periodi di lavoro inferiori all'anno;
- sono proporzionalmente ridotte nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- in caso di sussistenza di entrambi i presupposti le detrazioni sono cumulabili;
- le detrazioni non spettano se l'intero ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 viene versato al fondo di previdenza complementare;
- le detrazioni non spettano in caso di emolumenti diversi dal TFR (anticipazioni e altre indennità e somme).

Il punto interessato dalla compilazione è principalmente il **129** e, qualora il rapporto sia a tempo determinato, dovrà essere barrata la casella **81**.

Si ricorda come il totale riduzioni esposto al punto **119** sia cosa diversa dal contenuto del punto 129: mentre quest'ultimo contiene le detrazioni di nuova istituzione, il punto 119 contiene la somma degli abbattimenti annui di 309,87 € da riconoscere al TFR maturato sino al 31 dicembre 2000.

3.2.9 Il trattamento di fine mandato

Il trattamento di fine mandato e le indennità comunque percepite in relazione alla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono state disciplinate dal legislatore (se non nel loro trattamento fiscale): sono pertanto di origine pattizia e questo significa che, di volta in volta, si dovrà opportunamente procedere ad una verifica del modo in cui l'indennità è costruita ed accantonata.

Il regime di tassazione separata è previsto per le *"indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'art. 49"* (ora 53) all'art. 17 (già 16), c. 1, lettera "c" del T.U.I.R. se:

- il diritto alla loro percezione risulta da atto avente data certa (quando la volontà risulta da contratto registrato, oppure spedito in plico con raccomandata R/R, oppure da delibera dell'organo assembleare iscritta nel registro);
- le somme ed i valori sono corrisposti (anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive) a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi.

Il terzo comma, secondo periodo, del medesimo articolo prevede che *per i redditi indicati alle lettere a), b), c), e c) bis del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 (ora 19 e 21) ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.*

Per effetto dell'art. 34 del Collegato alla Finanziaria 2000 (l. 21-11-00, n. 342), la lettera a) dell'art. 53 (già 49) è stata abrogata, ma ciò che consente comunque di rendere applicabile la tassazione separata ai rapporti tipici e atipici di collaborazione (ora ricompresi ai fini fiscali non più tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, già 47) è il terzo comma del citato art. 34 del Collegato, il quale prevede che: *"Tutti i riferimenti all'articolo 49 (ora 53), comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47 (ora 50), comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente."*

Il comma 2 del medesimo art. 34, modificando l'art. 24 del DPR 600/73, ha sancito, per le indennità di fine rapporto oggetto di trattazione, una *ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20%*.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2001, al punto 4.7 *Trattamento fiscale delle indennità di fine mandato*, conferma quanto ora esposto.

Pertanto il sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione del TFM, dovrà operare una ritenuta del 20%; successivamente gli uffici provvederanno alla riliquidazione dell'imposta, nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 17 (già 16) T.U.I.R.

Solamente qualora il collaboratore lo reputi più conveniente si procederà all'assoggettamento a *tassazione ordinaria* degli emolumenti corrisposti.

L'INPS, con la risposta protocollo n. 27/7265 del 15 marzo 2002, ha precisato che, indipendentemente dal trattamento fiscale applicato (tassazione separata ovvero ordinaria), sugli importi di TFM *sono sempre dovuti i contributi previdenziali*.

Dunque sia nel caso di corresponsione dell'indennità risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (tassazione separata) sia nel caso di corresponsione derivante da una deliberazione contestuale alla cessazione del rapporto di collaborazione, le somme sono sempre imponibili ai fini previdenziali: saranno perciò fiscalmente imponibili al netto del contributo previdenziale di cui alla Gestione Separata INPS (per l'anno 2003 fissato nella misura del 10-14%), con una diversa rilevanza del massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (pari, per il medesimo anno, a 80.391,00 €).

Operativamente sarà utile distinguere due casi:

- a) se l'indennità risulta da atto avente data certa ed è stata assoggettata a tassazione separata, la somma sarà imponibile dal punto di vista previdenziale senza considerare l'eventuale concorrenza del massimale contributivo, mentre non troveranno applicazione le addizionali comunali e regionali (il regime della tassazione separata ci esonera da tale adempimento);
- b) se l'indennità risulta da atto avente data certa ma si è preferito il regime della tassazione ordinaria, oppure se l'indennità deriva da una deliberazione contestuale alla cessazione del rapporto (o comunque non avente data certa), la somma sarà imponibile dal punto di vista previdenziale fino a

concorrenza del massimale contributivo; l'assoggettamento a tassazione ordinaria avrà l'ulteriore effetto di comportare l'applicazione delle addizionali comunali e regionali.

Per quanto riguarda i riflessi del riferito assetto sul mod. 770 Semplificato, si dovranno considerare distintamente le due ipotesi.

Nella prima ipotesi (tassazione separata) saranno interessati i seguenti punti:

- **70** (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno);
- **72** (ritenute operate nell'anno);
- **75** (data inizio del rapporto di lavoro);
- **76** (data cessazione rapporto di lavoro);
- **98** (altre indennità), indicando l'intero importo delle indennità di fine mandato erogate nel 2001, anche se a titolo di anticipazione o di acconto;
- **99** (titolo), riportando il codice "D", anche nel caso di anticipazioni o acconti dell'indennità di fine mandato;
- **123** (totale imponibile);
- **132** (ritenute dell'anno).

Sarà, altresì, necessario compilare anche i punti **71**, **73**, **115** e **130** nel caso in cui il sostituto avesse già erogato in anni precedenti somme al collaboratore a titolo di acconto o anticipazione relativi all'indennità di fine mandato. In questa ipotesi ricordiamo che il punto **123** corrisponderà alla somma dei punti **98** e **115** (si veda la circolare n. 34/E del 2002).

Nella seconda ipotesi (tassazione ordinaria) le somme erogate devono essere evidenziate nel punto 1 del CUD e, conseguentemente, nel **punto 1** della comunicazione del mod. 770 Semplificato intestata al percipiente.

3.3 Aspetti previdenziali: la compilazione della parte C

3.3.1 I dati previdenziali INPS

Come di consueto, la parte C mutua la propria struttura dalla omonima sezione del CUD, ossia dalla certificazione unica, prevista anche ai fini previdenziali, che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 7-bis del DPR 600/73. Ovviamente, è scomparso ogni riferimento all'Inpdai, dato che tale Ente ha cessato (senza destare particolari rimpianti...) la propria operatività a partire dal 1° gennaio 2003.

La certificazione assume rilevanza anche ai fini previdenziali sostituendo, per quanto ci riguarda più da vicino, le denunce O1/M per gli iscritti all'INPS.

La regola è che per ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi si debba compilare una sola sezione (la cosa ha effetto anche quando un lavoratore licenziato sia riassunto in corso dell'anno).

Il fatto che la sezione oggetto di trattazione duplichi nella sostanza i contenuti dell'analogo campo del CUD, consente di evitare un commento analitico dei singoli punti da compilare (per i quali si rimanda alle istruzioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate sia in riferimento alla certificazione unica che al mod. 770 Semplificato).

Si ritiene utile, perciò, richiamare l'attenzione su alcuni passaggi caratterizzanti specificamente la dichiarazione semplificata.

In particolare, ricordiamo come si debba compilare due volte la sezione previdenziale, compilando i soli dati identificativi del lavoratore, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- il lavoratore nell'anno solare ha subito una variazione nella qualifica assicurativa (passaggio da impiegato a dirigente, da operaio a impiegato, e così via); in ognuno dei settori si dovrà riportare il periodo lavorativo compreso nella qualifica indicata;
- il lavoratore, pur rimanendo in forza presso la stessa azienda, viene trasferito da una dipendenza che opera nei confronti dell'Inps con una determinata matricola aziendale ad una diversa dipendenza, identificata da altra matricola;
- il lavoratore passa, in corso d'anno, da un regime contributivo agevolato (CFL, contratti di reinserimento, lavoratore in mobilità, e così via) ad un regime ordinario e comunque in ogni caso in cui occorra compilare la casella "tipo rapporto" nel punto 21 utilizzando i codici indicati nella tabella 4 diffusa contenuta nelle istruzioni ministeriali;

- il rapporto di lavoro, in corso d'anno, subisce una trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; nel modello relativo al periodo a tempo parziale la qualifica deve essere indicata secondo i criteri previsti per il part-time.

Nel caso di trasferimento d'azienda, ossia nell'ipotesi in cui si verifichi il passaggio del lavoratore da un datore di lavoro all'altro ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'ultimo datore di lavoro, in caso di *estinzione* del precedente soggetto, *dovrà certificare i dati relativi anche al precedente rapporto*, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali Inps riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi (nel caso in cui l'attività del primo datore prosegua la cosa costituisce una mera facoltà).

3.3.2 I dati assicurativi INAIL

La sezione (punti da 103 a 108) deve essere compilata al fine di fornire i dati assicurativi riferiti ai soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124/65.

Il **punto 103** si dovrà compilare *esclusivamente* qualora il soggetto appartenga ad una delle categorie sottostanti, utilizzando il rispettivo codice:

	Codice
Percipienti borse di lavoro	A
Tirocinanti	B
Ricoverati	C
Detenuti	D
Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane	E
Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale	F
Collaboratori familiari di imprese non artigiane	G
Partecipanti all'impresa familiare non artigiana	H
Partecipanti a stage	L
Iscritti alle compagnie portuali	M
Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai	N
Pescatori autonomi e soci di coop. della piccola pesca marittima e delle acque interne	P
Altri	Z

La compilazione della sezione riguardante l'INAIL in riferimento alle citate fattispecie di lavoro è obbligatoria e prescinde dal fatto che i soggetti percepiscano un reddito in relazione all'attività prestata.

Nel **punto 104** andrà invece indicato il numero della posizione assicurativa territoriale (pat) nell'ambito della quale il lavoratore ha prestato la propria opera, seguita dal relativo controcodice (nel caso di posizione accentrata andranno indicate le sottoposizioni e nel caso in cui l'attività del dipendente sia riconducibile a più posizioni assicurative andranno compilati più righe).

I **punti 105 e 106** si dovranno obbligatoriamente compilare solo qualora:

- il periodo di lavoro non coincida con l'anno solare;
- sia stata modificata in corso d'anno la pat di riferimento, per effetto di mutamenti della qualifica di pertinenza del soggetto e/o dell'assetto contrattuale (ad esempio: apprendista-qualificato, impiegato-dirigente, CFL-contratto a tempo indeterminato); in questi casi, accomunati dal trasferimento di un soggetto da una pat all'altra nell'ambito della stessa azienda, in modo simmetrico rispetto a quanto avviene con i dati previdenziali, *si dovranno utilizzare più righe*, riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

Nei casi in cui l'opera del soggetto sia stata prestata con discontinuità nell'ambito del periodo di riferimento, si dovrà indicare nei punti 105 e 106, rispettivamente, il primo e l'ultimo giorno di occupazione del soggetto considerato.

Nel **punto 107** si dovrà invece indicare il codice del comune nell'ambito del quale il soggetto ha svolto l'attività assicurata (ad es. Vicenza: L840); per l'individuazione dei codici è opportuno consultare il sito internet www.finanze.gov.it, sezione "territorio".

In alternativa, qualora il soggetto appartenga alla categoria del personale “viaggiante”, in luogo del punto 107 si barrerà il **punto 108**.

3.4 Assistenza fiscale: la compilazione della parte D

La parte D ha la funzione di evidenziare gli effetti delle operazioni di conguaglio originate dalla assistenza fiscale, prestata nel 2003 direttamente dal sostituto d'imposta o per mezzo di un Caf. In sostanza la sezione deve contenere per ciascun soggetto assistito, lavoratore dipendente o collaboratore, gli importi trattenuti dal netto in busta paga o, per altro verso, rimborsati in un orizzonte temporale che va dal mese di luglio al mese di dicembre 2003.

Lo schema è sostanzialmente identico a quello adottato lo scorso anno.

Resta confermato che gli importi trattenuti o rimborsati debbano essere esposti cumulativamente anche se rimborsati o trattenuti in più mesi, rispettivamente per insufficienza del monte ritenute e per rateazione o incapienza della retribuzione.

Non deve essere parimenti effettuata alcuna compensazione interna, dovendo indicare quanto effettivamente rimborsato o trattenuto in capo al medesimo soggetto, anche per effetto di 730 integrativi o rettificativi.

Per quanto concerne le *rettifiche*, segnaliamo come le istruzioni del Ministero richiedano, in alcuni casi, la segnalazione dei 730 rettificati in tempo (cioè entro il termine ordinario delle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio). Per i casi ora menzionati si deve fare riferimento all'operato del Caf:

- se il Caf ha inviato al Ministero sia la prima dichiarazione prodotta che quella rettificata, sarà necessario procedere alla compilazione del quadro relativo alle rettifiche;
- se il Caf ha effettuato una rettifica “informale”, modificando la prima dichiarazione prodotta per poi inviare al Ministero solamente la seconda versione rettificata, non sarà necessario compilare il campo “Rettifiche”.

Si rimanda all' **9.1.1 Esempio 1** – assistenza fiscale: 730-4 - riportato in appendice alla presente guida.

4 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Il modulo "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", riportato nel Modello 770 semplificato 2004, sostituisce gli ex quadri SC ed SE presenti nei modelli 770 degli anni passati (fino al 770/2001). La logica alla base della scelta di unificazione in un'unica comunicazione dei predetti dati, applicata parimenti per la comunicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, si fonda sul proposito di riportare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati già indicati nelle certificazioni delle ritenute inviate al sostituto **entro il 15 marzo ultimo scorso**¹. Tale criterio, tuttavia, reca beneficio unicamente nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano conformato la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate alle richieste contenute nelle caselle della relativa comunicazione del mod. 770 semplificato ed inoltre, tenuto conto che i redditi da indicare nella comunicazione sono alquanto dissimili l'uno dall'altro e vengono regolati da norme anche divergenti, il predetto accorpamento non pare concretizzarsi in una vera semplificazione per il contribuente. Al contrario l'intento di semplificazione deve ritenersi sicuramente realizzato con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nei confronti dei quali esiste uno schema di certificazione standard, il mod. CUD, al quale attenersi.

La comunicazione in commento deve essere compilata dai **sostituti d'imposta** che, nell'anno 2003, hanno corrisposto i seguenti redditi:

- **redditi di lavoro autonomo**, redditi agli stessi assimilati di cui all'art. 49 del Tuir ed **alcuni redditi diversi**, ai sensi dell'art. 81 co.1 del TUIR, sui quali sono state operate le ritenute a titolo di acconto o di imposta previste dall'art. 25, del DPR 600/73 e dall'art. 33, co. 4, del DPR 42/88;
- **provvigioni** comunque denominate, anche se in natura, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari rese da soggetti residenti o non residenti con una stabile organizzazione nel territorio dello stato, sulle quali, ai sensi dell'art. 25-bis, del DPR 600/73 sono state operate **ritenute del 23%**², su di una base imponibile ridotta al 50%, oppure al 20% dell'importo lordo corrisposto ai percipienti, rispettivamente, nel caso in cui questi ultimi non si siano avvalsi, ovvero, si siano avvalsi di collaboratori;
- **le indennità di fine rapporto di agenzia delle persone fisiche**³, per la cessazione di funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 16 co.1 del Tuir)
- **compensi** di cui ai punti precedenti erogati a soggetti persone fisiche che hanno intrapreso un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa optando, avendone i requisiti, per il "**regime delle nuove iniziative imprenditoriali**" di cui all'art. 13 della Legge 388/2000 oppure persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore che hanno optato, avendone i requisiti per il "**regime delle attività marginali**" di cui all'art. 14 della Legge 388/2000, ancorché non assoggettati a ritenuta d'acconto (per approfondimenti si veda l'esempio *Esempio 5 - compensi pagati a soggetti in regime di nuove iniziative produttive o attività marginali* – riportato in appendice).

Più in particolare, devono essere evidenziate nella comunicazione in esame:

¹ Il termine, in precedenza previsto entro il 31 marzo, è stato ridotto per effetto delle modifiche apportate dal Dpr 126/2003.

² Si ricorda che, per le provvigioni pagate dal 01/01/2003, la ritenuta è aumentata dal 18% al 23%.

³ Si ricorda, invece, che le indennità corrisposte a soggetti costituiti in forma societaria, rientrando nel reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del TUIR non sono soggette ad alcuna ritenuta. Va, inoltre, precisato che ai sensi dell'art. 6, della Legge 388/2000, a decorrere dal 2001, il regime della tassazione separata applicato alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, percepite dalle persone fisiche, verrà applicato anche alle indennità percepite dalle società di persone.

1. le somme pagate a fronte di prestazioni di **lavoro autonomo rese nell'esercizio di arti e professioni** di cui al comma 1, dell'art. 49, del TUIR:

- per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi (prestazioni rese da avvocati, dottori commercialisti, ragionieri collegiati, ingegneri, geometri, notai, consulenti del lavoro, medici, veterinari, ecc.) (cod. 1040);
- ovvero a fronte di altre prestazioni di lavoro autonomo, **diverse da quelle che producono redditi d'impresa**, che possono essere esercitate indipendentemente dalla appartenenza ad un ordine professionale (cod. 1040).

Note: eventuali prestazioni effettuate da **soggetti residenti, nell'esercizio di impresa**, non sono soggette a ritenuta e nemmeno ad annotazione nella presente comunicazione.

Note: i redditi in questione comprendono anche **quelli prodotti nell'esercizio in forma associata di arti e professioni**, di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.

Note: nel caso i percettori siano società di persone od associazioni costituite tra professionisti ed artisti, per l'esercizio in forma associata dell'arte o professione, il prelievo, in sede di ritenuta, deve essere applicato sull'intero ammontare del compenso liquidato ai predetti soggetti esecutori dalla prestazione di lavoro autonomo e, solo successivamente, la ritenuta, unitariamente operata, verrà ripartita in relazione alle relative quote di partecipazione agli utili, fra i vari soci e associati.

Note: come confermato recentemente dall'Amministrazione finanziaria ed in origine precisato dalla medesima con CM 141/E del 4/6/98, emanata in materia di IRAP:

- si considerano **redditi di lavoro autonomo "professionale"** i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione, quali ad esempio i compensi percepiti da dottori o ragionieri commercialisti per l'incarico di sindaco o revisore contabile;
- al contrario, si considerano sempre rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, indipendentemente dall'attività esercitata dal soggetto, gli incarichi di **amministratore di società**.

Note: le prestazioni relative ad attività **non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione** esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, dell'art. 49, del Tuir che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, a far data dal 1 gennaio 2001 costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in seguito alle modifiche apportate al TUIR dall'art. 34, della legge 342/2000. Si tratta, nella fattispecie, delle somme pagate a fronte di prestazioni derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** quali quelle di:

- amministratore, sindaco, revisore, ecc.;
- collaboratore di riviste, giornali, enciclopedie, ecc. (esclusi i diritti d'autore per i quali si vedano i successivi punti 4 e 5);
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. le somme corrisposte agli **eredi del professionista** defunto, dovute a quest'ultimo a titolo di compensi professionali ed aventi i requisiti di cui al precedente punto 1. Le medesime devono essere incluse nella comunicazione in commento, con separata evidenziazione rispetto al professionista defunto;

3. i **redditi di lavoro autonomo** o relativi a servizi qualificabili di lavoro autonomo, **corrisposti a soggetti non residenti**, per **attività svolte in Italia (cod. 1043 fino al 28/02/2002, 1040 dal 01/03/2002)**. Tali redditi, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni, a partire dal 1 gennaio 1998 scontano ritenuta a titolo d'imposta del 30%, ad eccezione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, che sono esaminate nei successivi punti 4 e 5. Vale la pena precisare che, limitatamente ai **soggetti percipienti non residenti, che hanno effettuato prestazioni di lavoro autonomo in Italia**, la comunicazione deve essere compilata **anche per eventuali prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa**, tenuto conto delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte con taluni Paesi esteri.

Note: nella comunicazione vanno **rappresentate anche le somme non assoggettate ad alcuna ritenuta**, in quanto alle medesime sia stato direttamente applicato il regime previsto nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. A tale proposito si segnala che, la maggior parte delle predette convenzioni stipulate dall'Italia con altri Paesi, prevedono l'esonero dall'obbligo della ritenuta alla

fonte, ovvero, la significativa riduzione della stessa. Al riguardo, premesso che la responsabilità circa l'applicazione del trattamento più favorevole rimane in capo al soggetto erogante, occorrerà attestare in apposita dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere od in apposito modello convenzionale:

- la residenza del percipiente;
- il possesso delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Le attestazioni devono essere rese in lingua italiana o, quantomeno, in duplice lingua e devono essere conservate senza essere allegate al mod. 770 semplificato, in quanto andranno esibite o trasmesse all'Amministrazione finanziaria, su richiesta. Si segnala, inoltre, che all'interno della Comunità sono state predisposte certificazioni già prestampate nella lingua di residenza ed in quella dello Stato erogante. Qualora dette attestazioni prestampate non fossero tradotte in lingua italiana, si ritiene opportuno acquisire la traduzione del testo rilasciato dalle autorità fiscali estere, asseverata da nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

4. i redditi derivanti dall'**utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di processi, formule, modelli o informazioni, relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, **se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese** (si tratta dei corrispettivi derivanti da diritti d'autore, royalties, redevances, marchi di fabbrica, ecc.) (cod. 1041 fino al 28/02/2002, 1040 dal 01/03/2002);

Applicazione della ritenuta:

- nel caso di percipienti **persone fisiche residenti in Italia** la ritenuta **d'acconto** è del 20%, sulla base imponibile ridotta al 75%;
- nel caso di **soggetti non residenti**, anche diversi dalle persone fisiche, la ritenuta **d'imposta** è del 30%, sulla base imponibile ridotta sempre al 75%, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni (si vedano le note al punto 3.);

5. i redditi derivanti dall'utilizzazione economica dei diritti di cui al punto precedente, non rientranti, tuttavia, nella predetta fattispecie, **con l'esclusione, quindi, di quelli realizzati dall'inventore**. Si tratta, pertanto, di redditi **acquisiti a titolo gratuito da eredi o donatori**, oppure, **a titolo oneroso da persone fisiche** non imprenditori o professionisti, individuati dall'art. 81, lett. g), del Tuir sui quali la ritenuta viene applicata nella misura del 20% dell'ammontare percepito, salvo il caso dell'acquisto dei diritti a titolo oneroso, per il quale spetta un abbattimento del 25% sulla base imponibile;

6. i redditi sotto forma di partecipazione agli utili, corrisposti dall'associante all'associato, nel caso di **associazione in partecipazione**, quando **l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro**, i quali sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%, a partire dal 1 gennaio 1998 (cod. 1041 fino al 28/02/2002, 1040 dal 01/03/2002);

Note: nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito da solo capitale o da capitale e lavoro, il reddito che ne deriva perde la qualifica di reddito di lavoro autonomo, divenendo, in entrambi i casi, reddito di capitale da indicare nel modello 770 ordinario;

7. le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e soci fondatori di S.p.A., Sapa, S.r.l., qualificate quali redditi di lavoro autonomo dall'art. 49, comma 2, lett. d) del TUIR;

8. i **redditi di lavoro autonomo esercitato occasionalmente**, ai sensi dell'art. 81, lett. l), del TUIR ai quali, a partire dal 1 gennaio 1998, si applica ritenuta d'acconto del 20%, su una base imponibile costituita dal totale delle somme corrisposte, compresi eventuali rimborsi spese (RM III-5-225 11/8/94) (cod. 1040);

9. i redditi derivanti da attività sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo.

10. **provvigioni**, comunque denominate, anche in natura, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. I redditi in esame, analogamente ai precedenti, devono indicati in applicazione del principio di "cassa" e, pertanto, non devono essere riportate le provvigioni maturate nel 2003 ma corrisposte nel 2004, prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per dette provvigioni i sostituti d'imposta hanno rilasciato, su espressa richiesta degli intermediari di commercio,

apposita separata certificazione, come previsto dalla C.M. 24/8/845, del 10/06/83. La comunicazione, inoltre, a differenza di quanto previsto per i redditi di lavoro autonomo, **non prevede l'indicazione di somme pagate a soggetti non residenti**, in quanto i compensi a titolo di **provvigioni, commissioni, ecc. non sono soggetti a ritenuta se corrisposti a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** (C.M. nr. 24/8/845, del 10/06/1983). Secondo quanto specificato con CM. 24, del 10/06/83, la **provvigione da assoggettare a ritenuta** è costituita:

- a) dal compenso che spetta al commissionario, all'agente, al mediatore, al rappresentante di commercio e al procacciatore d'affari, per l'attività da questi prestata;
- b) da eventuali sovrapprezzi riconosciuti, derivanti dalla differenza tra prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante o procacciatore d'affari;
- c) da compensi speciali, derivanti da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (ad esempio a titolo di "**star del credere**");
- d) da somme percepite dall'agente o dal rappresentante nell'ipotesi in cui il preponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante,
- e) da corrispettivi o proventi in natura;
- f) **da ogni altro compenso** inerente all'attività dei soggetti anzidetti, **ivi compresi i rimborsi spese** connessi alla prestazione del servizio, ed **esclusi quelli anticipati per conto dei committenti**, da indicarsi nell'apposita casella.

Vale, inoltre, la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/73 **non devono essere indicate** nella comunicazione in esame, **poiché non soggette a ritenuta**, le somme percepite dai soggetti indicati di seguito, per le sole prestazioni specificate:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio dell'attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- dagli agenti, dai raccomandatari e dai mediatori marittimi ed aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad essi rese direttamente;
- dai mediatori e rappresentanti di prodotti agricoli ed ittici ed imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

11. **provvigioni**, corrisposte ai c.d. "venditori porta a porta". La misura della ritenuta (a titolo d'imposta) su tali provvigioni è, dal 01/01/2003, del 23% da calcolarsi sul 78% della provvigione.

12. le **indennità** di cui all'art. 16, lett. d), del TUIR corrisposte agli **agenti di commercio, persone fisiche**, in relazione alla **cessazione del rapporto di agenzia**, in quanto considerate redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. e), del TUIR sulle quali si applica **ritenuta d'acconto del 20%** (cod. 1042 fino al 28/02/2002, 1040 dal 01/03/2002).

Tali indennità si riferiscono a:

- - FIRR;
- - indennità di preavviso;
- - indennità suppletiva di clientela;

Note: con riferimento alle indennità in oggetto **nessuna ritenuta** va operata nei confronti di percettori diversi dalle persone fisiche, quali ad esempio le **società di persone o di capitali**, in quanto in tale caso le citate indennità rientrano nel reddito d'impresa ai sensi dell'art. 6, comma 3, del TUIR.

Note: sulle somme comunque denominate, anche qualora non qualificate come indennità, corrisposte all'agente a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, si applica la ritenuta d'acconto (Cassazione 9/6/97 nr. 5095);

Note: a decorrere dal 2001 il regime della tassazione separata viene applicato anche alle predette indennità percepite dalle società di persone.

13. indennità di cessazione della funzione notarile, di cui all'art. 16, lett. e) del TUIR, soggette a ritenuta del 20%;
14. indennità di cessazione dell'attività sportiva professionale (esclusi quindi gli sportivi lavoratori dipendenti) di cui all'art. 16, lett. f), TUIR soggette a ritenuta del 20%;
15. redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti resa dai segretari comunali;
16. indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81 lett. m)).

Si precisa che, dal 2001 (770/2002), **non devono essere evidenziate** nella comunicazione in esame:

- le somme pagate a fronte di prestazioni derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definite dall'art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR da indicarsi, invece, nella "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale";
- le somme pagate a fronte di indennità di cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da indicarsi anch'essa nella "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale".

Compilazione del modello



Le istruzioni ricordano che ciascuna comunicazione, recante il codice fiscale del sostituto d'imposta in alto a destra, riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo, da evidenziare nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra. In presenza di più compensi erogati al medesimo percipiente il sostituto ha la facoltà di indicare i dati secondo le seguenti modalità:

- totalizzando i vari importi e compilando un'unica comunicazione, qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilando tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicando una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il numero progressivo di comunicazione e utilizzando più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 16 a 30.

Per ciascun soggetto dovrà essere indicato:

PUNTO DA 1 A 11

Vanno riportate le generalità complete di ciascun percipiente, persona fisica e non.

Si precisa, in particolare, che il **punto 10** (codice regione) va compilato nella sola ipotesi di erogazione di indennità di trasferta e assimilati erogate nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica (codice "N" da indicare alla successiva casella 16). Il codice della regione relativa al domicilio fiscale del percipiente è desumibile dalla tabella SF – Elenco Regioni e Province autonome, riportata nell'appendice delle istruzioni ministeriali.

PUNTO DA 12 A 15

Vanno indicati ulteriori dati per i percipienti non residenti, persone fisiche e non.

In particolare, nel **punto 12**, il codice di identificazione fiscale del soggetto percipiente, rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del paese di residenza.

Si precisa che l'indicazione del codice fiscale, prevista tassativamente dall'art. 6, del DPR 605/73, per i soggetti non residenti diversi dalle persone fisiche, può considerarsi adempiuta con la sola enunciazione dei dati relativi ad almeno una delle persone che hanno la rappresentanza della società, come precisato con RM 178/E del 27/11/98. Nel caso la comunicazione del codice fiscale non pervenga almeno entro 10 giorni dal termine di adempimento dell'obbligo, i sostituti possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa comunicazione dei dati delle caselle da 1 a 7, del soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale. Qualora, infine, non sia stato possibile reperire nemmeno i predetti dati, dovrà essere richiesta all'amministrazione finanziaria, l'attribuzione di un codice numerico.

Il codice dello stato estero da indicare nel **punto 15** è desumibile dalla tabella SG – Elenco dei Paesi esteri, riportata nell'appendice delle istruzioni ministeriali.

PUNTO 16 “CAUSALE”

Va indicata la causale delle somme erogate, desumibile dalla seguente tabella:

A	per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ;
B	per l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore , di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C	per somme a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contatti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D	per somme a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E	per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F	per prestazioni rese da sportivi con contratto di lavoro autonomo;
G	a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H	a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
I	a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
L	per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore , di opere dell'ingegno, di brevetti, industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
M	per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ;
N	a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
Q	per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario ;
R	per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante plurimandatario ;
S	per provvigioni corrisposte a commissionario;
T	per provvigioni corrisposte a mediatore;
U	per provvigioni corrisposte a procacciatore d'affari ;
V	per provvigioni corrisposte ad incaricati per le vendite a domicilio;
W	incaricati per le vendite porta a porta e per la vendita ambulante di giornali, quotidiani e periodici (L. 25/2/87, n° 67);
Z	titolo diverso dai precedenti.

PUNTO 17 “ANNO”

Va indicato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione nel solo in cui siano state erogate prestazione contraddistinte dalla causale (punto 16) G, H, I. In caso di anticipazioni nella casella in esame va indicato l'anno 2003 e va barrata anche la casella di punto 18.

PUNTO 18 “ANTICIPAZIONI”

Va barrata in caso di anticipazioni indicate nella precedente casella 17.

PUNTO 19 “AMMONTARE LORDO CORRISPOSTO”

Va indicato l'ammontare lordo corrisposto nel corso del 2003.

Precisazioni

- Il **contributo integrativo del 2%**, destinato alle casse professionali, non facendo parte del compenso **non deve essere** indicato alla Casella 19 e nemmeno alla successiva Casella 21 (si veda l'*Esempio 1 - compenso pagato a professionista con cassa di previdenza* – riportato in appendice).
- Il **contributo previdenziale del 4%** addebitata a titolo di rivalsa al sostituto d'imposta, da parte del lavoratore autonomo senza cassa iscritto alla gestione separata ex Legge 335/95 **deve essere indicato** in quanto concorre a formare la base imponibile per il calcolo della ritenuta (si veda l'*Esempio 2 - compenso pagato a professionista senza cassa iscritto alla gestione separata Inps* – riportato in appendice).
- L' **I.V.A.** corrisposta dal sostituto d'imposta al lavoratore autonomo soggetto passivo di tale tributo **non deve** essere indicata.
- Vanno indicate le eventuali **spese anticipate in nome e per conto** addebitate dal prestatore ed escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72. Tali importi vanno, tuttavia, compresi nella casella 21 (altre somme non soggette a ritenuta).
- Devono essere indicati anche i compensi erogati ai soggetti che godono dei regimi agevolati ex artt. 13 e 14, Legge 388/2000 (**nuove iniziative di impresa e lavoro autonomo ed attività marginali**). I citati compensi, essendo, tuttavia, esonerati da ritenuta, devono essere riportati anche a casella 21 (si veda l'*Esempio 5 - compensi pagati a soggetti in regime di nuove iniziative produttive o attività marginali* – riportato in appendice).
- Vanno indicate anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81 co.1 lett. m) erogate nell'esercizio di **attività sportive dilettantistiche** (causale N da indicare nel punto 16) che non concorrono a formare il reddito per il percipiente (fino ad € 7.500 ai sensi dell'art. 83 co. 2 del TUIR). Ciò anche in caso di erogazione di compensi di ammontare complessivamente inferiore ad € 7500. Le somme in oggetto che non concorrono, devono essere riportate anche nella casella 21 (altre somme non soggette a ritenuta). Non vanno, invece, riportati i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

PUNTO 20 “SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA PER REGIME CONVENZIONALE”

Vanno indicate le somme erogate a percipienti non residenti non soggette a ritenuta per regime convenzionale. Si veda, in merito, il **punto 3.** dell'elencazione dei redditi da indicare nella comunicazione in esame.

PUNTO 21 “ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA”

Vanno indicate le altre somme non soggette a ritenuta somme, diverse da quelle indicate al punto 20, come ad esempio:

- la parte non soggetta a ritenuta delle somme corrisposte al lavoratore autonomo (come le detrazioni forfetarie sull'utilizzazione economica nel caso di compensi per diritti d'autore);
- il rimborso delle spese e gli anticipi in nome e per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, nei limitati casi previsti dalla normativa: tasse, bolli, diritti di cancelleria e di visura, ecc. ;

- somme non soggette a ritenuta, ricevute a titolo di rimborso dagli agenti, per spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti e, come tali, risultanti da fattura o altro documento contabile intestato al preponente o alla casa mandante. Eventuali rimborsi spese riconosciuti dalle case mandanti agli intermediari di commercio per viaggio, vitto e alloggio, in deroga all'art. 1748 c.c., agli effetti fiscali costituiscono parte integrante delle provvigioni da assoggettare a ritenuta e da indicare alle caselle 19 e 22;
- **quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile** pari, com'è detto, al 50% o all'80%, a seconda che i percipienti non si siano attivati ovvero abbiano dichiarato ai loro committenti, preponenti o mandanti, secondo le modalità di cui al D.M. 16/04/1983 che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di collaboratori (si veda, l'*Esempio 4 - provvigioni pagate ad un agente di commercio* – riportato in appendice).

PUNTO 22 “IMPONIBILE”

Trattasi della differenza tra i dati contenuti nella precedente Casella 19 e la somma delle Caselle 20 e 21.

PUNTO 23 “RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO

Trattasi dell'importo della ritenuta operata sulla base imponibile indicata nella Casella 22.

PUNTO 24 “RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA”

Va indicato l'importo delle ritenute operate a titolo d'imposta. Vedasi ad esempio il caso delle ritenute su provvigioni porta a porta (causale V del punto 16) o compensi contraddistinti dalla causale N (punto 16) per l'ipotesi di erogazione di compensi oltre € 7.500 e fino a 28.158,28.

PUNTO 25 “RITENUTE SOSPENSE”

Trattasi dell'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già comprese nell'importo indicato alla precedenti casella 23 o 24.

PUNTO 26 “ADDIZIONALE REGIONALE A TITOLO D'ACCONTO”

Riguarda l'erogazione di compensi contraddistinti dalla causale N (punto 16).

PUNTO 27 “ADDIZIONALE REGIONALE A TITOLO D'IMPOSTA”

Riguarda l'erogazione di compensi contraddistinti dalla causale N (punto 16).

PUNTO 28 “ADDIZIONALE REGIONALE SOSPESA”

Riguarda l'erogazione di compensi contraddistinti dalla causale N (punto 16). Trattasi dell'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e già comprese nell'importo indicato alla precedenti casella 26 o 27

PUNTO 29 “IMPONIBILE ANNI PRECEDENTI” E PUNTO 30 “RITENUTE OPERATE ANNI PRECEDENTI”

Trattasi di caselle da compilare nel caso di erogazione di compensi per prestazione contraddistinte dalla causale (punto 16) G, H, I. Vedi punto 17 e 18.



In materia di certificazioni, si ricorda che il sostituto deve rilasciare al percettore entro il 15/03 dell'anno successivo a quello di erogazione apposita certificazione relativa ai compensi e alle provvigioni corrisposte. Tramite il sito internet dell'Associazione, all'indirizzo www.apindustria.vi.it > area fiscale > approfondimenti > **certificazioni e 770** è possibile reperire:

- fac simile modello certificazione reddito lavoro autonomo e provvigioni;
- utility sw per excel utile alla compilazione, in formato elettronico, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e provvigioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli esempi riportati in appendice.

5 QUADRI COMUNI FRA 770 SEMPLIFICATO E 770 ORDINARIO (ST e SX)

5.1 Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX del modello 770

I prospetti ST e SX del modello 770 semplificato sono denominati quadri nel modello 770 ordinario. Le celle del prospetto ST sono corrispondenti a quelle della “sezione I” del quadro ST. Le celle del prospetto SX, sono, invece, corrispondenti alle “sezioni I e II” del quadro SX, ad eccezione dei righe SX2 e SX3 che sono presenti solamente nel modello ordinario. La loro compilazione **dovrà essere unica** e tener conto sia dei versamenti e/o compensazioni relative alle comunicazioni/quadri contenute nel modello semplificato (es.: ritenute su redditi di lavoro dipendente o autonomo) che di quelle contenute, ove sia ovviamente presente il caso, nel modello ordinario (es.: ritenute su dividendi). Suddetti prospetti/quadri andranno perciò compresi o nel solo modello semplificato o solo in quello ordinario. Riportiamo, nella tabella seguente, un riepilogo delle casistiche che potranno essere incontrate.

Tipo di dichiarazione a cui è tenuto il sostituto	Dove includere i quadri ST e SX e relative scadenze
Esclusivamente 770 semplificato	<ul style="list-style-type: none">• Esclusivamente nel modello 770 semplificato (scadenza entro il 30/09/2004)⁴ <i>N.B. Nel caso di presentazione del modello semplificato diviso in due parti (vedi paragrafo 1.2.3), i quadri ST ed SX dovranno necessariamente essere inclusi nella parte che contiene le comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente).</i>
Esclusivamente 770 ordinario	<ul style="list-style-type: none">• Esclusivamente nel modello 770 ordinario, anche unificato (scadenza 02/11/2004)
Modello 770 semplificato e anche 770 ordinario	<ul style="list-style-type: none">• Esclusivamente nel modello 770 ordinario, anche unificato, comprendendo i dati dei versamenti e compensazioni relativi sia al modello ordinario che a quello semplificato (scadenza 02/11/2004). I dati relativi ai quadri ST e SX non potranno in alcun modo essere ricompresi nel 770 semplificato.

Per completezza di informazione, si segnala che:

- nella “sezione II” del quadro ST (modello ordinario) andranno, inoltre, riportati i versamenti relativi alle imposte sostitutive di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/97 e art. 1, co.2-bis del D.L.12/2002 (trattasi di una sezione alla cui compilazione sono tenuti gli intermediari abilitati all'applicazione di tali imposte quali banche, poste, società fiduciarie agenti di cambio e simili);
- nella “sezione III” del quadro ST ed SX (modello ordinario) andranno infine indicati i dati relativi alle attività finanziarie rimpatriate ai sensi del D.L. 350/2001 cosiddetto “Scudo fiscale” e ai relativi versamenti (trattasi di una sezione alla cui compilazione sono tenuti gli intermediari finanziari e riguarda l'indicazione di dati riepilogativi di massa e non i dati dei singoli rimpatri effettuati dai contribuenti).

Tali sezioni non verranno trattate nella presente guida in quanto le casistiche non sono ritenute di particolare interesse per le imprese industriali nostre associate.

5.2 ST e SX - principali novità !

- E' stato ripristinato l'obbligo di riportare nel quadro ST (punto 12), la data di versamento delle ritenute.
- Non è più prevista la possibilità, secondo le istruzioni ministeriali, in caso di indicazione errata del codice tributo e/o del codice regione sul modello di pagamento F24, di effettuare la relativa regolarizzazione

⁴ Rispetto al modello 770/2002 relativo al 2001, nel caso di obbligo di presentazione del solo modello semplificato (e non quindi anche di quello ordinario) è stata eliminata la possibilità di presentare i quadri ST e SX in modo autonomo e differito rispetto alle “comunicazioni” reddituali contenuti nel 770 semplificato, utilizzando il frontespizio del Mod. 770 semplificato, entro la scadenza del 31 ottobre.

direttamente in fase di predisposizione del prospetto ST mediante la compilazione di due righe distinti (uno con codice errato e l'altro con quello corretto). L'unica possibilità per regolarizzare gli errori formali in oggetto risulta essere l'invio dell'apposita comunicazione (c.d. comunicazione ravvedimento) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (si rimanda per approfondimenti all' **Esempio 5 - errato utilizzo dei codici tributo e/o regione nella compilazione del modello F24 di versamento**, riportato in appendice).

- Vanno indicate le rate di imposta sostitutiva prelevate nel 2003 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002 (emersione del lavoro irregolare).
- E' stato istituito il codice P, da indicare nel punto 7 del prospetto/quadro ST al fine di compilare un apposito rigo nel quale esporre, nel punto 2, l'ammontare complessivo del compenso maturato nell'anno 2003 per l'assistenza fiscale prestata, nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2003.
- Per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati istituiti i codici Q e S, da indicare nel punto 7 del prospetto/quadro ST, al fine di indicare in distinti righe, rispettivamente le addizionali di competenza dell'anno d'imposta precedente (rate residue dell'addizionale regionale) e le addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente (unica soluzione delle addizionali dovute per il periodo d'imposta corrente).
- Per il caso di passaggio diretto di dipendenti senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, sono stati rimodulati i codici M, N, P e Q. Per approfondimenti, si veda il paragrafo **6.1.8 - Compilazione del prospetto/quadro ST in presenza di passaggio con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d'imposta**.
- Nel quadro ST devono essere quest'anno indicate anche le rate di imposta sostitutiva prelevate nel 2003 con riferimento ai redditi emersi nel 2001 e 2002 (L. 383/2001).

6 IL PROSPETTO/QUADRO ST (RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE)

6.1 Caratteristiche del prospetto/quadro ST ed istruzioni alla compilazione

Nel prospetto/quadro in oggetto, vanno sostanzialmente riportati i dati relativi alla ritenute operate, alle trattenute effettuate per l'assistenza fiscale (diretta o tramite Caf) all'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del Tfr ed i relativi versamenti. Riportiamo nella tabella seguente una breve analisi della casistica.

Casistica	Note
<p>Ritenute Irpef operate sui redditi corrisposti nel periodo d'imposta 2003⁵ ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'art.23 del Dpr 600/73 su redditi di lavoro dipendente (es.: cod.tributo 1001, 1002, 1012 ...); • dell'art.24 del Dpr 600/73 su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente es.: cod. tributo 1004, 1017⁶, ...); • dell'art.25 del Dpr 600/73 su redditi di lavoro autonomo e altri redditi (es.: cod.tributo 1040, 1041⁷, ...); • dell'art.25 bis del Dpr 600/73 su provvigioni (es.: cod. 1038). 	<p>Si ricorda che le ritenute su tali redditi vanno versate entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'emolumento. Esempio: pagamento compenso 12/02, versamento ritenuta entro il 16/03.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 445/97, i sostituti d'imposta che nell'anno erogano compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) <u>possono</u> (in alternativa alle scadenze ordinarie) effettuare i versamenti delle ritenute relative a ciascun periodo d'imposta in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. (vedi Esempio 3 - compilazione del prospetto ST nel caso di applicazione delle semplificazioni previste per i "sostituti minimi" - riportato in appendice).</p>

⁵ Sono da intendersi comprese fra i redditi corrisposti nel 2003 anche quelli erogati ai sensi dell'art. 48 del Tuir (redditi di lavoro dipendente ed assimilati) entro giovedì 12/01/2004 (**principio di cassa allagato**). Si ricorda che, anche se in scadenza di giorno festivo, tale termine non è soggetto a differimento (Circolare n° 2 del 15/01/2003

Casistica	Note
Ritenute Irpef operate in sede di conguaglio di fine 2003 effettuato nel mese di gennaio o febbraio 2004 ai sensi dell'art.23 co.3 del Dpr 600/73 (cod. tributo 1013 ⁸).	Il versamento di tali trattenute andava effettuato entro il 16/02/2004 per i conguagli effettuati in gennaio ed entro il 16/03/2004 per quelli effettuati in febbraio.
Ritenute operate a partire dal mese di marzo 2003 e i relativi versamenti effettuati a causa di incapacienza delle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 2003 per il pagamento del debito d'imposta risultante dal conguaglio Irpef di fine 2002 (rif. Art. 23 co. 3 del Dpr 600/73).	In caso di incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo, il lavoratore può: a) dichiarare per iscritto al sostituto d'imposta di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute; b) autorizzare per iscritto il sostituto d'imposta a effettuare il prelievo mancante sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi a febbraio (in questo caso sono dovuti dal lavoratore gli interessi per il differimento). Il caso in oggetto si riferisce ovviamente all'ipotesi b).
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (ex D.Lgs 47/2000) operate e versate.	Il versamento di tali trattenute andava effettuato entro il 16/12/2003 per l'acconto (cod. tributo 1712) ed entro 16/02/2004 per il saldo (cod. tributo 1713).
Imposta sostitutiva sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.	Tale versamento riguarda l'ente gestore del fondo pensione.
Trattenute relative all'addizionale regionale Irpef 2002 (cod. 3802) e all'addizionale comunale Irpef (cod. 3816) effettuate in forma rateizzata nel 2003 sui redditi 2002 di lavoro dipendente o assimilato.	Si ricorda che l'addizionale regionale viene determinata dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (dicembre, gennaio o febbraio dell'anno successivo). L'importo viene trattenuto al lavoratore, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate, in un massimo di 11 rate e comunque non oltre dicembre. Nel quadro ST del modello 770/2004 andranno quindi riportate le trattenute effettuate nel 2003 sui redditi del 2002. Quelle relative ai redditi del 2003 andranno, invece, riportate il prossimo anno nel modello 770/2005.
Trattenute relative all'addizionale regionale e all'addizionale comunale Irpef effettuate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2003.	In caso di cessazione del rapporto, le addizionali vengono trattenute in unica soluzione del periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio. Al riguardo, si segnala l'istituzione del codice Q e del codice S da indicare nel punto 7.
Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Irpef effettuate su compensi corrisposti a soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché su compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica	/
Trattenute effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2003 (saldo e acconto Irpef, addizionali regionale e comunale, acconto redditi soggetti a	L'assistenza fiscale prestata nel 2003 si riferisce ai modelli 730/2003 relativi all'anno 2002.

dell'Agenzia delle Entrate) Infine, il termine per il versamento della ritenuta rimane comunque il 16 del mese successivo all'effettivo pagamento (16/02/2004).

⁶ Si ricorda che, con effetto dal 01/03/2002, il codice 1017 relativo ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, è stato soppresso per confluenza nel codice 1004.

⁷ Si ricorda che, con effetto dal 01/03/2002, il codice tributo 1041 è stato soppresso per confluenza nel codice 1040.

⁸ Le trattenute Irpef a seguito di operazioni di conguaglio effettuate direttamente in dicembre vanno versate con l'ordinario codice 1001.

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

33/88

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Casistica	Note
tassazione separata)	
Rate di imposta sostitutiva prelevate nel 2003 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002.	/
Altre ritenute operate od imposte sostitutive	(es.: su redditi di capitale – Art.26 Dpr 600/73; su dividendi – Art.27 Dpr 600, eccetera)

N.B. Nel quadro in oggetto andranno riportati anche i versamenti effettuati in ritardo, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione, usufruendo dell'istituto del **ravvedimento operoso** previsto dall'art.13 del D.Lgs 472/97 (versamento tributo omesso maggiorato degli interessi legali e versamento della sanzione ridotta). Sul punto si veda l'**Esempio 4** - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute" - riportato in appendice.

Il prospetto ST (modello semplificato) e la "sezione I" del quadro ST (modello ordinario), è caratterizzata da 13 righe ognuno dei quali composto da 12 punti. **Nel caso fosse necessario compilare più di 13 righe, andrà utilizzato un ulteriore modello avendo cura di numerare progressivamente gli stessi.**



SEMPLIFICATO 2003
AGENZIA DELLE ENTRATE

PROSPETTO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Modello N. **EURO**

ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e accessorie)

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	mezz'anno	anno				
ST2 Interessi	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
ST3	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12

PUNTO 1 "PERIODO DI RIFERIMENTO"

❖ Regola:

per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel punto 1 è quello relativo al mezz'anno ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (pagamento dell'emolumento).

❖ Eccezioni:

- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre (es.: ritenuta su dividendi deliberati dopo il 01/07/1998 da versare entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi; ritenuta su utili in natura deliberati ante 01/07/1998 da versare entro il 01/09 ed entro il 01/03);
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2004 e riferite all'anno 2003, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt.23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2003 e nel punto 7 "Note" il codice "B" (**vedi Esempio 2** - versamento ritenute su redditi di

lavoro dipendente ed assimilati erogati entro il 12/01/2004 (principio di cassa allargato)- riportato in appendice);

- con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, se relative a rateizzazioni o cessazioni del rapporto di lavoro, vanno compilati distinti righe anche se il periodo di riferimento è lo stesso.
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento. In particolare, nel punto 1, va indicato dicembre 2002, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel punto 7, il codice "A" (**vedi Esempio 3 - compilazione del prospetto ST nel caso di applicazione delle semplificazioni previste per i "sostituti minimi"** - riportato in appendice);
- per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (D.Lgs 47/2000), come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 34/E del 18/04/2002 punto 16, il periodo da indicare al punto 1 è sempre 12 dell'anno di riferimento (nel ns. caso 12/2003), sia per l'acconto (cod.1712) che per il saldo (cod.1713) (**vedi Esempio 7 - recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr in sede di versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (D.Lgs 47/2000)**- riportato in appendice).

N.B. Si precisa che, nei casi di versamento di ritenute mediante ravvedimento operoso, il punto 1 deve essere compilato con l'indicazione del mese in cui la trattenuta doveva essere effettuata, anche se il versamento è stato effettuato in un periodo/anno successivo a quello di riferimento (**vedi Esempio 4 - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute**, riportato in appendice).

PUNTO 2 "RITENUTE OPERATE"

Nel punto 2 deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate⁹;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale e l'imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni TFR e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione, nonché sui redditi emersi.

Precisazioni:

- nel caso di interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo, considerato che l'importo è stato oggetto di versamento con diverso codice tributo;
- le istruzioni al 770/2004, innovativamente rispetto al passato, richiedono l'utilizzo di distinti righe, anche se il periodo di riferimento è lo stesso, per l'indicazione, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, dell'ammontare complessivo delle addizionali trattenute e versate con riferimento all'anno di competenza indicando, nel punto 7, il codice Q per le addizionali di competenza dell'anno d'imposta precedente (rate residue dell'addizionale regionale) e il codice S per quelle di competenza dell'anno d'imposta corrente.

Particolari indicazioni dovranno, inoltre, essere osservate nei seguenti casi:

1. **Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti a seguito di operazioni di conguaglio, a seconda delle seguenti situazioni**
 - a) Restituzione attingendo dalle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
 - b) Restituzione attingendo dalle addizionali o da altre ritenute
 - c) Restituzione attingendo da somme anticipate dal sostituto
2. **Restituzione di ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati**

Per approfondimenti si rimanda al paragrafo **6.1.2 - Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti a seguito di operazioni di conguaglio** e al paragrafo **6.1.1 - Recupero di ritenute restituite su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati** – riportati nelle pagine seguenti.

⁹ L'obbligo di compilazione del prospetto/quadro ST riguarda le ritenute operate, anche se non versate.

PUNTO 3 “RITENUTE VERSATE IN ECCESSO E RESTITUZIONI”

Nel punto 3 va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 (ritenute operate).

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1 del quadro SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

Rimborsi ai
dipendenti

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del quadro SX). **N.B.:** L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 con modello F24 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del quadro SX);

Crediti da
anno
precedente

- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (730);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (con riferimento a tele credito, si evidenzia che dovrà essere altresì compilato un distinto rigo per esporre, nel punto 2, l'ammontare complessivo del compenso maturato nell'anno 2003, nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2003, e, nel punto 7, il codice di nuova istituzione P);

Assistenza
fiscale

- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2003 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto;

Versamenti
in eccesso

- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione (evidenziata nel rigo SX3 del quadro SX).

Unico RZ

PUNTO 4 “RITENUTE COMPENSATE CON CREDITI D'IMPOSTA”

Nel punto 4 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (ritenute operate). A titolo esemplificativo, si veda l'**Esempio 6 - recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr** (rif. art. 3 co. 213 Legge 662/96) in sede di erogazione del Tfr – riportato in appendice. In questo punto non vanno indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente con il mod. F24.

PUNTO 5 “IMPORTO VERSATO”

❖ Regola:

Nel punto 5 va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 (ritenute versate in eccesso e restituzioni) e 4 (ritenute compensate con crediti d'imposta) dall'importo del punto 2. In linea di massima, l'importo da indicare nel punto 5 trova riscontro nella colonna “Importi a debito” nel mod. F24.

❖ Eccezioni:

La regola sopra indicata non va rispettata nelle seguenti ipotesi:

- in presenza di operazioni societarie straordinarie e di successioni (per l'approfondimento di questa casistica si rimanda a quanto riportato nel paragrafo **6.1.7 - Compilazione prospetto/quadro ST in presenza di operazioni straordinarie o successioni con estinzione del soggetto**);
- in presenza di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d'imposta (per l'approfondimento di questa casistica si rimanda a quanto riportato nel paragrafo di **6.1.8 - Compilazione del prospetto/quadro ST in presenza di passaggio con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d'imposta**);
- in presenza di errori commessi nella indicazione del codice tributo e/o regione nella compilazione del modello di versamento F24 (per l'approfondimento di questa casistica si rimanda a quanto indicato nell'**Esempio 5 - errato utilizzo dei codici tributo e/o regione nella compilazione del modello F24 di versamento** - riportato in appendice);
- nonostante non sia indicato nelle istruzioni ministeriali, nel caso di versamento eseguito erroneamente in eccesso. La modifica, nel 770/2003 (e confermata nel 770/2004) rispetto al 770/2002, della denominazione "differenza" in "importo versato" del punto in oggetto conferma implicitamente la necessita di compilare un rigo anche nel caso di versamenti eseguiti in eccesso rispetto alle ritenute operate (vedi **Esempio 8 - versamento di ritenuta in eccesso erroneamente eseguito**, riportato in appendice).

❖ **Ravvedimento operoso e versamenti cumulativi a seguito di ravvedimento:**

In caso di versamenti IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo punto 6 l'ammontare degli interessi versati.

N.B. Le istruzioni di quest'anno, come quelle dello scorso anno, confermano che **"non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione"**. La precisazione risolve, quindi, il dubbio sorto con il 770/2002 quanto, rispetto agli anni precedenti erano state eliminate le indicazioni circa la compilazione di un rigo riservato all'indicazione della sanzione.

Per approfondimenti si veda l'**Esempio 4 - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute** – riportato in appendice.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

PUNTO 6 "INTERESSI"

Va evidenziato l'ammontare degli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso eseguito ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Come noto, a partire dal 01/05/2000 gli interessi da ravvedimento operoso, vanno versati con il modello F24 sommandoli al codice tributo cui si riferiscono. L'importo da indicare nel punto in commento andrà quindi incorporato da tale dato.

Come precisato al punto precedente, se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per approfondimenti si rimanda all'**Esempio 4 - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute** – riportato in appendice.

PUNTO 7 "NOTE"

Per la compilazione del punto 7 devono essere utilizzati i seguenti codici:

A	se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997 ("sostituti minimi" - vedi esempio 3 in appendice);
B	se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2003 erogati entro il 12 gennaio 2004 ("principio di cassa allargato" - vedi esempio 2 in appendice);

C	se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
D	Codice soppresso
E	Codice soppresso
G	se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
H	se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998 (si ricorda che il codice tributo 1037 è stato soppresso per confluenza nel codice 1035 a partire dal 01/03/2002);
K	se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
M	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'Irpef, nonché del saldo e del primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di conguaglio dell'assistenza fiscale, non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
N	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'Irpef, nonché del saldo e del primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef e degli acconti a tassazione separata dovuti a seguito di conguaglio dell'assistenza fiscale prelevate dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
P	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo del credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (codice istituito con il 770/2004);
Q	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta precedente ;
R	se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art.26-ter del Dpr 600/73 e all'art.6 della L 482/85 effettuate da imprese di assicurazione su prestazioni corrisposte da terzi;
S	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente ;

PUNTO 8 “EVENTI ECCEZZIONALI”

Trattasi di un campo che va compilato nei casi in cui, per effetto di eventi eccezionali, il contribuente ha usufruito della sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate oppure ha usufruito di particolari agevolazioni previste di richieste estorsive e dell'usura.

Per la completa elencazione dei codici da indicare nel campo in oggetto, rimandiamo alle istruzioni ministeriali del modello. In questa sede ci si limita a segnalare il codice E per i sostituti d'imposta che hanno fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 30 giugno 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/07/2003, n.3282 (G.U. n. 99 del 30/07/2003) già sospesi fino al 31/03/2003 dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

PUNTO 9 E 10 “CODICE TRIBUTO/CAPITOLO E TESORERIA”

Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo desumibile dal modello F24 con cui è stato effettuato il versamento. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, barrare il punto 10 ed indicare nel punto 9 il codice del capitolo..

PUNTO 11 “CODICE REGIONE”

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

38/88

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Nel punto 11, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della Regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - *Elenco Regioni e Province autonome* posta nell'Appendice delle istruzioni ministeriali al modello 770. Per comodità, si ricorda che il codice della **Regione Veneto** corrisponde al numero **21**.

PUNTO 12 "DATA DI VERSAMENTO"

Con il modello 770/2004 viene opportunamente ripristinato l'obbligo di indicare la data di effettuazione del versamento (desumibile dal mod. F24).

6.1.1 Recupero di ritenute restituite su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati

In caso di restituzione di ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e di addizionali all'IRPEF applicate nell'anno 2003 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 del prospetto/quadro ST deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto e correttamente riportato nelle certificazioni rilasciate al percettore dal sostituto ai sensi dell'art. 4 co. 6-ter e co. 6-quater del DPR 322/98.

Nel caso di ritenuta già versata in misura superiore rispetto al dovuto, l'indicazione nel punto 5 (importo versato) del prospetto/quadro ST della somma effettivamente versata (superiore a quella del punto 2), fa emergere un credito per versamento in eccesso recuperabile secondo quanto precisato al paragrafo **7.1.1 - Recupero di eccedenze di ritenute versate** - a cui si rimanda.

6.1.2 Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti a seguito di operazioni di conguaglio

a) Restituzione attingendo dalle ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno) emerga un credito a favore del dipendente, allo stesso restituito da parte del sostituto attingendo dal "monte ritenute" a debito, del mese, trattenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dovranno essere osservate, a seconda della capienza rispetto ai crediti da rimborsare, le distinte modalità di compilazione di seguito schematizzate.

"Monte ritenute" a debito	>	"Monte credito" dipendenti	Nel punto 2 andrà riportato esclusivamente quanto versato all'Erario (differenza fra importi a debito e a credito).
"Monte ritenute" a debito	=	"Monte credito" dipendenti	Il rigo del mese non andrà compilato in quanto il credito azzerà i debiti e non viene effettuato alcun versamento.
"Monte ritenute" a debito	<	"Monte credito" dipendenti	Per l'importo corrispondente alla restituzione con utilizzo delle ritenute a debito, il rigo del mese non andrà compilato in quanto non viene effettuato alcun versamento. Se il sostituto anticipa, di "tasca propria", al dipendente il credito, nel mese successivo in cui avverrà il recupero, nella casella 2 (ritenute operate) andrà, invece, indicato quanto effettivamente versato e nella casella 3 (ritenute versate in eccesso e restituzioni) l'importo del credito recuperato

b) Restituzione attingendo dalle addizionali o da altre ritenute

Quando, invece, per effetto delle suddette operazioni di conguaglio, la restituzione del credito al dipendente è effettuata dal sostituto d'imposta attingendo

- dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF
- e/o

- da ritenute relative ad altre categorie di reddito,

dovranno essere osservate, in sede di compilazione del prospetto/quadro ST del 770, le seguenti modalità:

- ancorché non versati o parzialmente versati per effetto dell'utilizzo in restituzione dei crediti da conguaglio ai dipendenti, devono comunque essere compilati appositi righi per esporre, a casella 2, gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative ad altre categorie di reddito;
- nella casella 3 (ritenute versate in eccesso e restituzioni), andrà evidenziato l'importo restituito oggetto di recupero nonché nella casella 5 l'eventuale importo residuo (casella 2 meno casella 3) versato con il mod. F24;
- l'importo restituito utilizzando tali somme dovrà, inoltre, essere indicato, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4 colonna 3 e colonna 4 del prospetto/quadro SX.

c) Restituzione attingendo da somme anticipate dal sostituto

Il credito originato da somme eventualmente anticipate di "tasca propria" dal sostituto d'imposta andrà indicato, per l'importo recuperato, nella casella 3 (ritenute versate in eccesso e restituzioni) del prospetto/quadro ST, nel mese di recupero, nonché, nel rigo SX4 colonna 4 (ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2003) del prospetto/quadro SX. Nel prospetto/quadro SX, gli importi anticipati, andranno, inoltre, complessivamente evidenziati nel rigo SX1 (importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2003) e nel rigo SX4 colonna 3 (versamenti 2003 in eccesso effettuate dal sostituto).

Per una esemplificazione di quanto sopra indicato ai punti a), b) e c), rimandiamo all'**Esempio 11 - conguaglio a credito del dipendente** - riportato in appendice.

6.1.3 Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti in seguito all'assistenza fiscale

Il credito spettanti ai dipendenti (e soggetti assimilati) e risultanti dal modello 730-3 o 730-4 devono essere rimborsati dal sostituto d'imposta¹⁰. Il sostituto d'imposta recupera tali somme mediante una corrispondente riduzione delle ritenute da versare a titolo di Irpef e/o addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio (dicembre nel caso di 730 integrativi). Nel caso di incapacienza di ritenute operate può essere utilizzato l'ammontare complessivo delle ritenute suddette relative alla totalità dei compensi corrisposti in luglio. Se anche quest'ultimo ammontare non è sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsabili con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno in corso, ma non oltre. Se alla fine anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato gli importi non rimborsati. Quest'ultimo potrà far valere i crediti non rimborsati nella successiva dichiarazione presentata (730 o Unico).

Il recupero del rimborso effettuato dal sostituto d'imposta andrà evidenziato nel modello 770 come segue:

- ancorché non versati o parzialmente versati per effetto dell'utilizzo dei crediti rimborsati ai dipendenti, devono comunque essere compilati appositi righi per esporre, a casella 2 del prospetto/quadro ST, gli importi delle ritenute operate (sia per Irpef che per le addizionali);
- nella casella 3 del prospetto/quadro ST (ritenute versate in eccesso e restituzioni), andrà evidenziato l'importo rimborsato al dipendente oggetto di recupero e, nella casella 6 (versamenti effettuati), l'eventuale residuo (colonna 2 meno colonna 3) oggetto di versamento con il modello F24.

6.1.4 Recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr

a) Scomputo dalle ritenute sul Tfr

Come noto, l'art. 3 co 211-213 della Legge 662/96 introdusse l'obbligo di versare nel corso del 1997 e del 1998 degli acconti d'imposta sull'Irpef dovuta sul TFR, al momento del licenziamento, dai dipendenti. Tali anticipi possono essere recuperati, secondo le regole (limiti % e decorrenza) previste dalla disposizione stessa, all'atto del versamento delle ritenute operate sui trattamenti di fine rapporto e sulle eventuali anticipazioni o acconti, con scomputo interno (senza F24). A livello espositivo nel 770, tale recupero avviene indicando nel prospetto/quadro ST, a casella 2 (ritenute operate) l'importo trattenuto al sostituto ed in

¹⁰ Vedasi art. 19 del D.M. 31/05/1999 n° 164 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 11 del 18/03/2004 p. 4.

casella 4 (ritenute compensate con crediti d'imposta), fino a concorrenza e nei limiti del credito non ancora recuperato, l'importo dell'acconto d'imposta scomputato. Si veda l'**Esempio 6** - *recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr (rif. art. 3 co. 213 Legge 662/96) in sede di erogazione del Tfr* – riportato in appendice.

b) Compensazione con l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

E', inoltre, previsto che il credito d'imposta per gli anticipi d'imposta sui TFR possano essere recuperati anche in sede di versamento dell'imposta sostitutiva delle rivalutazioni sul TFR prevista dal D.Lgs. n° 47/2000 (sia per l'acconto del 16/12 che per il saldo del 16/02 dell'anno successivo). In tale ipotesi, come precisato dalla Circolare n° 7/E del 25/01/20002, il credito derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sul TFR, può essere utilizzato, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, mediante utilizzo del modello F24, senza i limiti (limiti %) previsti dall'art. 3 co.213 della legge 662/96 e senza che l'importo compensato rilevi ai fini della determinazione del limite di plafond massimo compensabile con F24 previsto dall'art. 34 della Legge 388/2000 (€ 516.456,90). Viene, inoltre, precisato che ai fini della compilazione del modello F24, nella colonna "anno di riferimento" va indicato l'anno di utilizzo del credito e nella colonna "importi a credito compensati" va utilizzato il codice 1250. A livello espositivo, nel 770, il prospetto/quadro ST va compilato secondo le normali regole indicando il codice tributo 1712 per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva ed il 1713 per il versamento del saldo della stessa (la compensazione effettuata con il codice tributo 1250 equivale, infatti, ad un versamento). Si veda l'**Esempio 7** - *recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr in sede di versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (D.Lgs 47/2000)* – riportato in appendice.

6.1.5 Ravvedimento operoso per omessi/ritardati versamenti di ritenute

Nel caso di omesso o ritardato versamento dei ritenute, è possibile rimediare alla violazione usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso con versamento degli interessi legali per ritardato versamento e di una sanzione ridotta, in luogo della misura del 30% del versamento omesso/ritardato.

Dal punto di vista operativo il ravvedimento si perfeziona come segue:

- versamento con F24 del tributo (o della differenza) maggiorato degli **interessi moratori** calcolati al tasso legale¹¹ con maturazione giorno per giorno.
- versamento con F24 della **sanzione ridotta** (vedi tabella 1) contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza (la sanzione va calcolata sul tributo senza gli interessi).

Si precisa che per il versamento della sanzione ridotta va utilizzato il codice tributo desumibile dalla tabella 3. Inoltre, presupposto affinché il ravvedimento operoso sia ammissibile è che non siano iniziate attività di ispezione o verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria e che la regolarizzazione avvenga non oltre il termine massimo previsto dalla normativa (vedi tabella 2).

Tabella 1)

Sanzione prevista per il tipo di violazione in mancanza di ravvedimento operoso	Sanzione in caso di <u>tempestiva</u> applicazione del ravvedimento operoso
30% di ogni importo non versato o versato in ritardo (art.13 D.Lgs 471/97)	"Ravvedimento breve" Entro 30 giorni - sanzione ridotta al 3,75% del tributo (1/8 del 30% - art. 13 co.1 lett. a D.Lgs 472/97)
	"Ravvedimento lungo" Oltre 30 gg ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione (vedi tabella 2) relativa <u>all'anno nel corso del quale</u> è stata commessa la violazione la sanzione ridotta risulta pari, per le violazioni commesse dal 11/05/2000, al 6% (1/5 del 30%) (art.13 co.1 lett. b D.Lgs 472/97) ¹²

¹¹ Il tasso legale è pari al 2,5% dal 01/01/2004. In precedenza, era pari al 3% dal 01/01/2002.

¹² Quando non è prevista dichiarazione, il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 co.1 lett. b, può essere operato entro un anno dall'omissione o dall'errore (La C.M.180/E del 10/07/98 chiarisce che la diversificazione è in sostanza correlata alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui inerisce un obbligo di dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente - es. imposte sui redditi ed Iva - e i c.d. "tributi istantanei" che tale obbligo non configurano - es. imposta di registro, sulle successioni).

Riportiamo nella tabella 3 i codici previsti per il versamento delle sanzioni da ravvedimento operoso e nella tabella 2 una breve schematizzazione del termine ultimo entro il quale è possibile effettuare il "ravvedimento lungo" relativo ad omessi/ritardati versamenti di ritenute che dovevano essere eseguiti nell'anno 2003, in considerazione delle diverse scadenze che riguardano la presentazione del modello 770 semplificato e di quello ordinario.

Tabella 2) Scadenza termine per eseguire il "ravvedimento lungo"

Modalità di presentazione dei prospetti/quadri ST e SX:	Termine
1) Nel modello 770 semplificato per i soggetti non obbligati al modello ordinario	30/09/2004
3) Nel modello 770 ordinario, anche unificato	02/11/2004

Tabella 3) codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni in caso di ravvedimento per ritardati versamenti

Codici tributo di cui alla C.M. 83/E del 27/04/2000 e R.M. 69/E del 24/05/2000 - Allegato 5 Ravvedimento	VECCHIO CODICE fino al 30/04/2000 con F23	NUOVO CODICE dal 01/05/2000 con F24	In vigore
Sanzione pecuniaria Irpef	684T	8901	Si
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	693T	8902	Si
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef	-	8903	Si
Sanzione pecuniaria Iva	670T	8904	Si
Sanzione pecuniaria Irpeg	686T	8905	Si
Sanzione pecuniaria Ires	-	8918	dal 27/05/2004
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta	692T	8906	Si
Sanzione pecuniaria Irap	694T	8907	Si
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette	689T	8908	Si
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti	-	8909	Si
Sanzione pecuniaria Iva forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti	-	8910	Si
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva	695T	8911	Si
Sanzione pecuniaria relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale. Imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva	683T	8912	Si
Sanzioni pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi	687T	8913	Si
Sanzioni pecuniarie imposta sul patrimonio netto delle imprese	-	8914	Soppresso
Codici tributo di cui alla Risoluzione Agenzia Entrate 25/10/2000 n° 159/E	VECCHIO CODICE fino al 30/04/2000 con F23	NUOVO CODICE dal 01/05/2000 con F24	In vigore
8915 Sanzione pecuniaria Irpef - Rettifica modello 730-Ravvedimento	-	8915	Si
8916 Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef - Rettifica modello 730 - Ravvedimento	-	8916	Si
8917 Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef - Rettifica modello 730 - Ravvedimento.	-	8917	Si

Si rimanda per ulteriori approfondimenti, all'**Esempio 4** - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute -, riportato in appendice.

6.1.6 Errato utilizzo dei codici tributo e/o regione nella compilazione del modello F24 di versamento

Con Circolare 5/E del 21/01/2002 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la natura di violazione meramente formale non sanzionabile ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente per le errate indicazioni negli F24 del periodo di riferimento, del codice tributo e della ripartizione fra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo. Per la rettifica dei dati previsti nelle sole sezioni "Erario" e "Regioni-enti locali" è previsto l'invio di una istanza (c.d. **comunicazione-ravvedimento**) da indirizzare ad un qualsiasi locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate¹³. Le istruzioni al 770/2004, diversamente dagli scorsi anni, precisano che questa procedura di regolarizzazione è **l'unica possibile** e che nel prospetto/quadro ST la compilazione deve avvenire con le modalità ordinarie riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice regione corretto. A riguardo, si evidenzia inoltre che sono stati eliminati i codici D ed E che lo scorso anno (770/2003) dovevano essere indicati nel punto 7 al fine di segnalare l'avvenuta presentazione all'Agenzia della comunicazione in oggetto. Secondo le istruzioni ministeriali

Diversamente dallo scorso anno, in base alle istruzioni ministeriali, non è quindi più ammessa la possibilità di regolarizzare l'errata indicazione dei codici sul F24 direttamente in sede di predisposizione del prospetto/quadro ST del 770 mediante una particolare modalità di compilazione, con riferimento ad ogni versamento, di due distinti righe del prospetto/quadro ST¹⁴.



L'argomento è stato oggetto di approfondimento nel ns. notiziario n° 04/2002. L'articolo ed il **fac-simile dell'istanza** è reperibile anche tramite il ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it >> area fiscale/tributaria > approfondimenti > ravvedimento operoso.

N.B. A nostro giudizio, anche se le istruzioni al quadro ST di quest'anno, avvertono che la regolarizzazione degli errori in oggetto è possibile soltanto con presentazione della comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rimane comunque, di fatto, possibile regolarizzare la situazione, anche in mancanza di presentazione delle comunicazione all'agenzia, seguendo il seguente breve ragionamento:

- effettuando un versamento con un codice tributo errato, altro non si effettua che un versamento di ritenute in eccesso;
- nel momento immediatamente successivo all'effettuazione dell'errato versamento, il contribuente avrà a disposizione, ai sensi del Dpr 445, un credito da scomputare in "compensazione interna" (senza cioè dover presentare un nuovo modello F24), con i versamenti che sono dovuti da quel momento in poi;
- lo stesso giorno è possibile recuperare il credito in eccesso con scomputo interno a favore del versamento dovuto.

Per approfondimenti sulla casistica relativa al recupero dei crediti versati in eccesso, si rimanda al paragrafo **7.1.1 - Recupero di eccedenze di ritenute versate**.

6.1.7 Compilazione prospetto/quadro ST in presenza di operazioni straordinarie o successioni con estinzione del soggetto

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad esempio nell'ipotesi di fusione per incorporazione, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata (soggetto estinto) ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante (soggetto che prosegue), quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1

¹³ In precedenza, l'istanza doveva essere indirizzata al centrale Ufficio struttura di gestione presso la Dir. gen. dell'Agenzia delle Entrate - Roma

¹⁴ Nel modello 770/2003 la compilazione avveniva come segue: 1° rigo compilato con le "ordinarie modalità", indicando cioè i dati desumibili dal modello F24 compresi quelli errati, ma omettendo la compilazione dei punti 2 (ritenute operate), 3 (Ritenute versate in eccesso e restituzioni) e 4 (ritenute compensate con crediti d'imposta); 2° rigo compilato indicando il codice tributo e/o regione corretti ed indicando al punto 3 (Ritenute versate in eccesso e restituzioni) l'importo indicato nel punto 5 (importo versato) del 1° rigo.

e 2 ed indicando il codice “K” nel punto 7. Nel quadro ST intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione societaria straordinaria.

6.1.8 *Compilazione del prospetto/quadro ST in presenza di passaggio con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d'imposta*

Il 770/2003 aveva introdotto, con riferimento al punto 7 del prospetto/quadro ST, i codici M, N, O e Q da utilizzare nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, ai fini della **distinta indicazione** nel prospetto/quadro ST, delle residue rate di addizionali regionali e comunali. Nel 770/2004 il contenuto dei codici è stato riformulato (ampliando le casistiche alle residue rate dei versamenti originati dall'assistenza fiscale) e contenuto nei soli due codici (M per il “precedente” sostituto d'imposta e N per il “nuovo” sostituto d'imposta):

M	<p>nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo</p> <ul style="list-style-type: none"> delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF (cod 3802), di addizionale comunale all'Irpef (cod. 3816) risultanti dalle operazioni di conguaglio relative all'anno 2002, <p>nonché</p> <ul style="list-style-type: none"> delle residue rate del saldo (cod 4731) e del primo acconto Irpef (cod 4730), delle addizionali regionale (cod 3803) e comunale all'Irpef (cod. 3818) e degli acconti a tassazione separata (cod 4201) dovuti a seguito di conguaglio dell'assistenza fiscale prestata nel 2003, <p>non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;</p>	<p>Il sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio o l'assistenza fiscale dovrà perciò compilare più righe (distinti per tributo) nel prospetto/quadro ST, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel punto 1 (periodo di riferimento) indicherà 12/2003; nel punto 2 (ritenute operate) indicherà l'ammontare complessivo delle residue rate non prelevate; nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate; nel punto 7 (note), indicherà il codice M. <p>Nulla andrà indicato al punto 5 e 12.</p>
N	<p>nel rigo sono riportati gli importi di cui sopra prelevati, invece, dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro.</p>	<p>Il sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il prelievo, dovrà indicare i dati come previsto dai punti a), b) e c) di cui sopra, e nel punto 7 (note), il codice N.</p> <p>Inoltre, dovrà anche provvedere, secondo le modalità ordinarie, alla compilazione dei righe ST in relazione a ciascuna rata residua versata.</p>

7 IL PROSPETTO/QUADRO SX (RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI)

Premessa

Al fine di meglio comprendere la finalità del prospetto/quadro in esame, potrebbe essere utile leggere prima i paragrafi **7.1.1**, **7.1.2** e **7.1.3**.

7.1 Caratteristiche del prospetto/quadro SX ed istruzioni alla compilazione

Il prospetto/quadro SX, riporta sostanzialmente in un unico quadro quanto in passato (770/2001) veniva riportato nei righi da ST25 a ST33 (rieppilogo delle compensazioni) e nel quadro SY (prospetto relativo all'utilizzo dei crediti).

Diversamente da quanto previsto in passato per il quadro SY, il prospetto/quadro SX **dovrà** essere necessariamente compilato dai sostituti d'imposta che hanno operato **compensazioni** tra debiti e crediti. Ciò indipendentemente dal fatto che le compensazioni siano o meno avvenute tra importi di competenza di enti percettori diversi (es. Erario con addizionali regionali o comunali o viceversa) o nel contesto dello stesso ente.

Il quadro SX è finalizzato ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/97 (si veda a riguardo quanto riportato nel paragrafo **7.1.1.1 - Scomputo (compensazioni "interne") nel corso dello stesso periodo d'imposta**), tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'Erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati, riportati complessivamente nel rigo SX4, vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX34.

Si precisa che non sono oggetto di rilevazioni in questo quadro le compensazioni effettuate con il modello F24 che riguardano crediti "estranei" al 770 (es. compensazioni di ritenute con utilizzo di credito Iva 6099, Irpef 4001, Irpeg 2100, Irap 3800, eccetera) mentre andranno evidenziate nella colonna 2 le compensazioni con F24 che riguardano il recupero di "crediti da 770" (si veda a riguardo quanto riportato nel paragrafo **7.1.1.2 - Recupero nel periodo d'imposta successivo e compensazioni con F24**).

Nel rigo **SX1** deve essere indicato l'importo complessivo della sommatoria fra i seguenti dati:

- importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro incorso d'anno restituiti al dipendente utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto d'imposta;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef;

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2004.

- importo complessivo dell'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Si rimanda per approfondimenti a quanto indicato nel paragrafo **7.1.3 - Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti, a seguito di operazioni di conguaglio, attingendo da addizionali, ritenute diverse da lavoro dipendente e somme anticipate dal sostituto**).


Infine, si evidenzia, che l'importo indicato in SX1 è compreso in quello da indicare in SX4 colonna 3 (versamenti 2003 effettuati in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto).

Nel rigo **SX2** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2003, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Quadro RZ di Unico SC). Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 4. **N.B.:** Si precisa che tale rigo è presente solamente nel quadro ST del modello 770 ordinario e non invece per prospetto del 770 semplificato.

Nel rigo **SX3** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2003, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Quadro RZ di Unico SC) e utilizzato nella presente dichiarazione. **N.B.:** Si precisa che tale rigo è presente solamente nel quadro ST del modello 770 ordinario e non invece per prospetto del 770 semplificato.

Dai rigi SX4 a SX34, il quadro è strutturato su sei colonne.

Il **rigo SX4** è il rigo principale del prospetto/quadro SX. Nelle colonne da 1 a 6 avviene il "monitoraggio", per masse complessive, dei crediti risultanti dall'anno precedente, di quelli sorti nel 2003, delle utilizzazioni effettuate (sia in compensazione "esterna" con F24, che interna) e dei crediti residui di cui si dovrà scegliere fra riporto e rimborso.



Si precisa che i crediti indicati nella colonna 5 a riporto, potranno essere utilizzati, a seconda dei casi:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, utilizzando il Mod. F24;
- in diminuzione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/97, dei versamenti di ritenute relativi all'anno 2003, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24.

A riguardo, si veda quanto verrà indicato nelle prossime pagine, ed in particolare nel paragrafo **7.1.1.2 "Recupero nel periodo d'imposta successivo e compensazioni con F24"**.

Nei rigi da **SX5 a SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai rigi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate ai punti da 1 a 6 del rigo SX4. Si precisa che i rigi da SX5 a SX34 non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, ma esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non

risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'Erario.

In appendice sono riportati alcuni esempi relativi alla compilazione dei prospetti/quadro ST e SX.

7.1.1 Recupero di eccedenze di ritenute versate

7.1.1.1 Scomputo (compensazioni "interne") nel corso dello stesso periodo d'imposta

A partire dal 1998, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del Dpr 445/97 "il sostituto d'imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi". La facoltà di scomputo di tale "credito", inizialmente prevista nel solo ambito di ritenute relative alle stesse categorie di reddito, è stata allargata, ad opera delle modifiche introdotte dal Dpr 542/99, anche a versamenti relativi a categorie di reddito diverse. E' in sostanza possibile compensare un credito originato da un versamento in eccesso relativo al codice 1040 (lavoro autonomo) con un versamento da effettuare con il codice 1001 (lavoro dipendente). Tale compensazione avviene in modo "interno" ossia riducendo l'importo del debito da versare dell'importo corrispondente. Nel caso in cui il credito sia superiore al debito, nessun versamento andrà effettuato fino a capienza del credito. Tale modalità di scomputo è quindi svincolata dall'utilizzazione del mod. F24 e va manifestata a livello di singolo scomputo compilando il punto 3 "Ritenute versate in eccesso e restituzioni" dei rigli contenuti nel prospetto/quadro ST nonché a livello riepilogativo nel punto 4 "Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2002" del quadro SX.

Per un'ulteriore esemplificazione si rimanda all'**Esempio 8 - versamento di ritenuta in eccesso erroneamente eseguito** - e all'**Esempio 9 - scomputo (compensazione "interna") di versamento in eccesso erroneamente eseguito** -, riportati in appendice.

7.1.1.2 Recupero nel periodo d'imposta successivo e compensazioni con F24

Qualora lo scomputo di crediti per ritenute versate in eccesso illustrato nel paragrafo precedente, non avvenga, in tutto o in parte, nello stesso periodo d'imposta in cui il versamento è stato effettuato, lo stesso darà origine ad un "credito da 770". Tale credito risulterà dal rigo SX4 del quadro SX (colonne 5 e 6) ed al sostituto si presenteranno le seguenti possibilità:

- 1) chiederne il rimborso (è possibile effettuare tale scelta direttamente compilando la colonna 6 "importo di cui si chiede il rimborso" del quadro SX);
- 2) scomputare il credito dai versamenti relativi al periodo d'imposta successivo secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente (compensazione "interna"). In tal caso il credito andrà indicato nella colonna 5 del quadro SX;
- 3) compensare il credito, utilizzando il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97 (compensazioni "esterne"). Anche in questo caso il credito andrà indicato nella colonna 5 del quadro SX.

Con riferimento alla 3^a possibilità, si precisa quanto segue:

- poiché le compensazioni effettuate ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 241/97, possono riferirsi esclusivamente a crediti risultanti dalle dichiarazioni o denunce periodiche (nel nostro caso il 770), ne consegue che, il recupero delle eccedenze tramite compensazione "esterna" (detta anche orizzontale) con il modello F24 può avvenire solamente a partire dall'anno successivo a quello cui si riferisce il modello 770 da cui risulta il credito non chiesto a rimborso;
- l'utilizzo del credito può, tuttavia, avvenire anche prima dell'effettiva presentazione del modello 770, già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'eccedenza (es.: per i crediti scaturiti da versamenti del 2003, a partire dal 01/01/2004);
- l'utilizzo può essere effettuato fino al termine di presentazione della dichiarazione 770 successiva (es.: per i crediti scaturiti da versamenti del 2003, fino al termine di presentazione del modello 770/2005);

- la parte di eccedenza che non trova capienza può essere oggetto di ulteriore riporto o di rimborso;
- quanto alle modalità di compilazione del modello F24, per la compensazione dei crediti in argomento, con risoluzione n°92/E del 08/06/1999 il Ministero delle Finanze ha precisato che andranno utilizzati i codici tributo riepilogati nella tabella di seguito riportata.

Codici tributo da utilizzare per la compensazione di "crediti da 770"	
1250	Eccedenze di ritenute versate a titoli di anticipo dell'imposta sul TFR (trattasi dello stesso codice utilizzato per i versamenti a debito)
4731	Recupero delle eccedenze relative ad imposte trattenute a seguito dell'assistenza fiscale TFR (trattasi dello stesso codice utilizzato per i versamenti a saldo)
1678	Crediti derivanti da eccedenze di ritenute erariali relative a imposte sui redditi (trattasi di un codice appositamente istituito da utilizzare per eccedenze di versamenti originati ad esempio da codici 1001, 1038, 1040, eccetera)
3802	Crediti derivanti da eccedenze di ritenute versate a titolo di addizionali regionale Irpef (trattasi dello stesso codice utilizzato per i corrispondenti importi a debito)
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia – (da utilizzare da parte di sostituti d'imposta non domiciliati fiscalmente in Sicilia che prestano la loro opera in impianti o stabilimenti situati in tale regione)
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna – (da utilizzare da parte di sostituti d'imposta non domiciliati fiscalmente in Sardegna che prestano la loro opera in impianti o stabilimenti situati in tale regione)
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta – (da utilizzare da parte di sostituti d'imposta non domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta che prestano la loro opera in impianti o stabilimenti situati in tale regione)
1304	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza dell'Erario da utilizzare da parte di sostituti d'imposta domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta.
4631 4931 4932	Trattasi di codici da utilizzare per il recupero delle eccedenze relative ad imposte trattenute a seguito di assistenza fiscale rispettivamente per impianti in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
In presenza di ciascun codice-tributo riportato nella colonna "importi a credito" del modello F24, occorre indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.	

Per un'ulteriore esemplificazione si rimanda all'**Esempio 10 - compensazione, con F24 (compensazione "esterna")**, di versamento in eccesso erroneamente eseguito l'anno precedente, riportato nelle pagine seguenti – riportato in appendice.

- quanto alle modalità di compilazione del modello F24, per il recupero dell'eccedenza d'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (D.Lgs 47/2000), con Circolare 34/E del 18/04/2002, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che andrà utilizzato il codice tributo di seguito indicato:

Codici tributo da utilizzare per la compensazione di "crediti da 770"	
1713	Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR versata dai sostituti d'imposta.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 7.1.2 di seguito riportato.

7.1.2 Recupero dell'eccedenza d'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr

Con Circolare 34/E del 18/04/2002, l'Agenzia delle Entrate ha precisato per le modalità di recupero dell'eccedenza d'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni rispetto al dovuto sono applicabili:

- le disposizioni di cui al Dpr 445/97, ossia per lo scomputo (compensazione interna) dell'eccedenza (vedi paragrafo 7.1.1.1 e seguenti);
- la compensazione tramite il modello F24 (compensazione esterna) utilizzando il codice tributo 1713 (il cod. 1713 va utilizzato sia nell'ipotesi che il versamento in eccesso si riferisca all'acconto versato

con il codice 1712 che nell'ipotesi di versamento in eccesso relativo al saldo versato con il codice 1713).

L'eccedenza può essere riferita sia al caso di versamento dell'acconto (16/12 con codice 1712) rispetto a quanto risulta effettivamente dovuto, sia in caso di errato versamento in eccesso del saldo (16/02 anno successivo con codice 1713). Per maggiori esemplificazioni sulle modalità di compilazione dei prospetti/quadro ST ed SX, si rimanda all' **Esempio12** - versamento in eccesso dell' acconto relativo all'imposta sostitutiva sul Tfr (D.Lgs 47/2000) e all' **Esempio13** - versamento in eccesso del saldo relativo all'imposta sostitutiva sul Tfr (D.Lgs 47/2000)- riportati in appendice.

7.1.3 *Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti, a seguito di operazioni di conguaglio, attingendo da addizionali, ritenute diverse da lavoro dipendente e somme anticipate dal sostituto*

Si rimanda a quanto già riportato nelle pagine precedenti a commento del punto 2 del prospetto/quadro ST, al paragrafo **6.1.2** - *Recupero di crediti rimborsati ai dipendenti a seguito di operazioni di conguaglio* - ed **all'Esempio 11** - *conguaglio a credito del dipendente* - riportato in appendice. Con riferimento alle operazioni di conguaglio, si precisa che la casistica riguardante anche la compilazione del prospetto/quadro SX è solamente quella relativa alle restituzioni avvenute attingendo da crediti relativi alle addizionali o ad altre ritenute, diverse però da quelle operate su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e non, invece, anche quella che avviene attingendo da ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati che interessa solamente la compilazione del quadro ST.

8 QUADRI ESCLUSIVI DEL 770 ORDINARIO

I quadri presenti esclusivamente nel modello 770 ordinario sono i seguenti:

Quadro SF	relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
Quadro SG	relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
Quadro SH	relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
Quadro SI	Relativo al riepilogo degli utili pagati nell'anno 2003;
Quadro SK	Relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti;
Quadro SL	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
Quadro SM	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati da parte di persone fisiche o di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, non esercenti attività d'impresa, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da Irpeg;
Quadro SO	relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR;
Quadro SP	relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
Quadro SQ	relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
Quadro SR	relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;

N.B. Nella presente guida non verranno riportate le istruzioni relative ai quadri SG, SL, SM, SO, SQ e SR in quanto le casistiche sono ritenute di scarso interesse per le imprese industriali nostre associate.

8.1 Quadri 770/SF, 770/SH e Unico RZ

La maggior parte delle casistiche relative ai redditi di capitale (dividendi esclusi, in quanto di pertinenza di quadri SI e SK), trovano collocazione nei quadri 770 SF, 770 SH e Unico RZ. Riportiamo di seguito una breve tabella di coordinamento:

Casistica	Persone giuridiche che presentano Unico	Persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali che non presentano Unico
Redditi soggetti a ritenuta d'acconto	770/SF (punto 13 codici da A ad E)	770/SF (punto 13 codici da A ad E)
Redditi soggetti a ritenuta d'imposta senza obbligo di indicazione nominativa	Unico SC o Unico EC quadro RZ *	770SH
Redditi soggetti a ritenuta d'imposta nei confronti di non residenti con obbligo di indicazione nominativa (art. 10, co.2 del D.lgs 461/97)	770/SF (punto 13 codici da F ad S)	770/SF (punto 13 codici da F ad S)

* Il quadro RZ del modello Unico SC e Unico Ec

L'articolo 2, co. 6 del Dpr 322/98 prevede che i soggetti Irpeg debbano presentare contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri (Unico) la dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ai seguenti redditi erogati:

- interessi e altri proventi di cui ai commi da 1 a 3 bis dell'art. 26 del Dpr 600/73 (su obbligazioni e titoli similari non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.lgs 239/93, su depositi e conti correnti esteri, su operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli);
- interessi e altri proventi su accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi;
- interessi e altri proventi assoggettati a ritenuta d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 26 del Dpr 600/73 (di norma i redditi di capitale corrisposti a non residenti su finanziamenti non attuati in forma di prestito obbligazionario o similare);
- gli interessi e altri proventi di cui all'art. 7, co. 1 e 2 del D.L. 323/96 (proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti);
- i premi e le vincite assoggettati alle ritenute di cui all'art. 30 del Dpr 600/73.

Trattasi di redditi che devono essere dichiarati nei quadri RZ del modello Unico società di capitali o Unico Enti commerciali e che non vanno quindi indicati nel 770, a meno che, per effetto di quanto disposto dall'art. 10 c.2 del D.Lgs 461/97 non vi sia obbligo di indicazione nominativa nel quadro SF (trattasi dei redditi di capitale corrisposti a non residenti in regime di non imponibilità totale o parziale).

I sostituti diversi dai soggetti Irpeg (es. persone fisiche o società di persone), dovranno, invece, per tali redditi compilare direttamente i quadri presenti nel modello 770.

Esempio:

Interessi corrisposti nel 2003, da parte di una società di capitali residente (Società Omega Spa), per un finanziamento erogato da una società estera (con sede in UK). La società italiana è tenuta ad operare la ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 26, ultimo comma del Dpr n. 600/73 (aliquota del 12,50 a titolo di imposta), codice tributo 1031, ed è tenuta alla compilazione del quadro RZ prospetto G del modello UNICO SC 2004.

Per quanto riguarda il quadro RZ, rimandiamo alle istruzioni contenute nei modelli Unico SC e Unico EC. Di seguito riportiamo, invece, alcune indicazioni relative ai quadri SF e SH.

8.1.1 **Quadro SF** – *Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati*

I sostituti di imposta tenuti alla compilazione del quadro in esame possono essere suddivisi in due gruppi:

- a. Imprese commerciali e agricole, società commerciali di ogni tipo ed enti soggetti ad irpeg;
- b. Intermediari o soggetti indicati all'art. 10 comma 1 del D.lgs. 461/97.

Per l'individuazione dei redditi da indicare nel quadro SF si deve tener presente il concetto di redditi di capitale previsto dall'ordinamento tributario agli articoli 41, 45 e 95 del Tuir.

In particolare devono essere indicati:

- redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività di impresa;
- proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
- compensi per perdita dell'avviamento commerciale;
- contributi corrisposti ad imprese da parte di enti pubblici e privati;
- premi corrisposti dall'UNIRE e dalla FISE.

Riportiamo di seguito le causali di pagamento da indicare nel **punto 13**. Rimandiamo, per gli altri punti, alla consultazione delle istruzioni ministeriali.

A	redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto (la fattispecie più diffusa riguarda gli interessi sui finanziamenti fatti da soggetti residenti non imprenditori ad imprese residenti);	ritenuta del 12,50% codice tributo 1030	art. 26, ultimo comma, del D.P.R.n. 600/73
B	proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, (per prestiti in denaro fatti dalle medesime alle imprese residenti cd. operazioni conduit), assoggettati alla ritenuta nella misura: - del 12,50 per cento a titolo di acconto, - del 27 per cento a titolo di acconto;	ritenuta del 12,50% o 27% codice tributo 1243	art. 26, ultimo comma, del D.P.R.n. 600/73
C	compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto;	ritenuta del 15% codice tributo 1040	art. 28, primo comma, del D.P.R.n. 600/73
D	contributi in conto esercizio non finalizzati all'acquisto di beni strumentali erogati degli enti pubblici e privati; premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto;	ritenuta del 4% codice tributo 1045 ritenuta del 4% codice tributo 1051	art. 28, primo comma, del D.P.R.n.600/73 art.28, secondo comma, del D.P.R.n.600/73
E	proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-bis (derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e g-ter (derivanti da mutuo garantito da titoli) assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, (ad es.: operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo).	ritenuta del 12,50% o del 27% se i titoli producono proventi tassati nella stessa misura oppure non soggetti a ritenuta codice tributo 1030	art. 26, comma 3-bis, del D.P.R.n.600/73

Nello stesso punto 13, le causali da F a S devono essere utilizzate da particolari soggetti (banche, SIM, Poste italiane, notai, le società fiduciarie, agenti di cambio, le società ed enti emittenti limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi o intermediari professionali) tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicando a seconda del caso uno dei seguenti codici:

F	proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
G	interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
H	rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
I	prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
L	proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
M	proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
N	certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
P	certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
Q	altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli simili diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti);
R	somme corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare italiani aperti o chiusi, in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti non residenti per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 461 del 1997. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26-bis del DPR 600/73;
S	interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi.

Si sottolinea che per i redditi di capitale corrisposti nel 2003, da soggetti Irpeg, a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato DPR 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50% o del 27%, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì dovrà essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi:

- Quadro RZ prospetto G del modello UNICO SC 2004 – per le società di capitali ed enti commerciali ed equiparati;
- Quadro RZ prospetto C del modello UNICO EC 2004 – per gli enti non commerciali ed equiparati;
- Quadro SH, prospetto B del modello 770/2004 Ordinario – per altri soggetti: persone fisiche, società di persone e soggetti ad essa equiparati, nonché dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.

8.1.2 **Quadro SH** – *Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti*

Il quadro SH deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti ad essa equiparati, nonché dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi) e rispetto al quadro precedente non vi è l'elencazione nominativa dei soggetti percettori di redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.

Prospetto A	Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nel 2003.
Prospetto B	Altri redditi di capitale di cui all'art.26 co.5 del Dpr 600/73 corrisposti a non residenti Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno 2003 a soggetti non residenti. In particolare, indicare: • gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti,

	<p>non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del Tuir, individuati dai seguenti decreti: <ul style="list-style-type: none"> – D.M. 24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002; – D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio 2002; – D.M. 22 marzo 2002, che ha modificato il decreto precedente solo con riferimento alla Banca centrale di Singapore e agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di tale Stato, cui si applica il regime di esenzione dal 3 aprile 2002; – D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede l'esclusione della black list per tutti i soggetti residenti nel Kuwait.
Prospetto C	<p>Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi</p> <p>Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2003, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.</p> <p>In particolare, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973; • i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973; • i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692. <p>Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2003.</p>
Prospetto D	<p>Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</p> <p>Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2003, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.</p>
Prospetto E	<p>Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997</p> <p>Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2003, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.</p>
Prospetto F	<p>Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti</p> <p>Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2003, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).</p>

Prospetto G	Premi e vincite Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell'anno 2003, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.
----------------	--

8.2 Quadri SI e SK: caratteristiche e novità !

Riforma fiscale sui dividendi – Novità !

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003, il regime di tassazione dei dividendi risulta, a partire dal 1 gennaio 2004, profondamente modificato. I tratti salienti del nuovo regime, per i soggetti residenti, riguardano, in estrema sintesi:

- l'eliminazione del meccanismo del credito di imposta;
- l'imponibilità al 40% del dividendo per le società di persone e persone fisiche, titolari di reddito di impresa, e persone fisiche, in caso di partecipazione qualificata;
- l'imponibilità al 5% del dividendo per i soggetti Ires;
- l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo nella misura del 12,50%, sull'intero ammontare del dividendo corrisposto alle persone fisiche che detengono una partecipazione non qualificata al di fuori del regime di impresa.


Nonostante che gli effetti della riforma si producono nel 2004 e interesseranno, in particolare il modello 770/2005. Tuttavia, il legislatore, con l'art. 40 del decreto legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003, ha introdotto una specifica disposizione transitoria "antielusiva" che di fatto, anticipa gli effetti del nuovo regime al 2003 nel caso di distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 40 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326/2003 – Novità !

La disposizione transitoria "antielusiva" in oggetto ha introdotto le seguenti novità:

- limitazioni all'utilizzo del credito di imposta relative alle distribuzioni di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate dopo il 30 settembre 2003;
- anticipazione degli effetti della riforma 2004 alle distribuzioni di acconti su dividendi.

A seguito l'evoluzione normativa intervenuta, sono state apportate delle modifiche al modello di certificazione degli utili e al quadro SK nel quale sono state inserite quattro nuove caselle (da 42 a 45). La predetta disposizione non ha, invece, comportato alcuna modifica al quadro SI,

	Per una informazione più dettagliata in merito si rinvia all'articolo pubblicato nel notiziario di Apindustria n. 17/2003 reperibile tramite in sito internet dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Fiscale/tributario > Approfondimenti > Manovre e semplificazioni > Finanziaria 2004
---	--

Soggetti tenuti alla compilazione dei quadri SI e SK

I quadri SI e SK devono essere compilati, in particolare, da parte di **soggetti Irpeg**: Spa, Sapa, Srl, enti commerciali, che nell'anno 2003 **hanno distribuito utili/dividendi** sotto qualsiasi denominazione e forma. Quindi è fondamentale il momento della corresponsione dei medesimi indipendentemente dalla forma, sia essa in denaro (fattispecie più frequente) che in natura, in questo ultimo caso si fa riferimento al valore normale dei beni alla data di corresponsione dei medesimi considerati quali dividendi.

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

La tassazione di tali redditi in capo ai percettori avviene nel periodo in cui avviene l'effettiva erogazione, a nulla rilevando il periodo in cui maturano.

Si precisa che tali quadri non riguardano:

- l'erogazione di utili relativi a società di persone (per tali soggetti, la tassazione in capo ai soci avviene infatti per "trasparenza" nell'anno di competenza, indipendentemente dall'effettiva erogazione dei redditi);
- l'erogazione di utili ai promotori e ai soci fondatori di SPA, SAPA e SRL (per tali soggetti, la partecipazione agli utili, costituisce un reddito di lavoro autonomo di cui al 2 comma, lettera d) dell'art. 49 del TUIR). Per questa tipologia di dividendi deve essere compilato il quadro "comunicazione relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Modello 770 SEMPLIFICATO.

Per meglio comprendere le finalità e le modalità di compilazione di tali quadri, brevemente si ricorda che, al fine di individuare il trattamento fiscale da riservare ai dividendi erogati, va verificata se la data della delibera assembleare che ne ha disposto la distribuzione sia antecedente o successiva al 01/07/1998, data di entrata in vigore del nuovo regime sui redditi di capitale disciplinato dal D.Lgs 461/97. Sintetizziamo le caratteristiche del "vecchio" e del "nuovo" regime precisando che il vecchio regime è ad oggi ancora operativo per i dividendi erogati nel 2003, ma deliberati fino al 30/06/1998.

Ritenute su dividendi erogati a soggetti residenti – Art. 27 Dpr 600/73 “vecchio e nuovo regime”

Regime	Vecchio regime	Nuovo regime
	Dividendi deliberati fino al 30/06/98	Dividendi deliberati dal 01/07/98
Regime “naturale”	Ritenuta d'acconto del 10% da versare entro il 15 del mese successivo a quello della delibera, indipendentemente dalla erogazione del dividendo SI CERTIFICAZIONE	Nessuna ritenuta SI CERTIFICAZIONE
Regime “opzionale”	Per casi particolari (esempio ritenuta 12,5% definitiva per azioni Banche popolari) NO CERTIFICAZIONE	Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% sempreché si tratti di <u>partecipazioni non qualificate</u> e non detenute in regime d'impresa da un soggetto residente ed il percettore, previa attestazione delle condizioni, ne faccia richiesta. NO CERTIFICAZIONE



In materia di certificazioni, si ricorda che il sostituto deve rilasciare al percettore entro il 15/03 dell'anno successivo a quello di erogazione apposita certificazione relativa agli utili corrisposti. Tramite il ns. sito internet, all'indirizzo www.apindustria.vi.it > area fiscale e tributaria > approfondimenti > **certificazioni e 770** è possibile reperire il nuovo modello di certificazione approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 28/11/2002, che sostituisce il precedente modello previsto dal D.M. 04/02/1998.

Collegamento fra quadro SI e SK

Quadro SI	Contiene informazioni complessive relative agli utili pagati nel 2003 distinti fra "vecchio" e "nuovo regime" sia soggetti che non soggetti a ritenuta. E' un quadro non nominativo.
Quadro SK	E' un quadro nominativo e contiene l'indicazione dei dati identificativi dei percettori di utili corrisposti dal 01/01/2003 , esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (in questi ultimi casi, infatti, il percettore non dovrà dichiarare i redditi percepiti nel modello Unico in quanto gli stessi hanno già assolto definitivamente la tassazione).
Novità Quadri SI e SK	Le disposizioni contenute nell'art. 40 del decreto legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003, non hanno comportato alcuna modifica al quadro SI, mentre nel modello SK nella sezione relativa DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI - ammontare degli utili sui quali calcolare il credito d' imposta- sono state inserite quattro nuove caselle (da 42 a 45).

Quadro SK: eliminato l'obbligo di compilazione al solo fine di comunicare il deposito delle azioni

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo **1.3.2 Modello ordinario: non più obbligatoria la compilazione del quadro SK al solo scopo di segnalare il deposito delle azioni.**

Riportiamo di seguito le istruzioni ministeriali relative alla compilazione dei singoli quadri con qualche breve commento.

8.2.1 Quadro SI – Utili pagati nell'anno 2003

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 2003, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg. In particolare:

- nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2003 in qualità di emittente** (rigo SI2), le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 2003 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2003 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;

RIGO SI2	Punto 1	Vanno indicati gli utili corrisposti nel 2003 da società ed enti residenti nel territorio, la cui delibera di distribuzione è avvenuta entro il 30/6/1998 e che sono stati assoggettati a ritenuta titolo di acconto
	Punto 2	Vanno indicati gli utili corrisposti nel 2003 da società ed enti residenti nel territorio, la cui delibera di distribuzione è avvenuta dopo il 30/6/1998

- nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2003** (rigo SI3), i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 (sostituti d'imposta) che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2003.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili, compresi quelli in natura, pagati nel 2003, deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1° luglio 1998.

Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

UTILI DELIBERATI FINO AL 30/06/1998

Nel prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno 1998 devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2003 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, indicare:

RIGHI DA SI4 A SI9	Colonna 1	l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 2003, compresi quelli di fonte estera
	Colonna 2	l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 32,40; 15,00; ecc.)
	Colonna 3	il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando la lettera: - A, per la ritenuta applicata a titolo d'acconto - I, per la ritenuta applicata a titolo d'imposta
	Colonna 4	l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, eventualmente comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel rigo **SI10** indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.

Ad esempio: Distribuzioni di dividendi a soggetti non residenti, con delibera adottata entro il 30/6/1998, per i quali, in forza delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizione, spetta l'esenzione dalla applicazione della ritenuta.

Nel rigo **SI11** indicare, nella colonna 1, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nel 2003 e nella colonna 2, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.

Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del TUIR ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti ed organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel rigo **SI12** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 2003 al netto degli eventuali dividendi prescritti.

Esempio:

In data 10/6/1998, la società Gamma SPA ha deliberato una distribuzione di utili corrispondenti a 18.000 €, assoggettati a ritenuta a titolo di acconto del 10%, e nel corso dell'anno 1998 ha corrisposto ai soci il 50% della somma deliberata. La restante parte di 9.000 € viene corrisposta parzialmente nel 2003 per un ammontare di 5.000 €, pertanto rimane ancora da erogare la somma di 4.000 €. La società medesima deve compilare il quadro Si come segue:

- in uno dei rigi da SI4 a SI10, l'importo di 5.000€
- nel rigo SI12 la parte residua ancora da distribuire di 4.000€.

N.B. Nel caso in cui la stessa società non abbia erogato dividendi nel periodo di imposta considerato, il quadro in esame non va compilato.

UTILI DELIBERATI DAL 01/07/1998

Nel prospetto Utili deliberati dal 1° luglio 1998, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

In particolare, nei **righi** da **SI13** a **SI17** indicare:

RIGHI DA SI13 A SI17	Colonna 1	l'ammontare complessivo degli utili pagati nell'anno 2003, compresi quelli di fonte estera, per i quali è stata applicata la ritenuta a titolo di imposta (ad esempio persone fisiche, soggetti esenti da Irpeg, soggetti non residenti ecc.)
	Colonna 2	l'intera aliquota complessivamente applicata: - del 12,50% - del 27% (introdotte con l'entrata in vigore del nuovo regime della distribuzione dei dividendi di cui al D. Lgs. n. 461/1997)
	Colonna 3	il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando la lettera: - A, per la ritenuta applicata a titolo d'acconto - I, per la ritenuta applicata a titolo d'imposta
	Colonna 4	l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate

Nel rigo SI18, nella colonna 1 indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.

Ad esempio:

- dividendi deliberati dopo il 1 luglio 1998 relativi a partecipazioni qualificate;
- dividendi deliberati dopo il 1 luglio 1998 a soggetti non residenti, per i quali in forza delle disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni o di accordi internazionali, spetta l'esenzione dalla applicazione della ritenuta.

Il rigo SI18 è di nuova istituzione rispetto al modello adottato lo scorso anno (tale informazione era, tuttavia, già presente nei modelli predisposti in anni antecedenti).

Trattasi di un rigo comparabile al corrispondente rigo SI10 del prospetto "utili deliberati fino al 30/6/1998".

8.2.2 **Quadro SK** – *Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti*

Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 2003, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (in quanto assolvono le imposte, sui predetti redditi, in modo definitivo), nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del TUIR. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del TUIR (stato ed enti pubblici).

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che hanno emesso azioni o quote);
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;

- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

DATI RELATIVI AL SOGGETTO EROGANTE (O INTERMEDIARIO)

Nel **rigo SK2** va indicato il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

A	– se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti;
B	– se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
C	– se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
D	– se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
E	– se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
F	– se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.

Si ricorda che non è più richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo **1.3.2 Modello ordinario: non più obbligatoria la compilazione del quadro SK al solo scopo di segnalare il deposito delle azioni.**

Nel **riquadro SK3** devono essere indicati i dati della società o ente emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

- Nel **punto 1**, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

- Nel **punto 3**, la denominazione della società o ente emittente.
- Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella SG - *Elenco dei Paesi esteri*, riportata in appendice.
- Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente.

Nel **riquadro SK4** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri** riportata in appendice.

DATI RELATIVI AI PERCEPIENTI

Nei riquadri **SK5 SK6 e SK7** vanno riportate informazioni relative ai singoli soggetti percipienti.

Nei punti da 1 a 23 vanno riportati i dati identificativi del percipiente. Più in particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni ministeriali;
- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti da 13 a 19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti 20, 22 e 23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti 20, 21 e 22, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei seguenti **punti da 24 a 45**, devono essere indicati i dati sugli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis del TUIR.

A seguito l'evoluzione normativa intervenuta, come accennato nella premessa dei quadri SI e SK, sono state apportate delle modifiche al modello di certificazione degli utili – in particolare nella sezione IV “dati relativi agli utili corrisposti” – le cui caselle da n. 25 a n. 43. Si evidenzia che le citate caselle della certificazione corrispondono nel contenuto alle caselle del quadro SK da n. 27 a n. 45, di seguito commentate.

Nel **punto 24**, deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando il codice:

- 1 - se si tratta di pagamento di dividendi;
- 2 - se si tratta di pagamento di dividendi a società fiduciarie o da altri soggetti di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

Nel **punto 25**, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il codice:

- 1 - se si tratta di azioni ordinarie,
- 2 - se si tratta di azioni privilegiate,
- 3 - se si tratta di azioni di risparmio e il codice 4 per le quote di società non azionarie;

La casella del **punto 26**, deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Nel **punto 27**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote.

In caso di contitolarità indicare:

- il numero complessivo delle azioni o quote;
- se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 28**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti.

Nel **punto 29**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 30**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.

Nel **punto 31**, deve essere indicata:

- a) la misura dell'aliquota della ritenuta di cui agli articoli 27, 27-bis del D.P.R. n. 600/73,
- b) la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27 ter del D.P.R. n. 600/73,

applicata sui dividendi.

Si ricorda che, in entrambi i casi, i sostituti che hanno corrisposto dividendi in non applicazione di ritenuta o hanno applicato una percentuale di ritenuta o imposta sostitutiva in misura inferiore a quella ordinaria, a seguito dell'applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali o di specifiche leggi relative ad enti od organismi internazionali, devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria:

- l'attestazione di residenza rilasciata dal competente Ufficio estero al soggetto percettore del dividendo non residente percettore;
- la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni della misura dell'aliquota di ritenuta/imposta sui dividendi.

Esempio:

Distribuzione di dividendi a società fiscalmente residenti in uno Stato della UE e soggette nello stato di residenza, alle imposte sulle società (sostanzialmente corrispondenti alle società italiane di cui all'art. 96-bis del Tuir).

Nei **punti 32 e 33**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente.

Si precisa che i punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 34**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Nei **punti 35 e 36**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del TUIR.

Più precisamente, considerate le novità introdotte dall'art. 40 del D.L. 269/2003 (vedi paragrafo **8.2**), si avrà:

Punto 35	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta pieno nella misura del 56,25%¹⁵</p> <p>(art. 14 del Tuir e art. 94 primo comma del Tuir)</p> <p>Il credito di imposta pieno (canestro A) non completamente utilizzato dà diritto di scomputare l'eccedenza in diminuzione delle imposte per il periodo successivo oppure di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi</p>	<p>Società partecipata con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:</p> <p>- Distribuzione di utili accantonati a riserva deliberata nel periodo di imposta successivo al quello in corso al 1/1/2001 (dal 2002)</p> <p style="text-align: center;">ed</p> <p>entro il 30 settembre 2003 con relativo pagamento entro il 31 dicembre 2003.</p> <p>- Distribuzione, in sede approvazione del bilancio 2002, con pagamento di utili d'esercizio entro il 31/12/2003.</p> <p>Società partecipata con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare:</p> <p>- Distribuzione di utili accantonati a riserva deliberata nel periodo di imposta successivo al quello in corso 1/1/2001</p> <p style="text-align: center;">ed</p> <p>entro il periodo d'imposta in corso al 1/1/2003, con pagamento dei medesimi entro il 31 dicembre 2003;</p> <p>- Distribuzioni di utili d'esercizio, entro il periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 e relativo pagamento entro il 31 dicembre 2003.</p>
Punto 36	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta limitato nella misura del 56,25%</p> <p>(art. 11, comma 3- bis del Tuir art. 94 secondo comma del Tuir)</p> <p>Il credito di imposta limitato (canestro B) può essere solo utilizzato come una detrazione d'imposta nei limiti dell'imposta personale dovuta sugli utili per i quali è attribuito, la cui eventuale eccedenza non genera imposta a credito</p>	

Nei **punti 37e 38**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-*bis* e 94, comma 1-*bis* del TUIR.

Punto 37	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta pieno nella misura del 58,37%¹⁶</p>	<p>Distribuzione deliberata dal secondo esercizio successivo o al quello in corso al 31/12/1996 ed entro il periodo di in corso al 1/1/2001 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare dal 1998 ed entro di regola al 31/12/2001)</p>
Punto 38	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta limitato nella misura del 58,37%</p>	<p style="text-align: center;">e</p> <p>relativa corresponsione dei medesimi entro il 31/12/2003.</p>

Nel **punto 39**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25%).

¹⁵ La misura del 56,25% è originata dal seguente calcolo basato sull'aliquota Irpeg del 36%: $100 - 36 = 64$; $36/64 = 56,25\%$.

¹⁶ La misura del 58,37% è originata dal seguente calcolo basato sull'aliquota Irpeg del 37%: $100 - 37 = 63$; $37/63 = 58,73\%$.

Punto 39	utile per il quale spetta il credito di imposta di 9/16 (56,25%)	Società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR . S.P.A, S.A.PA, S.R.L. Società, Cooperative e le Società di mutua assicurazione residenti	Distribuzione deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso 31/12/1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, cui spetta il (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare entro il 1997) e relativo pagamento entro il 31/12/2003
	utile per il quale spetta il credito di imposta di 9/16 (56,25%)	Enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR. Enti commerciali pubblici e privati residenti con oggetto esclusivo e principale di attività commerciali	Distribuzione deliberata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare entro il 1997) e relativo pagamento entro il 31/12/2003

Nel **punto 40**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.

Punto 40	Credito d'imposta nella misura del 25% per cento. Trattasi di riserve e fondi affrancati su disposizione normativa specifica (es. Legge 408/90)	Distribuzione di riserve e fondi affrancati deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, e con relativo pagamento entro il 31 dicembre 2003.
----------	---	---

Nel **punto 41**, devono essere indicati gli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Ad esempio:

- Distribuzione di dividendi da parte di società in eccesso rispetto all'ammontare dei canestri A e B, l'eventuale ammontare residuo potrà essere indicato, a seconda dei casi, nelle caselle da 35 a 40 e da 42 a 45;
- Distribuzione di dividendi derivanti da fonte estera a soci residenti.

Novità!

Nel **punto 42**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserve deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, per i quali spetta il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51 per cento secondo le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Punto 42	<p>Utile per il quale spetta il credito di imposta limitato nella misura del 51,51%</p> <p>(art. 11, comma 3-bis del Tuir art. 94 secondo comma del Tuir)</p> <p>Il credito di imposta limitato può essere solo utilizzato come una detrazione d'imposta nei limiti dell'imposta personale dovuta sugli utili per i quali è attribuito, la cui eventuale eccedenza non genera imposta a credito.</p>	<p>Società partecipata con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: Distribuzione di utili accantonati a riserva deliberata dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 con pagamento entro il 31 dicembre 2003;</p> <p>Società partecipata con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: Distribuzione di utili accantonati a riserva deliberata dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, con pagamento entro il 31 dicembre 2003.</p> <p>Società con chiusura anticipata dell'esercizio sociale: Distribuzioni di utili effettuate entro il 30 settembre 2003, qualora successivamente al 1/9/2003 venga deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.</p>
----------	--	--

Nel **punto 43**, deve essere indicato l'importo complessivo derivante dalla distribuzione di acconti sui dividendi per i quali, secondo le disposizioni previste al comma 1, dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la disciplina prevista per la tassazione degli utili in vigore dal 1° gennaio 2004 che non prevede l'attribuzione del credito d'imposta.

Punto 43	<p>Alla distribuzione di acconti sui dividendi deliberate ai sensi dell'art.2433 bis del Codice Civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio (si parla in pratica dell'applicazione della nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2004).</p>
----------	--

Nei **punti 44 e 45**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 51,51 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del TUIR.

Punto 44	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta pieno nella misura del 51,51%</p> <p>art. 14 del Tuir art. 94 primo comma del Tuir</p> <p>Il credito di imposta pieno non completamente utilizzato dà diritto di scomputare l'eccedenza in diminuzione delle imposte per il periodo successivo oppure di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi</p>	<p>Società partecipata con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nelle situazioni in cui non operano le disposizioni di cui all'art. 40 del D.L. 269/2004, per erogazioni entro il 31/12/2003.</p>
Punto 45	<p>utile per il quale spetta il credito di imposta limitato nella misura del 51,51%</p> <p>(art. 11, comma 3- bis del Tuir art. 94 secondo comma del Tuir)</p> <p>Il credito di imposta limitato può essere solo utilizzato come una detrazione d'imposta nei limiti dell'imposta personale dovuta sugli utili per i quali è attribuito, la cui eventuale eccedenza non genera imposta a credito</p>	

8.3 Quadro SP – Titoli atipici

Sono obbligati a compilare il quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2003 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che hanno ricevuto da parte dell'emittente mandato per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 41 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2003, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2003, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2002 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2003.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2003, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2002, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2004.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2004, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2002. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2002.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici. Nel prospetto A, indicare:

- nella colonna 1, la denominazione dell'emissione;
- nella colonna 2, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.

Nel prospetto B, indicare:

- nella colonna 1, la denominazione dell'emissione;
- nella colonna 2, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

Prospetto C

Nel prospetto C, nei rigli SP13 e SP16 devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei rigli SP12 e SP17 devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei rigli SP23 e SP24.

Nel rigo SP25 devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

9 APPENDICE ESEMPI

9.1 Esempi di compilazione delle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

9.1.1 Esempio 1 – assistenza fiscale: 730-4 rettificativo

Proponiamo un esempio di compilazione a seguito di rettifica dei dati del 730, consegnata nel mese di agosto 2003. Supponiamo che dalla liquidazione originaria del 730-4 sia emerso un saldo a credito Irpef di 1.000 €, riconosciuto nel mese di luglio, e che, invece, da una successiva dichiarazione rettificativa, consegnata ad agosto 2003, risulti un saldo a debito Irpef di 400 €.

In tal caso, ne consegue:

- la necessità di recuperare il credito non spettante;
- la trattenuta della somma a debito.

Il totale da trattenere è quindi pari a 1.400 €, la relativa trattenuta avviene nel mese di settembre.

La parte D della comunicazione, andrà compilata dal sostituto come segue:

Al **punto 1** andrà quindi indicato il mese 7, al **punto 2** l'importo di 1.000 e al **punto 3** l'importo complessivo di 1.400 (ricordiamo infatti che gli importi esposti nei singoli punti sono sempre quelli *complessivamente* rimborsati o trattenuti nel mese in questione, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti).

Al **punto 35** andrà indicata la lettera "A".

Infine, al **punto 43** andrà riportato il mese 9 ed al **punto 44** l'importo complessivo di 1.400 euro.

Codice fiscale del percipiente		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Progressiva Comunicazione		1																																																																																					
PARTE D																																																																																											
ASSISTENZA 2003																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SALDO IRPEF 2002</th> </tr> <tr> <th>Mese</th> <th>Importo rimborsato</th> <th>Imposta trattenuta</th> <th>Interessi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>1.000</td> <td>1.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Imposta trattenuta</td> <td>Interessi</td> <td>Importo rimborsato a seguito di rettifica</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Importo rimborsato</td> <td>Importo trattenuto</td> <td>Interessi</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Importo rimborsato</td> <td>Importo trattenuto</td> <td>Interessi</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Importo rimborsato</td> <td>Importo trattenuto</td> <td>Interessi</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Importo rimborsato</td> <td>Importo trattenuto</td> <td>Interessi</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Imposta trattenuta</td> <td>Interessi</td> <td>Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Tipo 34 conguaglio <input type="checkbox"/> Rettificativo <input checked="" type="checkbox"/> Integrativo <input type="checkbox"/> Mod. 730/2003 <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 35 A 36 37 38 39 40 41 42 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Mese Imposta trattenuta Interessi per incapienza e rettifica Importo rimborsato a seguito di rettifica Esito </td> </tr> </tbody> </table>								SALDO IRPEF 2002				Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	7	1.000	1.400		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003				6	Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE				10	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE				15	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE				20	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE				25	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				30	Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Tipo 34 conguaglio <input type="checkbox"/> Rettificativo <input checked="" type="checkbox"/> Integrativo <input type="checkbox"/> Mod. 730/2003 <input type="checkbox"/>				35 A 36 37 38 39 40 41 42				Mese Imposta trattenuta Interessi per incapienza e rettifica Importo rimborsato a seguito di rettifica Esito															
SALDO IRPEF 2002																																																																																											
Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi																																																																																								
7	1.000	1.400																																																																																									
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003																																																																																											
6	Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica																																																																																								
ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE																																																																																											
10	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi																																																																																								
ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE																																																																																											
15	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi																																																																																								
ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE																																																																																											
20	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi																																																																																								
ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE DICHIARANTE																																																																																											
25	Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi																																																																																								
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA																																																																																											
30	Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione																																																																																								
Tipo 34 conguaglio <input type="checkbox"/> Rettificativo <input checked="" type="checkbox"/> Integrativo <input type="checkbox"/> Mod. 730/2003 <input type="checkbox"/>																																																																																											
35 A 36 37 38 39 40 41 42																																																																																											
Mese Imposta trattenuta Interessi per incapienza e rettifica Importo rimborsato a seguito di rettifica Esito																																																																																											
RETTIFICHE																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Imposta trattenuta saldo irpef 2002</th> <th>Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2003</th> <th>Importo trattenuto addizionale regionale 2002 dichiarante</th> <th>Importo trattenuto addizionale regionale 2002 coniuge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>1.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Importo trattenuto addizionale comunale 2002 dichiarante Importo trattenuto addizionale comunale 2002 coniuge Importo trattenuto acconto tassazione separata </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003 </td> </tr> <tr> <td>Mese</td> <td>Imposta trattenuta</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>								Mese	Imposta trattenuta saldo irpef 2002	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2003	Importo trattenuto addizionale regionale 2002 dichiarante	Importo trattenuto addizionale regionale 2002 coniuge	9	1.400				Importo trattenuto addizionale comunale 2002 dichiarante Importo trattenuto addizionale comunale 2002 coniuge Importo trattenuto acconto tassazione separata					SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003					Mese	Imposta trattenuta																																																														
Mese	Imposta trattenuta saldo irpef 2002	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2003	Importo trattenuto addizionale regionale 2002 dichiarante	Importo trattenuto addizionale regionale 2002 coniuge																																																																																							
9	1.400																																																																																										
Importo trattenuto addizionale comunale 2002 dichiarante Importo trattenuto addizionale comunale 2002 coniuge Importo trattenuto acconto tassazione separata																																																																																											
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003																																																																																											
Mese	Imposta trattenuta																																																																																										
CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SALDO IRPEF 2002</th> <th colspan="2">PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003</th> </tr> <tr> <th>Esito</th> <th>Importo non rimborsato</th> <th>Importo non trattenuto</th> <th>Importo non rimborsato</th> <th>Importo non trattenuto</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SALDO IRPEF 2002				PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003		Esito	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto		ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE							58	59	60	61		ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE							62	63	64	65		ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE							66	67	68	69		ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE												ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA												SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003											
SALDO IRPEF 2002				PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003																																																																																							
Esito	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto																																																																																							
ADDITIONALE REGIONALE 2002 DICHIARANTE																																																																																											
	58	59	60	61																																																																																							
ADDITIONALE REGIONALE 2002 CONIUGE																																																																																											
	62	63	64	65																																																																																							
ADDITIONALE COMUNALE 2002 DICHIARANTE																																																																																											
	66	67	68	69																																																																																							
ADDITIONALE COMUNALE 2002 CONIUGE																																																																																											
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA																																																																																											
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2003																																																																																											
DATI DEL C.A.F.																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale del C.A.F.</td> <td>70</td> <td>Numero di iscrizione all'albo</td> <td>71</td> <td>Data ricezione Mod. 730-4</td> <td>72</td> <td>Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2003</td> <td></td> <td>2003</td> <td></td> </tr> </table>								Codice fiscale del C.A.F.	70	Numero di iscrizione all'albo	71	Data ricezione Mod. 730-4	72	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo	73					2003		2003																																																																					
Codice fiscale del C.A.F.	70	Numero di iscrizione all'albo	71	Data ricezione Mod. 730-4	72	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo	73																																																																																				
				2003		2003																																																																																					

a cura dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Sindacale di APINDUSTRIA VICENZA

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

9.2 Esempi di compilazione delle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

9.2.1 *Esempio 1 - compenso pagato a professionista con cassa di previdenza*

Nel corso del 2003 sono stati pagati, ad un professionista con cassa (es. il dottore commercialista), compensi di lavoro autonomo pari a € 1.000 + Contributo integrativo 2% pari a € 20 + Iva 204 – ritenuta 20% pari a € 200 + spese anticipate art.15 pari a € 10,33 per un totale netto pagato pari a € 1.034,33. La comunicazione andrà compilata come segue (si traslascia la compilazione della sezione “dati relativi al percettore delle somme”):

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
Codice 14	Anno 17	Anticipazione 18	Importo lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
A		<input type="checkbox"/>	1.010		10
22	Impendibile	1.000	23	Ritenute a titolo d'acconto	200
25	Ritenute spese		26	Addizionale Regionale a titolo d'acconto	
28	Addizionale Regionale spesa		29	Addizionale Regionale a titolo d'imposta	

Si ricorda che il contributo integrativo del 2% non va indicato

9.2.2 *Esempio 2 - compenso pagato a professionista senza cassa iscritto alla gestione separata Inps*

Nel corso del 2003 sono stati pagati, ad un professionista senza cassa (es. consulente di marketing), compensi di lavoro autonomo pari a € 1.000 + Contributo previdenziale 4% pari a € 40 + Iva pari a 208 – ritenuta 20% pari a € 208 + spese anticipate art.15 pari a € 10,33 per un totale netto pagato pari a € 1.050,33. La comunicazione andrà compilata come segue (si traslascia la compilazione della sezione “dati relativi al percettore delle somme”):

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
Codice 14	Anno 17	Anticipazione 18	Importo lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
A		<input type="checkbox"/>	1.050		10
22	Impendibile	1.040	23	Ritenute a titolo d'acconto	208
25	Ritenute spese		26	Addizionale Regionale a titolo d'acconto	
28	Addizionale Regionale spesa		29	Addizionale Regionale a titolo d'imposta	

Si evidenzia che il contributo previdenziale costituisce, ai fini fiscali, compenso sul quale va calcolata la ritenuta e va perciò indicato sia nel punto 19 che nel punto 22

9.2.3 Esempio 3 - compenso di lavoro autonomo occasionale

Nel corso del 2003 sono stati pagati al sig. Mario Rossi (il sig. Rossi non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo ed è privo di partita Iva) compensi di lavoro autonomo occasionale, di cui all'art. 81 co. 1 lett. l) del Tuir, pari a € 1.000 - ritenuta 20% pari a € 200 per un totale netto pagato pari a € 800,00. La comunicazione andrà compilata come segue (si traslascia la compilazione della sezione "dati relativi al percettore delle somme"):

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
Causale 14	Anno 17	Antiquazione 18	Ammontare lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
M		<input type="checkbox"/>	1.000		
22	Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta
	1.000		200		
25	Ritenute scorse		Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta
28	Addizionale Regionale scorsa		Imponibile anni precedenti		Ritenute operate anni precedenti

Si evidenzia che dal 01/01/2004 i compensi in oggetto vanno assoggettati a contribuzione Inps di cui alla gestione separata ex Legge 335/95, nell'ipotesi in cui il percettore produca (anche con diversi committenti), nel corso dello stesso anno, redditi di tale natura superiori ad € 5000 (art. 44 D.L. 269/2003).

9.2.4 Esempio 4 - provvigioni pagate ad un agente di commercio

Nel corso del 2003 sono state pagate al sig. Mario Bianchi, **agente plurimandatario** che non si avvale di collaboratori, provvigioni pari a € 10.000 + Iva pari a € 2.000 - ritenuta 23%¹⁷ sul 50%¹⁸ pari a € 1.150,00 - trattenuta Enasarco carico agente pari a 575,00 per un total netto corrisposto pari a € 10.275,00. La comunicazione andrà compilata come segue (si traslascia la compilazione della sezione "dati relativi al percettore delle somme"):

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
Causale 14	Anno 17	Antiquazione 18	Ammontare lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
R		<input type="checkbox"/>	10.000		5.000
22	Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta
	5.000		1.150		
25	Ritenute scorse		Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta
28	Addizionale Regionale scorsa		Imponibile anni precedenti		Ritenute operate anni precedenti

Nel caso di agente o rappresentante monomandatario andrà indicata la causale Q

N.B. nel caso di provvigioni pagate ad un procacciatore d'affari, le modalità di compilazione della comunicazione sono sostanzialmente analoghe, con la sola differenza della causale da indicare al punto 16 (U invece di R o Q).

¹⁷ Si ricorda che, per le provvigioni pagate dal 01/01/2003, la ritenuta è aumentata dal 18% al 23%.

¹⁸ La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Se i percipienti (agente, procacciatore, eccetera) dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di terzi (collaboratori), la ritenuta è calcolata sul 20% delle provvigioni. Per usufruire di questa riduzione il percipiente deve inviare apposita richiesta, che attesti i requisiti, al committente, con raccomandata Ar, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e per ciascun anno solare (art. 2 D.M.16/04/83 e C.M. n. 24/83). In tale ipotesi, la somma da indicare nel punto 21 della comunicazione in oggetto, risulterà pari all'80% della provvigione e la base imponibile, punto 22, sarà pari al 20% della provvigione. Di conseguenza, la ritenuta da indicare nel punto 23 (23% sul 20%).

9.2.5 **Esempio 5** - compensi pagati a soggetti in regime di nuove iniziative produttive o attività marginali

Nel corso del 2003 sono state pagate al sig. Carlo Verdi, agente plurimandatario che si avvale del **regime delle nuove iniziative produttive previsto dall'art. 13 della Legge 388/2000**, provvigioni pari a € 10.000 + Iva pari a € 2000 - trattenuta Enasarco carico agente pari a 575,00, per un totale netto corrisposto pari a € 11.425,00. Il sostituto d'imposta non ha effettuato alcuna ritenute d'acconto in quanto, come specificato nelle fatture emesse dal sig. Carlo Verdi, la disciplina di cui all'art. 13 della Legge 388/2000 prevede la non applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta in quanto il regime prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva Irpef del 10% autoliquidata dal contribuente in sede di Unico. Nonostante il sostituto non trattenga la ritenuta d'acconto, viene comunque richiesta l'indicazione nel 770 dei compensi erogati. La comunicazione andrà compilata come segue (si traslascia la compilazione della sezione "dati relativi al percettore delle somme"):

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		
Codice 14	Anno 17	Antiquazione 18	Ammontare lordo corrisposto 19	20	Altre somme non soggette a ritenuta 21
R		<input type="checkbox"/>	10.000		10.000
22	Impedibile		23	Ritenute a titolo d'acconto	
24	Ritenute scorse		25	Addizionale Regionale a titolo d'acconto	
26	Addizionale Regionale scorsa		27	Impedibile anni precedenti	
28			29	Ritenute operate anni precedenti	

Analoghe modalità di compilazione dovranno essere seguite nel caso in cui il percettore abbia aderito al **regime delle attività marginali previsto dall'articolo 14 della Legge 388/2000**. Anche in questo caso, infatti, il sostituto non è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto poiché il regime prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva Irpef del 15% autoliquidata dal contribuente in sede di Unico.

N.B. Il regime delle nuove iniziative e quello delle attività marginale può riguardare esclusivamente soggetti persone fisiche che effettuano attività d'impresa e/o di lavoro autonomo e non, invece, società. Si precisa che, con riferimento alle attività d'impresa, la compilazione del 770 dovrà riguardare esclusivamente quei compensi che, in mancanza di adozione del regime agevolato da parte del percettore, avrebbe richiesto l'applicazione della ritenuta da parte del sostituto (es. provvigioni). Il 770 non andrà, ad esempio, compilato per il corrispettivo relativo all'acquisto di beni pagato ad un commerciante che ha aderito a tali regimi.


Si precisa, infine, che nel **punto 16**, andranno utilizzate causali diverse a seconda del tipo di attività esercitata dal percettore:

- A per compensi di lavori autonomo abituale (es. geometra, avvocato, eccetera);
- Q per agenti di commercio o rappresentanti monomandatari;
- R per agenti di commercio o rappresentanti plurimandatari;
- U per provvigioni corrisposte a procacciatori d'affari;
- ... eccetera.

9.3 Esempi di compilazione del prospetto/quadro ST e SX

9.3.1 **Esempio 1** - versamento ritenute di lavoro autonomo

Il 16/12/2003, a mezzo mod. F24, sono state versate ritenute di lavoro autonomo pari a complessivi € 361,52 relative a compensi pagati in novembre 2003. Il prospetto ST andrà compilato come segue:



SEMPLIFICATO 2003 AGENZIA DELLE ENTRATE PROSPETTO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

CODICE FISCALE: XXXXXX XXXXXX

Modello: 0 1 EURO


ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	11	2003	361			361
ST2	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitale	Tesoreria	Codice regione
				1040		
ST3	Data di versamento giorno mese anno		16 12 2003			

Si ricorda che i dati fiscali vanno indicati troncati all'unità di euro

N.B. Nel caso in cui i compensi, pur relativi a prestazioni di lavoro autonomo ultimate e fatturate nel 2003, siano stati pagati nel 2004, gli stessi nonché le ritenute effettuate e versate andranno indicate nel 770/2005 e non in quello di quest'anno. Nel 770/2004 andranno, invece, indicati eventuali compensi pagati nel 2003 relativi a prestazioni di lavoro autonomo ultimate e fatturate in anni precedenti, oppure relativi ad acconti di prestazioni in corso di esecuzione nel 2003. Vale in sostanza il "principio di cassa".

9.3.2 **Esempio 2** - versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati entro il 12/01/2004 (principio di cassa allargato)

In data 16/02/2004, a mezzo F24, sono stati versati € 1311,80 per trattenute pari ad € 1311,80 su redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al 2003 ed erogati entro il 12/01/2004 (principio di cassa allargato). Il prospetto ST andrà compilato come segue:



SEMPLIFICATO 2003 AGENZIA DELLE ENTRATE PROSPETTO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA: XXXXXX XXXXXX

ST1	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	12	2003	1.311			1.311
ST2	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitale	Tesoreria	Codice regione
		B		1001		
	Data di versamento giorno mese anno		16 02 2004			

N.B. il "principio di cassa allargato" disciplinato dall'art.51 (già 48) del Tuir, riguarda i soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati (es.: co.co.co.).

9.3.3 **Esempio 3** - compilazione del prospetto ST nel caso di applicazione delle semplificazioni previste per i "sostituti minimi"

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, "I sostituti d'imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1032,91 (due milioni di lire) effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi."

Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti sopra indicati, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini "ordinari".

Ipotizzando di aver erogato, nel 2003, esclusivamente compensi di lavoro autonomo a 2 professionisti e di aver trattenuto ritenute d'acconto complessivamente per un importo € 929,62 e versate in data 21/06/2004 (il 20/06 era festivo), il prospetto ST andrà compilato come segue:

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato					
	13	2003	929			929					
	ST2		Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento		
			A		1040				21	06	2004

9.3.4 **Esempio 4** - ravvedimento operoso per ritardato versamento di ritenute

Ipotizziamo di aver omesso in data 16/10/2003 il versamento della ritenuta di € 258,23 relativa a provvigioni pagate nel mese di settembre 2003 ad un agente. Il sostituto d'imposta potrà:

- effettuare il cosiddetto "ravvedimento corto" entro 30 gg dall'omissione;
- effettuare il cosiddetto "ravvedimento lungo" entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (tale termine potrà coincidere, a seconda dei casi con il 30/09, oppure con il 31/10).

Nell'ipotesi a) si dovrà procedere con il versamento della ritenuta con il codice tributo 1038 entro 30 gg, ossia entro il 17/11/2003 (il 15/11 cade di sabato), maggiorato degli interessi legali pari a € 0,64 ($258,23 \times 30 \text{gg} \times 3 / 36500$) per un totale di € 258,87 e della sanzione ridotta del 3,75% pari a € 9,81 con il codice tributo 8906. Nell'esempio in oggetto, come precisato dalle istruzioni del quadro ST del modello 770, andrà compilato un solo rigo, quello riferito al versamento del tributo e degli interessi, mentre nessuna indicazione andrà riportata con riferimento al versamento della sanzione.

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato					
	09	2003	258			258					
	ST2		Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento		
					1038				17	11	2003

Si noti che, nel ns. esempio, poiché le istruzioni alla dichiarazione, prevedono l'indicazione dei dati troncati all'unità di Euro, non comparirà nessun dato nella casella 6 relativamente agli interessi in quanto la somma di €0,64, pari agli interessi versati, viene troncata a 0.

Nell'ipotesi b), supponendo di aver eseguito il ravvedimento in data 30/09/2004, si dovrà procedere con il versamento della ritenuta con il codice tributo 1038, maggiorato degli interessi legali pari a € 6,46 ($€ 258,23 \times 76\text{gg} \times 3 / 36500 + € 258,23 \times 274\text{gg} \times 2,5 / 36500$) per un totale di € 264,69 e della sanzione ridotta del 6% pari a € 15,49 con il codice tributo 8906. Nell'esempio in oggetto, come precisato dalle istruzioni del quadro ST del modello 770, andrà compilato un solo rigo, quello riferito al versamento del tributo e degli interessi, mentre nessuna indicazione andrà riportata con riferimento al versamento della sanzione.

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
Ritenute operate, trattate per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato					
	09	2003	258			258					
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento			
	6				1038			30	09	2004	

9.3.5 **Esempio 5** - errato utilizzo dei codici tributo e/o regione nella compilazione del modello F24 di versamento

Nel mese di ottobre 2003 è stata erroneamente versata la ritenuta di € 150,63 su provvigioni pagate ad un agente con codice tributo 1040 invece che 1038. Successivamente si è proceduto a presentare all'Agenzia delle Entrate "la comunicazione-ravvedimento" con la quale si è comunicato il corretto codice tributo. Il prospetto/quadro ST dovrà essere così compilato:

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
Ritenute operate, trattate per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato					
	10	2003	150			150					
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento			
					1038			16	10	2004	

Si evidenzia che, diversamente dagli scorsi anni nel punto 7 non dovrà essere indicato alcun codice.

Per approfondimenti si veda quanto indicato nel **paragrafo 6.1.6** Errato utilizzo dei codici tributo e/o regione nella compilazione del modello F24 di versamento.

9.3.6 Esempio 6 - recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr (rif. art. 3 co. 213 Legge 662/96) in sede di erogazione del Tfr

Nel mese di ottobre 2003 viene erogato ad un dipendente il TFR e la relativa imposta risulta pari ad € 450. Il sostituto d'imposta procede al recupero, in occasione del versamento, dell'acconto d'imposta sul Tfr in precedenza versato per € 200. Il quadro ST andrà compilato come segue:

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	ST2	10 2003	450		200	150
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributario/Capitolo	Tesoreria
					1012	
						Data di versamento
						giorno mese anno
						16 10 2003

N.B. Il recupero dell'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto non va confuso con il recupero di tale anticipo avvenuto in occasione del versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr prevista dal D.Lgs 47/2000 (vedasi a riguardo l'esempio n° 7 di seguito riportato).

9.3.7 Esempio 7 - recupero dell'anticipo d'imposta sul Tfr in sede di versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (D.Lgs 47/2000)

Nel mese di dicembre 2003 viene versato l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712) pari ad € 1800, erogato ad un dipendente. In tale sede il sostituto d'imposta procede al recupero dell'acconto d'imposta sul Tfr fino a compensazione dell'importo dovuto. Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 7/E del 25/01/2002 il sostituto provvede ad effettuare la compensazione utilizzando il mod. F24 (c.d. compensazione orizzontale), indicando nella colonna a credito il cod. tributo 1250 e l'anno di utilizzo del credito stesso (nel ns. esempio 2003) Il prospetto/quadro ST andrà compilato come segue:



ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	ST2	12 2003	1.800			1.800
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributario/Capitolo	Tesoreria
					1712	
						Data di versamento
						giorno mese anno
						16 12 2003

9.3.8 **Esempio 8** - versamento di ritenuta in eccesso erroneamente eseguito

Il sostituto, nel mese di agosto 2003, versa per errore, con il codice tributo 1038, l'importo di €250.
Il prospetto/quadro ST andrà compilato come segue:

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
Ritenute operate, trattate per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate		Ritenute versate in eccesso e restituzioni		Ritenute compensate con crediti di imposta		Importo versato		
	08 2003								250		
	ST2		Interessi		Note		Eventi eccezionali		Codice tributo/Capitolo		
								1038		Data di versamento giorno mese anno 21 08 2003	

Nel quadro SX il credito originato dal versamento in eccesso, andrà indicato come segue:

PROSPETTO SX
Riepilogo delle compensazioni

CODICE FISCALE
X X X X X X X X X X X X X X X X

Riepilogo delle compensazioni	SX1	Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendenti relative al 2003					
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 utilizzata nel Mod. F24	Versamenti 2003 in eccesso a restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2003	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
	Importo complessivo SX4			250		250	
	Erario SX5			250		250	
	Abruzzo SX6						
	Basilicata SX7						
	Provaut Bolzano Adl.nag. SX8						

Nella compilazione dell'esempio, si è ipotizzato che il sostituto opti per il riporto del credito nell'anno successivo, al fine di scomputarlo da versamenti relativi ad altre ritenute oppure di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24. Nel caso in cui il sostituto intenda, invece chiedere il rimborso, l'importo andrà indicato nella colonna 6.


9.3.9 **Esempio 9** - scomputo (compensazione "interna") di versamento in eccesso erroneamente eseguito

Si supponga che il credito emerso dal versamento erroneamente eseguito nel mese di agosto di cui all'esempio precedente, venga scomputato dal versamento relativo alle ritenute di lavoro dipendente operate per € 800 nel mese di ottobre 2003 e versate con modello F24 il 18/11/2003 (il 16 cadeva di sabato) per l'importo di € 550 (800 - 250) con il codice tributo 1001.

Fermo restando la compilazione del rigo relativa al versamento di agosto in eccesso, come indicata nell'esempio precedente, si riporta di seguito la modalità di compilazione del rigo relativo al versamento di ottobre.

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)									
Ritenute operate, trattate per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni		Ritenute compensate con crediti di imposta		Importo versato			
	10	2003	800	250				550			
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento giorno mese anno			
ST2					1001			18	11	2003	

Nel quadro SX il credito originato dal versamento in eccesso, andrà indicato come segue:



PROSPETTO SX
Riepilogo delle compensazioni

CODICE FISCALE		X X X X X X X X X X X X X X X X									
Riepilogo delle compensazioni		SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2003									
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2003 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato o scomputo dei versamenti 2003	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso				
Importo complessivo SX4				250	250						
Erario SX5				250	250						
Abruzzo SX6											
Basilicata SX7											
Provaut Bolzano Add.reg. SX8											

Diversamente dall'esempio 8, in questo caso, dal 770 non risulterà alcun credito residuo (colonna 5 e 6) in quanto il recupero è avvenuto interamente nel 2003.

9.3.10 **Esempio 10** - compensazione, con F24 (compensazione "esterna"), di versamento in eccesso erroneamente eseguito l'anno precedente

Ipotizziamo che nel 2002 sia stato erroneamente eseguito un versamento in eccesso di ritenuta per € 103,29 e che tale credito non sia stato utilizzato nel corso del 2002 con scomputi (compensazioni "interna") su versamenti successivi, né chiesto a rimborso. Dal modello 770/2003 risulta perciò un credito da utilizzare in compensazione ed indicato nel rigo SX4 co.5 per € 103. Il sostituto utilizza suddetto credito, con il modello F24, in compensazione "esterna" (o "orizzontale") per il versamento di una ritenuta di € 129,11 relativa a redditi di lavoro autonomo (cod 1040) operata nel mese di febbraio 2003. La compilazione del modello F24 presentato in data 17/03/2003 (il 16 cadeva di domenica) è avvenuto nella seguente modalità:

- sezione Erario: codice tributo 1678 (eccedenze di versamenti di ritenute erariali), anno 2002, colonna "importi a credito compensati" € 103;
- sezione Erario: codice tributo 1040 (lavoro autonomo), anno 2003, colonna "importi a debito versati" € 129,11;
- Saldo finale modello F24: € 26,11.

Riportiamo di seguito le modalità per la compilazione del quadro ST

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	02 2003	129			129
	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria
			1040		
					Data di versamento
					giorno mese anno
					17 03 2003

Come si può notare, in caso di compensazione tramite il modello F24, la compensazione avvenuta, non ha alcun effetto nella compilazione del modello ST. Ciò che conta, in questo caso, è solamente il rigo a debito del modello di pagamento. Anche se, nel nostro esempio, il versamento effettivamente eseguito corrisponde a soli € 26,11, per effetto della compensazione avvenuta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 241/97, è come se l'importo a debito di € 129,11 indicato nella colonna "importi a debito versati" fosse stato effettivamente versato.

L'importo corrispondente al credito risultante dal 770/2003 ed al credito recuperato nel 2003 (colonna "importi a crediti compensati" nel modello F24) andrà, invece, segnalato, come segue, nel quadro SX:



SEMPLIFICATO 2004
AGENZIA DELLE ENTRATE

PROSPETTO SX
Riepilogo delle compensazioni



EURO

Riepilogo delle compensazioni		SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2003					
	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2003 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2003	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso	
Importo complessivo SX4	103	103					
Erario SX5	103	103					
Abruzzo SX6							
Basilicata SX7							
Provincia Bolzano Add. reg. SX8							

9.3.11 **Esempio 11** - conguaglio a credito del dipendente licenziato


Ipotizziamo di essere in presenza della seguente situazione relativa al mese di settembre:

- ritenute operate su retribuzioni corrisposte ai dipendenti € 300 (cod. tributo 1001);
- cessazione del rapporto relativamente ad un dipendente dalle cui operazioni di conguaglio emerge un credito Irpef di € 500 ed un debito per addizionale regionale di € 25 (cod 3802);
- ritenute operate su redditi di lavoro autonomo pari a € 100 (cod.tributo 1040).

Il sostituto restituisce il credito di € 500 al dipendente licenziato con le seguenti modalità:


- azzerando il versamento relativo al codice 1001 per € 300;
- utilizzando il debito di addizionale regionale relativo al codice 3802 per € 25;
- utilizzando il debito di ritenuta 1040 per € 100;
- anticipando, di tasca propria, € 75 che recupererà in sede di versamento delle ritenute relative al reddito di lavoro dipendente effettuate per € 300 relativamente al mese di ottobre.

Il quadro ST, in base a quanto desumibile dalle istruzioni ministeriali (in particolare il punto 2 e punto 3), dovrà essere compilato come segue:



PROSPETTO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive


Mod. N. **0 1**



ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e accessioni)</small>											
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta		Importo versato				
	mezz	anno					Data di versamento giorno mese anno				
ST2	09	2003	25	25							
	Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitale	Taxonomia	Codice regione				
					3802		21				
ST3	09	2003	100	100							
					1040						
ST4	10	2003	300	75							
					1001			16 11 2003			

N.B.: come si potrà notare, non va compilato nessun rigo con il codice tributo 1001 di settembre. L'anticipo effettuato di tasca propria dal sostituto è stato, invece, evidenziato, in termini di recupero, nel punto 3 relativo al rigi di versamento relativo ad ottobre effettuato con F24, cod. 1001, per € 225 (300-75).


Il quadro SX, dovrà essere compilato come segue:



PROSPETTO SX
Riepilogo delle compensazioni

CODICE FISCALE

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Riepilogo delle compensazioni	SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendenti relative al 2003	200				
	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2003 in acconto e restituzioni effettuate dal sostituto	Anziosità utilizzato o scomputo dei versamenti 2003	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
Importo complessivo SX4			200	200		
Erario SX5			200	175		
Abruzzo SX6						
Basilicata SX7						
Prov. aut. Bolzano Add. reg. SX8						
Prov. aut. Bolzano Add. com. SX9						
Prov. aut. Trento Add. reg. SX23						
Umbria SX24						
Valle D'Aosta SX25						
Veneto SX26						
Sardegna R.S.S. SX27						
Sicilia R.S.S. SX28						
Valle D'Aosta R.S.S. SX29						
Addizionale comunale SX30						
Prov. aut. Bolzano Add. com. SX31						
Prov. aut. Veneto Giulia Add. com. SX32						
Prov. aut. Trento Add. com. SX33						
Valle D'Aosta Add. com. SX34						
Regioni a statuto speciale SX35						

9.3.12 Esempio12 - versamento in eccesso dell' acconto relativo all'imposta sostitutiva sul Tfr (D.Lgs 47/2000)


Ipotizziamo di essere in presenza della seguente situazione:

- versamento con F24 (cod.1712) in dicembre 2003 dell'acconto di imposta sostitutiva, calcolato sui dati dell'anno precedente per € 1100;
- imposta sostitutiva effettivamente dovuta per l'anno 2003 pari ad € 900;
- versamento del saldo in febbraio (cod. 1713) pari a € 0.

Dalla ns. ipotesi emerge un versamento in eccesso pari ad € 200. I prospetti/quadri ST e SX andranno compilati come di seguito riportato:




PROSPETTO ST
 Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N. 0 1


CODICE FISCALE
 X X X X X X X X X X X X X X X X

ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operatori straordinari e successioni)</small>		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in acconto e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
1	2	3	4	5	6	7	8
		12	2003	900			1100
ST2		Interessi		Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/Capitale	Tecniche
						1712	
ST3							

CODICE FISCALE
 X X X X X X X X X X X X X X X X



Riepilogo delle compensazioni		SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendenti relative al 2003					
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2003 in acconto e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2003	Credito da utilizzazione in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6	7	8
Importo complessivo SX4				200		200	
Eranio SX5				200		200	
Abruzzo SX6							
Basilicata SX7							
Prov. aut. Bolzano Auton. reg. SX8							

N.B. si ricorda che nel caso di scelta per il recupero tramite F24, nel corso del 2004, dovrà essere utilizzato il codice 1713 relativo al saldo e non il codice 1712 (si veda quanto precisato nel paragrafo 7.1.2).

9.3.13 **Esempio13** - versamento in eccesso del saldo relativo all'imposta sostitutiva sul Tfr (D.Lgs 47/2000)

Nel caso in cui l'eccedenza di versamento dell'imposta sostitutiva sul TFR relativa al 2002 scaturisca da un errato eccessivo versamento del saldo in data 16/02/2003 (cod 1713), le modalità di compilazione del quadro ST ed SX sono le medesime di cui all'**esempio n°12**, con la seguente eccezione:

- nella casella 9 del rigo ST, in luogo del codice 1712 relativo all'acconto, andrà indicato il codice 1713 relativo al saldo.

9.4 Esempi di compilazione dei quadri del 770 ordinario

9.4.1 Esempio 1 – Quadro SF: finanziamento soci fruttifero

Il signor Rossi Paolo, socio della società Lux srl cf. 01831830183, in conformità alle previsioni statutarie e di legge, versa nelle casse della società medesima una somma di € 50.000 a titolo di prestito (mutuo) fruttifero di interessi nella misura del 2,5% annui. Non essendo stata stabilita una precisa scadenza per la corresponsione degli interessi, questi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Tuir si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta, cioè entro il 31/12/2003. Sulla somma dovuta dalla società a titolo di interessi di € 1.250,00 è dovuta la ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50% versata entro il 16/01/2004 (codice tributo 1030 periodo di riferimento 2003).

70 ORDINARIO 2004 AGENZIA DELLE ENTRATE		CODICE FISCALE 0 1 8 3 1 8 3 0 1 8 3		QUADRO SF Redditi di capitale, compensi per ampiegno commerciale, contributi degli enti pubblici e privati		Mod. N. 		EURO	
SF1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>									
ELENCO DEI PERCIPIENTI									
DATI DEL PERCIPIENTE									
Codice fiscale		Cognome o nome Denominazione							
RSSPLA70A14H840I		ROSSI							
Nome (solo per le persone fisiche)		Sexo (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. (o Stato estero) di nascita		
PAOLO		M	14 01 1970		VICENZA		VI		
Comune del domicilio fiscale		Provincia Via e numero civico							
TORINO		TO Via della Musica, 18							
Codice Statistico		Codice di identificazione estero							
11		12							
SF2									
Causale		Anno e importo lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta		Aliquota		Ritenute	
A		1.250				12,50		156	
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA									
Codice fiscale		Cognome o nome Denominazione							
Nome (solo per le persone fisiche)		Sexo (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. (o Stato estero) di nascita		
Comune del domicilio fiscale		Provincia Via e numero civico							
Codice Statistico		Codice di identificazione estero							
SF3									
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	

9.4.2 Esempio 2 – Quadri SI e SK: deliberazione e distribuzione di dividendi

La società Lux spa CF. 01831830183, con sede a Venezia in via Verdi, 1 – esercizio sociale coincidente con l'anno solare – è costituita da quattro azionisti:

- società Nota srl cf. 01231230123 con sede a Milano in via Salieri, 27 con una percentuale di partecipazione del 40% possiede 400 azioni ordinarie;
- signor Rossi Paolo nato a Vicenza il 14/1/1970 cf. RSSPLA70A14H840I residente a Torino in Via della Musica, 18 con una percentuale di partecipazione del 40% (partecipazione qualificata) possiede 400 azioni ordinarie
- signor Verdi Mario nato a Milano il 18/1/1972 cf. VRDMRA18A72I500Q residente a Milano in via Vivaldi, 36, con una percentuale di partecipazione del 10% possiede 100 azioni ordinarie. Trattasi di partecipazione non qualificata non detenute in regime d'impresa per la quale viene richiesta l'applicazione di ritenuta a titolo definitivo;
- signor Bianco Giorgio nato a Venezia il 27/2/1970 cf. BNCGRG27B70A700L ivi residente in Via Verdi, 4 con una percentuale di partecipazione del 10% possiede 100 azioni ordinarie (non qualificata).

Durante l'esercizio il 2003 ha effettuato le seguenti operazioni:

1. al 30/4/2003 ha deliberato la distribuzione di dividendi per 20.000 euro, con un credito di imposta pieno del 56,25% e la cui effettiva corresponsione è avvenuta al 30/6/2003;
2. al 10/10/2003 ha deliberato la distribuzione di dividendi per 10.000 euro, la corresponsione è avvenuta entro il 31/12/2003 con applicazione del credito di imposta limitato del 51,51%, per effetto del art. 40 del D.L. n. 269/2003.

Suddivisione dei dividendi (ammontare complessivo 30.000 euro) spettanti tra gli azionisti:

- 40% società Nota srl: $(8.000 + 4.000) = 12.000$
- 40% signor Rossi Paolo: $(8.000 + 4.000) = 12.000$
- 10% signor Verdi Mario: $(2.000 + 1.000) = 3.000$
- 10% signor Bianco Giorgio: $(2.000 + 1.000) = 3.000$

E' necessario procedere alla compilazione dei seguenti righi del quadro SI:

- rigo SI8 - dividendi deliberati = € 30.000 ossia $(20.000 + 10.000)$;
- rigo SI13 - dividendi pagati al sig. Verdi Mario nel 2003 assoggettati a ritenuta a titolo definitivo e relativo importo;
- rigo SI18 - dividendi non assoggettati a ritenuta € 27.000;

70
ORDINARIO
2004
AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO SI

Utili pagati nell'anno 2003

CODICE FISCALE

0 1 8 3 1 8 3 0 1 8 3

Mod. N.

0 1

€
EURO

SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2003 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998	
SI2			30.000	
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2003	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998	
SI3				
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998	Utili pagati nel 2003	Aliquota	Totale ritenuta	Ritenute effettuate
SI4				
SI5				
SI6				
SI7				
SI8				
SI9				
SI10	non assoggettabili			
SI11	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2003		meno recuperi	
SI12	Utili da corrispondere al 31/12/2003			
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998	Utili pagati nel 2003	Aliquota	Totale ritenuta	Ritenute effettuate
SI13	6.000	1 2 5 0 %	I	750
SI14				
SI15				
SI16				
SI17				
SI18	27.000			
	non assoggettabili			

Nel quadro SK si indicano i soggetti percepenti nei confronti dei quali non è stata operata la ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva. Trattasi nel ns. caso di Nota Srl, Paolo Rossi e Bianco Giorgio.

70 ORDINARIO 2004 AGENZIA DELLE ENTRATE		CODICE FISCALE 01831830183		QUADRO SK Comunicazione degli utili corrisposti da società ad enti residenti e non residenti		Mod. N. 01		EURO	
SK1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni di società a società)									
SK2 TIPO COMUNICAZIONE A									
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE		SK3 Codice fiscale 01831830183 ISIN <input type="checkbox"/> Denominazione LUX SPA Cod. Stato estero Comune del domicilio fiscale VENEZIA Prov. (sigla) VE Via e numero civico VIA DELLA MUSICA, 18							
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE		SK4 Codice ABI Cod. di Interazione EIC/SWIFT Codice fiscale Denominazione Cod. Stato estero							
ELENCO DEI PERCIPIENTI		DATI DEL PERCIPIENTE Codice fiscale 01231230123 Cognome o nome Denominazione NOTA SRL Nome (solo per le persone fisiche) Sesso (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla) Comune del domicilio fiscale MILANO Prov. (sigla) MI Via e numero civico VIA SALIERI, 27 Codice stato estero Codice di identificazione estero							
		DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA SK5 Codice fiscale Cognome o nome Denominazione Nome (solo per le persone fisiche) Sesso (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla) Comune del domicilio fiscale Prov. (sigla) Via e numero civico Cod. Stato estero							
		DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI Tipo oggetto 1 Tipo partecip. 1 Valore titoli <input type="checkbox"/> Numero azioni o quote 400 Percentuale controllata Dividendo unitario 30,00 Dividendo complessivo 12.000 Aliquota Ritenute Imposta sostitutiva Imposta estera							
		AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA Pieno 56,25% 8.000 Unitario 56,25% Pieno 58,73% Unitario 58,73% 9/16 25% Non applicante Unitario D.L. 269/2003 4.000 Accanto sui dividendi Pieno 51,51% Unitario 51,51%							

Codice fiscale

01831830183

Mod. N.

01

ELENCO DEI PERCIPIENTI

RSSPLA70A14H840I

ROSSI

PAOLO

M 14 01 1970

VICENZA

VI

TORINO

TO

Via della Musica, 18

SK6

1

1

☐

400

30,00

12.000

8.000

4000

BNCGRG27B70A700L

BIANCO

GIORGIO

M 27 02 1970

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VIA VERDI, 4

SK7

1

1

☐

100

30,00

3.000

2.000

1000

Nessun rigo andrà compilato con riferimento al Sig. Verdi Mario.



GESTIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Risparmiare **tempo** ed **eliminare i rischi di errore**, nel rispetto della **normativa fiscale**, mediante le seguenti cartelle di lavoro per EXCEL.

CERTIFICAZIONI COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Trattasi di una cartella contenente i seguenti fogli di lavoro in formato elettronico:

- Tabella per l'inserimento dei dati del sostituto d'imposta che vengono riportati automaticamente in tutte le certificazioni elaborate;
- Foglio di lavoro per la compilazione della certificazione relativa ai compensi di lavoro autonomo e provvigioni pagate nell'esercizio precedente.

L'impostazione è conforme ai dati richiesti nel modello di "comunicazione" da riportare nel modello 770 semplificato.

LA GESTIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Trattasi di una cartella contenente fogli di calcolo in formato elettronico per la gestione delle seguenti casistiche:

- omesso/ritardato versamento tributi (il foglio di lavoro fornisce il calcolo degli interessi e delle sanzioni, nonché, per i principali codici tributo, un riepilogo con l'indicazione degli importi e codici da indicare nel mod. F24/F23);
- indebita detrazione Iva e omessa fatturazione (il foglio di lavoro permette di gestire il calcolo delle sanzioni per il perfezionamento del ravvedimento);
- splafonamento Iva (il foglio di lavoro permette la gestione del ravvedimento e l'emissione dell'autofattura nel caso di regolarizzazione effettuata direttamente da parte del cessionario/committente);
- comunicazione ravvedimento per errori su F24 e/o F23 (il foglio di lavoro permette di gestire l'istanza da inviare/presentare all'Amministrazione finanziaria per il ravvedimento relativo alle irregolarità formali compiute nella compilazione dei modelli di versamento);

La cartella contiene, inoltre, una serie di tavole sinottiche che esemplificano l'istituto del ravvedimento operoso (le sanzioni e l'euro, le irregolarità formali e lo Statuto del contribuente, gli interessi legali ed il ravvedimento operoso, le violazioni collegate alla compilazione/presentazione di modelli di pagamento, eccetera).



Requisiti hardware e software necessari:

Hardware: PC con processore Pentium II o superiori; **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 95, 98, NT4, ME, 2000, XP;

Software applicativo: Microsoft Excel (Office 97 o 2000 o XP), Winzip o analoghi per scompattare il file.

CENTRO API
SERVIZI

Centro Api servizi Srl
Galleria Crispi, 45
36100 Vicenza (VI)

con il patrocinio di



**Modulo d'ordine utilities per Excel 97 o successivi
da inviare tramite mezzo fax al numero 0444/960835**

offerta valida fino al 31/12/2004

OFFERTA A)

**Gestione certificazioni di lavoro autonomo e
provvigioni**

Prezzo per singola
licenza d'uso:

☐ € 20 + Iva (non associato) ☐ gratis associato Apindustria Vicenza
(scaricabile direttamente dal sito Apindustria Vicenza)

TOTALE
OFFERTA A:

N° licenze _____ x € _____ = € _____ + Iva 20%

OFFERTA B)

Gestione del ravvedimento operoso

Prezzo per singola
licenza d'uso:

☐ € 55 + Iva (non associato) ☐ € 39 + Iva (associato Apindustria Vicenza)

TOTALE
OFFERTA B:

N° licenze _____ x € _____ = € _____ + Iva 20%

Azienda / studio

(indicare ragione sociale, indirizzo e partita Iva per la fatturazione)

E- mail

(indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare il prodotto)

Altri recapiti

tel.: _____

fax: _____

Il pagamento potrà essere effettuato nei modi e alle condizioni sotto indicate:

Totale pagamento

A+B = _____

- ☐ Bonifico sul c/c n° 4543426 Abi 03226 Cab 11800 Cod. Cin E Unicredit banca d'impresa –
Vicenza intestato a Centro Api servizi S.r.l.
☐ Versamento CCP n° 23351455 intestato a Centro Api servizi S.r.l.

Copia del bonifico bancario o del bollettino di CCP, dovrà essere inviata unitamente al presente modulo d'ordine.

La presente scheda di richiesta è valida solo come prenotazione dell'articolo. Per ulteriori informazioni Tel. 0444-232211

Data

Timbro e firma

Il trattamento dei Vs. dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D., Lgs 196/2003. Non saranno comunicati a terzi e in qualsiasi momento potrete chiedere la modifica o la cancellazione. Il trattamento dei dati è effettuato al fine della gestione dell'ordine in oggetto e dell'invio di comunicazioni collegate ad eventuali nuove proposte commerciali.

Nel caso non desideraste ricevere ulteriori comunicazioni barrare la casella ☐.

Parte riservata al Centro Api servizi: ☐ F1 ☐ F2 ☐ F3 ☐ A1 ☐ A2 ☐ M1